Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Errata corrige

Sommario Parte Terza Concorsi e avvisi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

07_11_1_DPR_35

Decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2007, n. 035/Pres.

Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

VISTO l'articolo 41 della menzionata legge, istitutivo del "Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine" (FAP), rivolto a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri;

RICHIAMATO in particolare il comma 4 del predetto articolo che dispone, tra l'altro, che le modalità di gestione del fondo sono disciplinate con atto della Giunta regionale, da adottarsi previo parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e della competente Commissione consiliare;

ATTESO che, in considerazione della materia trattata, la Giunta regionale ha ritenuto di acquisire anche il parere del Consiglio delle autonomie locali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 32 dd. 12 gennaio 2007, con la quale è stato approvato, in via preliminare, il "Regolamento di attuazione del fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6" ed è stato avviato l'iter per l'acquisizione dei summenzionati pareri;

ACQUISITI i pareri favorevoli della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, della Terza Commissione consiliare e del Consiglio delle autonomie locali, espressi, con osservazioni, nelle sedute svoltesi rispettivamente il 24, il 25 e il 31 gennaio 2007;

PRECISATO che di dette osservazioni si è tenuto conto nella redazione del testo definitivo del Regolamento;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 286 dd. 16 febbraio 2007;

DECRETA

1. E' approvato il "Regolamento di attuazione del fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_11_1_DPR_35_ALL

Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale".

Art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP) di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", rivolto a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.
2. L'introduzione e l'utilizzo del FAP si propongono di contribuire al perseguimento delle seguenti finalità:
a) rafforzare il sostegno pubblico all'area della non autosufficienza;
b) favorire la permanenza delle persone non autosufficienti al proprio domicilio, attivando o potenziando la rete di assistenza domiciliare integrata;
c) garantire alle persone con disabilità adeguata assistenza personale per la vita indipendente;
d) sostenere nel contempo la capacità di risoluzione autonoma delle famiglie, fornendo alle stesse risorse e strumenti necessari a svolgere adeguatamente i compiti di assistenza a favore dei propri familiari in stato di bisogno;
e) contribuire al miglioramento del governo del sistema territoriale, anche attraverso la riaffermazione del Progetto personalizzato quale strumento centrale di approccio e sviluppo del percorso di cura e assistenza;
f) incidere positivamente sul superamento dell'eterogeneità esistente nella Regione per quantità e qualità dell'offerta, tendendo progressivamente a garantire standard minimi di dimensione dell'offerta, della qualità e del governo del predetto percorso;
g) contribuire all'incremento dei livelli di integrazione sociosanitaria, rendendo il FAP un'occasione per potenziare e accelerare i processi di responsabilizzazione condivisa e per riorientare e potenziare l'azione dell'amministrazione regionale verso rafforzate forme di accompagnamento e sostegno all'attuazione dei cambiamenti sul territorio.
3. Il fondo è ripartito tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni.
4. L'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale pianifica con proprio atto l'utilizzo delle risorse per quanto non specificato nel presente Regolamento e monitora l'andamento della misura anche ai fini del riesame previsto all'articolo 10, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 2 ambito di applicazione

1. In sede di prima applicazione, il FAP viene utilizzato a sostegno delle situazioni di non autosufficienza trattate a domicilio e di progetti sperimentali nel settore della salute mentale.

Art. 3 progetto personalizzato

1. Le persone indicate all'articolo 1, comma 1, o chi ne fa le veci (tutore, curatore, amministratore di sostegno, familiare o convivente) rappresentano i loro bisogni assistenziali al Servizio sociale dei Comuni o al distretto sanitario oppure, laddove presente ed operante, al punto unico di accesso.
2. Nei confronti delle predette persone, fatti salvi i casi specificatamente trattati all'articolo 8, l'Unità di

valutazione distrettuale (UVD), di cui all'articolo 25 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 "Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonche' modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio–assistenziali", mette a punto un Progetto Personalizzato condiviso con l'assistito o con chi ne fa le veci. Il Progetto, a fronte dei bisogni assistenziali riscontrati, deve indicare almeno:
a) la valutazione sintetica del bisogno e della sua natura;
b) i risultati attesi;
c) gli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni assistenziali;
d) le risorse messe rispettivamente a disposizione dal settore sociale e da quello sanitario, nonché quelle formali e informali mobilitabili dalla famiglia e dal settore dell'associazionismo;
e) l'individuazione del responsabile del caso;
f) l'evidenza delle situazioni documentabili o dimostrabili, tra cui:
1) spese per assicurare e facilitare l'attività di assistenza;
2) eventuali minori entrate derivanti dalla scelta dell'attività di cura a scapito di quella lavorativa;
3) ricorso a supporti correlati a forme di volontariato, laddove esistenti (associazionismo familiare, banche del tempo, servizio civile);
g) l'impegno sottoscritto dell'assistito o di chi ne fa le veci a realizzare il progetto, con le relative modalità;
h) l'impegno sottoscritto, in caso di previsione del contributo per l'aiuto familiare di cui all'articolo 6, di far partecipare gli addetti all'assistenza familiare alle iniziative di formazione avviate o promosse dal proprio territorio di appartenenza
3. Il FAP è uno degli strumenti a disposizione dell'UVD, che può individuarne l'utilizzo solo all'interno degli interventi complessivamente dettagliati nel Progetto personalizzato. In assenza di un Progetto articolato nelle componenti di cui al comma 2, il ricorso al FAP non può essere disposto.
4. Sulla corretta realizzazione del progetto l'Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni effettua controlli a campione per non meno del 10% dei casi. In caso di mancata realizzazione del progetto o di attuazione difforme dalle prescrizioni contenute nel progetto medesimo, l'Ente gestore ridetermina il contributo in termini commisurati allo scostamento, fino alla decadenza dal beneficio e all'eventuale restituzione delle somme percepite.
5. La mancata effettuazione dei controlli di cui al comma 4 può essere considerata in sede di predisposizione dei criteri di ripartizione del fondo.

Art. 4 struttura, accesso e ammissibilità

1. Il FAP si compone delle seguenti tipologie di intervento:
a) assegno per l'autonomia (APA);
b) contributo per l'aiuto familiare;
c) sostegno alla vita indipendente;
d) sostegno a progetti in favore di persone con problemi di salute mentale.
2. Il contributo per l'aiuto familiare e il sostegno alla vita indipendente di cui al comma 1, lettere b) e c), sono cumulabili con l'APA.
3. L'accesso e l'ammissibilità alle varie tipologie del Fondo sono basati, rispettivamente, sulla gravità della condizione di non autosufficienza e sul non superamento della soglia ISEE, come specificati negli articoli successivi.

Art. 5 assegno per l'autonomia (APA)

1. L'APA è un intervento economico avente lo scopo di rendere possibile e sostenibile l'accudimento a domicilio delle sottoindicate persone in condizione di grave non autosufficienza:
a) persone di età pari o superiore a 65 anni in condizioni di non autosufficienza connotata dalla perdita di almeno 2 Activities of Daily Living (ADL);
b) persone di età inferiore ai 65 anni in condizioni di grave disabilità, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge–quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", con perdita di almeno 2 ADL;
c) persone di età inferiore ai 65 anni in condizione di grave non autosufficienza temporanea, con perdita di almeno 2 ADL;
d) persone affette da gravi patologie dementigene;
e) persone inserite in progetti di vita indipendente.
2. La soglia di ammissibilità al beneficio è un ISEE del nucleo familiare della persona di cui al comma 1 di 35.000 euro.
3. Beneficiarie dell'APA sono le persone individuate al comma 1, fermo restando che, in caso di disabile di minore età o nei casi di impossibilità da parte dell'assistito di gestire direttamente il proprio programma assistenziale, l'assegno viene attribuito a chi ne fa le veci previa sottoscrizione dell'impegno di cui all'ar-

ticolo 3, comma 2, lettera g).

4. L'entità dell'assegno è graduata dall'UVD nell'ambito delle fasce di cui all'allegato A, commisurate al numero di ADL perse e all'ISEE familiare.

5. Per la graduazione si tiene conto del carico assistenziale, comunque misurato, e della situazione sociale del nucleo familiare.

6. In caso di gravi forme dementigene non correlate alla perdita di almeno 2 ADL, l'UVD quantifica la misura dell'intervento sulla scorta del solo carico assistenziale, con particolare riguardo a quello tutelare.

7. In presenza di assegno o indennità di accompagnamento, gli importi risultanti dall'applicazione del comma 4 sono ridotti della seguente misura percentuale:

a) fino a 15.000 euro di ISEE familiare: nessuna riduzione;
b) da 15.001 a 25.000 euro di ISEE familiare: riduzione del 10%;
c) da 25.001 a 35.000 euro di ISEE familiare: riduzione del 20%.

Art. 6 contributo per l'aiuto familiare

1. Il contributo per l'aiuto familiare è un beneficio economico previsto allo scopo di sostenere le situazioni in cui ci si avvale dell'aiuto di addetti all'assistenza familiare per l'accudimento delle persone in condizione di non autosufficienza.

2. I requisiti per l'ammissibilità al beneficio sono dati dai seguenti elementi:

a) ISEE del nucleo familiare dell'assistito non superiore a 35.000 euro;
b) regolare contratto di lavoro per un numero di ore settimanali non inferiore a 25.

3. L'entità del contributo è commisurata al numero di ore settimanali di lavoro svolte dall'addetto all'assistenza, come di seguito specificato:

a) da 25 a 39 ore settimanali: 120 euro mensili;
b) da 40 ore settimanali in poi: 200 euro mensili.

Art. 7 sostegno alla vita indipendente

1. L'intervento di cui al presente articolo concorre a finanziare i progetti di vita indipendente di cui al punto 3.1.1, lettera a), della deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 1999, n. 655 "Programma di interventi concernenti misure di sostegno a favore delle persone con handicap di particolare gravità", come integrata dall'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2003, n. 1910. Le azioni finanziabili sono quelle previste al punto 3.4.1 del medesimo allegato.

2. I progetti di vita indipendente fanno parte del progetto personalizzato previsto all'articolo 3 e hanno i seguenti requisiti:

a) sono presentati da persone disabili giovani o adulte in grado di autodeterminarsi, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, in condizione di grave disabilità, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, e con perdita di almeno 2 ADL e sono negoziati con l'équipe multidisciplinare di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 "Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>";
b) sono verificabili nel tempo in relazione agli obiettivi di cambiamento e alla valutazione del grado di soddisfazione dell'utente;
c) prevedono la costruzione di percorsi di inserimento sociale o lavorativo;

3. Per coordinare il progetto personalizzato con il progetto di vita indipendente, l'UVD stabilisce i necessari raccordi con l'équipe multidisciplinare.

4. Il contributo considerato nel presente articolo non è rivolto a sostenere l'eventuale ulteriore attività di assistenza svolta dalla famiglia, in relazione alla quale il progetto personalizzato può prevedere il ricorso all'APA.

Art. 8 sostegno a progetti sperimentali in favore di persone con problemi di salute mentale

1. L'intervento di cui al presente articolo concorre a finanziare progetti sperimentali, a favore di persone con gravi problemi di salute mentale, aventi le seguenti caratteristiche:

a) essere rivolti a persone che presentino una situazione di gravità non solo dal punto di vista soggettivo ma anche in termini di deprivazione delle risorse di contesto;
b) essere l'esito di una progettazione integrata sociosanitaria che veda coinvolti, a livello istituzionale, il Dipartimento di Salute Mentale (DSM), il Servzio Sociale dei Comuni (SSC) e il Distretto sanitario;
c) essere sostenuti da un finanziamento congiunto sociosanitario, risultante dalla quota di FAP messa a disposizione dal SSC e da una quota di pari ammontare messa a disposizione dall'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente;
d) essere realizzati attraverso il coinvolgimento degli utenti, delle famiglie nonchè delle risorse dell'asso-

ciazionismo e dell'imprenditoria sociale;
e) essere orientati all'effettiva riabilitazione e inclusione sociale delle persone coinvolte
2. Al fine di rendere uniformi i criteri e gli strumenti per le sperimentazioni sull'intero territorio regionale, le modalità di individuazione dei progetti da ammettere al beneficio e l'entità del relativo finanziamento sono stabilite con successivo provvedimento.

Art. 9 procedure

1. Il ricorso alle prestazioni finanziate con il FAP, fatte salve le specifiche modalità di cui all'articolo 8, è disposto dall'UVD nel rispetto dei modi previsti all'articolo 3 e di qunto stabilito all'articolo 1, comma 4.
2. Allo scopo di consentire all'UVD di utilizzare il FAP nel progetto personalizzato, gli interessati producono le informazioni riguardanti l'ISEE in tempo utile.
3. Alla disposizione di cui al comma 1 si perviene solo qualora vi sia capienza di budget. A tal fine, le risorse annualmente disponibili sono suddivise in budget mensili, che possono essere progressivamente incrementati con l'aggiunzione degli eventuali residui dei mesi precedenti.
4. La gestione amministrativa del FAP compete all'Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni, il quale provvede alla concessione e all'erogazione dei benefici, calcolati in quote mensili, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla definizione del progetto personalizzato.
5. Relativamente all'APA di cui all'articolo 5, l'erogazione viene sospesa pro quota giornaliera per tutti i periodi di ricovero temporaneo presso strutture sanitarie, sociali o sociosanitarie.

Art. 10 validità

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano ai casi di nuova presa in carico e a quelli che risultano nuovi relativamente alla prestazione considerata nonché alle situazioni segnalate tra il 1° gennaio 2007 e l'entrata in vigore del presente regolamento e non ancora prese in carico.
2. Il presente regolamento ha valore sperimentale ed è oggetto di riesame ed eventuale revisione a conclusione del primo semestre di vigenza e, in ogni caso, in occasione dell'adozione a valere sul tutto il territorio regionale del metodo di valutazione multidimensionale denominato VAL.GRAF. (VALutazione GRAFica).

Art. 11 norme transitorie e finali

1. Ai casi che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, percepiscono benefici economici ai sensi dell'articolo 32 della LR 10/1998 o a sostegno di progetti per la vita indipendente avviati ai sensi della DGR 655/1999, come integrata dall'allegato alla DGR 1910/2003, è garantita per l'anno 2007 la continuità prestazionale, in pari misura. La continuità prestazionale, in pari misura, è eventualmemte estesa all'anno 2008 con atto motivato dell'Assemblea dei sindaci.
2. Nelle more delle rivalutazioni di cui al comma 3, ai casi che, alla data presa a riferimento al comma 1, percepiscono benefici economici ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 "Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare", il contributo viene corrisposto nella misura prevista dall'articolo 6 del presente regolamento, a partire dal mese successivo alla sua entrata in vigore.
3. A partire dal 1° gennaio 2008, sulla base di piani precedentemente definiti, vengono effettuate le rivalutazioni dei casi di cui ai commi 1 e 2 sulla base delle presenti norme..
4. La rivalutazione può essere disposta precedentemente, in deroga a quanto previsto al comma 2, solo in casi connotati dall'insorgenza di eventi di particolare gravità, a insindacabile giudizio dell'UVD, anche su proposta della famiglia.

Art. 12 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A (riferito all'articolo 5, comma 4)

Entità APA

ISEE familiare (in euro)	Valore annuo APA in situazioni con perdita di 2 ADL	Valore annuo APA in situazioni con perdita di almeno 3 ADL
fino a 15.000	da 3.600 a 4.500	da 5.100 a 6.200
da 15.001 a 25.000	da 2.700 a 3.600	da 4.000 a 5.100
da 25.001 a 35.000	da 2.000 a 2.700	da 3.000 a 4.000

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_11_1_DPR_36

Decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2007, n. 036/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 2. Associazione sportiva dilettantistica “Circolo Canottieri Saturnia ASD” – Trieste – Approvazione del nuovo statuto sociale.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.G.R. n. 03/Pres. dell’8 gennaio 1992 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell’Associazione “Circolo Canottieri Saturnia”, con sede a Trieste, e ne è stato approvato lo statuto, successivamente modificato con D.P.G.R. n. 0405/Pres. del 20 novembre 1998;
VISTA la domanda del 18 settembre 2006, successivamente integrata con richiesta del 29 gennaio 2007, con cui il Presidente della predetta Associazione ha chiesto l’approvazione del nuovo statuto sociale deliberato dall’assemblea straordinaria degli associati del 10 giugno 2006, ai sensi del quale la predetta persona giuridica assume la nuova denominazione di Associazione sportiva dilettantistica “Circolo Canottieri Saturnia A.S.D.”;
VISTI il verbale di detta assemblea, a rogito della dott. Daniela Dado, notaio in Trieste, rep. n. 80335, racc. n. 7169, ivi registrato a Trieste il 23 giugno 2006 al n. 3203/1;
RILEVATO che le modifiche dello statuto sono dirette ad adeguare il medesimo alle mutate esigenze organizzative ed operative dell’Associazione, nonché alle nuove disposizioni legislative in materia di associazioni sportive dilettantistiche;
RICONOSCIUTA l’opportunità di accogliere la richiesta;
VISTA l’assenza di rilievi da parte della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace;
VISTO l’art. 2 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;
VISTO l’articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

DECRETA

1. E’ approvato il nuovo statuto dell’Associazione sportiva dilettantistica “Circolo Canottieri Saturnia A.S.D.”, con sede a Trieste, deliberato dall’Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 10 giugno 2006.
2. Il nuovo testo dello statuto allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, produce effetti a seguito dell’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_11_1_DPR_36_ALL

Statuto dell’Associazione sportiva dilettantistica “Circolo Canottieri Saturnia ASD” – Trieste

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 denominazione

E’ costituita, sino dal milleottocento sessantaquattro, l’Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) e senza fini di lucro denominata “Circolo Canottieri Saturnia A.S.D.” (dal 1864 al 1897“ Hansa R.V.” e dal 1897 al 1926 “Ruder Club Hansa”).

Art. 2 sede

L’Associazione ha sede in Trieste, Viale Miramare No. 36.

Art. 3 durata

L’associazione ha durata illimitata.

TITOLO II – DIVISA, BANDIERA E DISTINTIVO

Art. 4 divisa

La divisa sociale è costituita da maglia a fondo bianco con due strisce parallele bleu orizzontali e da cal-

zoncini bianchi.

Art. 5 bandiera

La bandiera è a fondo bleu con ancora a tre stelle in campo bianco all'angolo superiore sinistro; il nome "Saturnia" all'angolo inferiore destro scritto in bianco.

Art. 6 distintivo

Il distintivo sociale riproduce la bandiera sociale.

TITOLO III – FINALITÀ

Art. 7 caratteristiche

Il Circolo Canottieri Saturnia è una Associazione Sportiva aperta a tutti senza distinzione di nazionalità, razza, religione. Non ha scopo di lucro, è apartitica ed aconfessionale.

Art. 8 scopi

Il "Circolo Canottieri Saturnia" ha lo scopo di promuovere e diffondere la pratica del canottaggio, della canoa, della pallavolo, degli sport nautici in genere (quali la vela, il windsurf, motonautica, la pesca sportiva, ecc.) compresa la relativa attività didattica, nonché di promuovere, oltre agli stessi, qualsiasi disciplina sportiva deliberata dall'Assemblea ordinaria del soci.
L'Associazione può inoltre svolgere ogni attività che risulti necessaria o anche solo utile al miglior raggiungimento dei fini di cui sopra.

TITOLO IV – SOCI

Art. 9 categorie dei Soci

Il Circolo si compone di un numero indeterminato di Soci, cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, suddivisi nelle seguenti categorie:
a) Soci onorari
b) Soci ordinari
c) Soci ordinari benemeriti
d) Soci ordinari veterani
e) Soci familiari
f) Soci atleti
g) Soci allievi.
I requisiti per poter essere ammessi nelle singole categorie sono:
a) Soci onorari: possono essere nominati tali coloro che, non essendo precedentemente Soci del Circolo, hanno maturato particolari benemerenze nei riguardi del sodalizio.
b) Soci ordinari: soggetti di età superiore agli anni diciotto che intendono dedicarsi all'attività sportiva amatoriale.
c) Soci ordinari benemeriti: possono essere nominati tali i Soci che hanno maturato particolari meriti nei riguardi del sodalizio.
d) Soci ordinari veterani: sono tali i Soci ordinari che vantino almeno cinquanta anni di anzianità nel sodalizio, e che abbiano compiuto l'ottantesimo anno di età.
e) Soci familiari: maschi inferiori agli anni quattordici e femmine senza distinzione d'età che abbiano o abbiano avuto rapporti di parentela, affinità o conoscenza, come meglio specificati dal Regolamento Sociale, con i Soci ordinari.
f) Soci atleti: sono coloro che, potendo essere tesserati alla rispettiva federazione, svolgono o possono svolgere esclusivamente attività agonistica, in difesa dei colori sociali.
g) Soci allievi: i giovani, che avendo compiuto il quattordicesimo anno di età e non ancora superato il diciottesimo, intendono svolgere attività sportiva amatoriale.

Art. 10 ammissioni

L'ammissione dei Soci avviene con le procedure previste dal Regolamento Sociale e con seguenti modalità:
a) Socio onorario: la qualifica di socio onorario può essere conferita dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, con deliberazione unanime a coloro che, avendo i requisiti richiesti, accettino tale qualità.
b) Socio ordinario: per decisione inappellabile del Consiglio Direttivo a seguito di domanda controfirmata da due Soci godenti pieno diritto e con un minimo di due anni di anzianità.
c) Socio ordinario benemerito: per nomina, a maggioranza, da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
d) Socio familiare: per decisione inappellabile del Consiglio Direttivo a seguito di domanda controfirmata o

dal Socio ordinario, di cui il richiedente è parente o affine, o da due Soci ordinari se conoscente.
e) Socio atleta: per decisione inappellabile del Consiglio Direttivo, su parere del Direttore Sportivo, a seguito di domanda sottoscritta dall'interessato o, se minore, dall'esercente la patria potestà.
f) Socio allievo: per decisione inappellabile del Consiglio Direttivo a seguito di domanda sottoscritta dall'esercente la patria potestà.
Non possono essere ammessi al Circolo coloro che sono stati precedentemente radiati da altri circoli sportivi nazionali.

Art. 11 perdita della qualità di Socio

La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per radiazione, su delibera del Consiglio Direttivo e parere del Presidente del Collegio dei Probiviri, dovuta a:
1. comportamento contrario all'onore ed al decoro del Circolo;
2. morosità di almeno sei mesi nel versamento delle quote associative;
i provvedimenti di cui sopra devono venire ratificati dall'Assemblea Ordinaria;
c) per esclusione a seguito di inosservanza della Clausola Compromissoria.
Oltre che per le cause di cui sopra, i soci atleti possono perdere tale qualità al termine di ogni anno solare, termine legale per il rinnovo del rapporto che li lega al Circolo ed alle rispettive Organizzazioni Federali.

Art. 12 dimissioni

Le dimissioni devono essere comunicate dal socio con lettera raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo, almeno dieci giorni prima della scadenza del trimestre, in caso contrario si considerano presentate nel trimestre successivo. Il socio dimissionario è tenuto al pagamento di tutte le quote associative maturate fino al momento della comunicazione, ivi compreso il trimestre in cui le dimissioni si considerano di diritto presentate.
Resta facoltà del socio dimissionario riproporre la domanda di riammissione in epoca successiva; se tale evento si verifica entro il biennio dalle sue dimissioni, non è tenuto al pagamento della tassa d'iscrizione.

Art. 13 radiazione

Del nominativo del socio radiato sarà disposta affissione all'albo sociale, con comunicazione ai Comitati Regionali delle Federazioni cui il Circolo è affiliato, ed alle società della Provincia affiliate agli stessi.

TITOLO V – DIRITTI ED OBBLIGHI

Art. 14 diritti ed obblighi dei Soci

A decorrere dal giorno d'ammissione, il socio è tenuto a corrispondere il canone fisso d'iscrizione, i canoni sociali e gli eventuali contributi straordinari determinati dall'Assemblea per l'esercizio in corso, e ad osservare lo Statuto, il Regolamento Sociale e le delibere del Consiglio Direttivo. Dallo stesso giorno il socio può frequentare la sede sociale.
Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, salvo quanto stabilito nel presente Statuto o nel Regolamento Sociale rispetto a determinate categorie. I Soci hanno diritto all'uso delle imbarcazioni e delle altre attrezzature del Circolo secondo le norme contenute nel Regolamento Sociale.
I Soci ordinari intervengono di diritto alle Assemblee sociali, nelle quali possono eleggere ed essere eletti a qualsiasi carica nel rispetto delle norme del presente Statuto, se in regola con il pagamento di canoni e delle somme dovute ad altro titolo, e non sottoposti a provvedimenti disciplinari di sospensione.
I Soci familiari, che abbiano compiuto almeno 18 anni, hanno diritto di partecipare e votare nelle Assemblee straordinarie dei Soci e d'intervenire nella loro Assemblea ordinaria annuale che viene tenuta nella stagione estiva per procedere alla nomina della loro rappresentante, quale Responsabile per il Solarium. Detta Responsabile partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo per trattare esclusivamente le situazioni concernenti la gestione del Solarium.
I Soci ordinari non possono ricoprire l'incarico di allenatore o Direttore Sportivo in altre società che hanno per oggetto le stesse attività sportive del Circolo, se non previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI – RAPPORTI PATRIMONIALI

Art. 15 patrimonio

Il patrimonio Sociale è costituito:
a) dai trofei conquistati definitivamente in gara;
b) da tutti i beni immobili e mobili di proprietà del Circolo.
Tutti i premi vinti dai Soci in regate o in altre competizioni sportive, alle quali gli stessi abbiano preso parte sotto il nome del Circolo, consistenti in bandiere, coppe, oggetti d'arte, imbarcazioni, medaglie, ecc. sono

di assoluta spettanza del Circolo, anche se la partecipazione alla gara è avvenuta con mezzi del Socio. Restano di proprietà dei Soci partecipanti le sole medaglie ed oggetti d'uso destinati agli stessi dal programma di gara.

Art. 16 entrate

Le entrate del Circolo sono costituite:
a) dalle quote associative dei Soci;
b) dai contributi e sovvenzioni;
c) dai proventi delle attività eventualmente poste in essere dal Circolo;
d) dai proventi della gestione del patrimonio;
e) dai lasciti e donazioni.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere utilizzati ai soli fini delle attività sportive.

Art. 17 quote associative

Le quote associative sono costituite da:
– canoni sociali;
– contributi fissi iniziali per l'iscrizione;
– contributi straordinari.
Le quote associative e la misura delle stesse, per le varie categorie di Soci, sono determinate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 18 pagamento dei canoni

I canoni sociali si pagano in rate trimestrali anticipate entro il giorno quindici dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre; i contributi straordinari vengono versati secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'assemblea che li delibera.
In caso di inadempienza saranno applicate la procedura e le penalità previste dal Regolamento Sociale.

Art. 19 danni

Eventuali danni causati dal Socio al patrimonio sociale, devono essere risarciti entro il termine fissato nell'invito fattogli dal Consiglio Direttivo. In caso di ritardo, verranno applicate le norme del Regolamento Sociale in materia.

TITOLO VII – SANZIONI

Art. 20 sanzioni

A carico del socio che commetta azioni contrarie all'onore e al decoro, sia dentro che fuori il Circolo, o la cui condotta abituale costituisca ostacolo al buon andamento del Circolo stesso, o, in genere, che non osservi le norme del presente Statuto o del Regolamento Sociale, potranno venire adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) deplorazione;
b) ammonizione con diffida;
c) sospensione dalla frequenza del Circolo e degli incarichi sociali per non oltre 12 mesi;
d) radiazione del socio dal Circolo.
I provvedimenti di cui ai punti a), b) e c) vengono presi a maggioranza dal Consiglio Direttivo; per quelli relativi al punto d) vanno applicate le norme previste dall'art. 11.
Il Regolamento Sociale stabilisce le procedure da seguire nell'applicazione delle singole sanzioni.

TITOLO VIII – ORGANI

Art. 21 organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:
– l'Assemblea dei soci,
– il Presidente e il Consiglio Direttivo,
– il Collegio dei Revisori dei conti,
– il Collegio del Probiviri.

Art. 22 requisiti generali d'eleggibilità

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a soci aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie, iscritti all'Associazione da almeno due anni e che godono dei requisiti previsti dal CONI per ricoprire cariche sociali nelle Federazioni Sportive affiliate.

CAPO I – L'ASSEMBLEA

Art. 23 Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria:
– approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
– approva il bilancio preventivo nonché eventuali sue variazioni nel corso dell'esercizio;
– approva il Regolamento Sociale e le sue modifiche;
– determina l'ammontare dei canoni sociali per le diverse categorie di soci, il contributo fisso d'iscrizione per l'esercizio in corso, nonché gli eventuali contributi straordinari;
– elegge ogni biennio, nell'ambito della stessa riunione, il Presidente del Circolo, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
– delibera sulla revoca del Consiglio Direttivo;
– delibera in merito all'azione di responsabilità nei confronti del membri del Consiglio Direttivo, su proposta del Collegio dei Probiviri o di un quinto dei soci ordinari;
– delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza per Statuto o sottoposti alla stessa dal Consiglio Direttivo.
L'elezione del Presidente avviene per scelta su singola candidatura, quella degli altri membri del Consiglio direttivo su gruppo di lista, le elezioni dei rimanenti Organi sociali avvengono o nominativamente o per lista.
L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice (metà più uno dei votanti) con voto palese. Le elezioni degli organi sociali avvengono per votazione segreta salvo che l'assemblea, su proposta del suo Presidente, non deliberi che l'elezione avvenga per alzata di mano.
Le deliberazioni che importano la revoca del Consiglio Direttivo o di alcuni suoi componenti e l'eventuale azione di responsabilità nel confronti dei componenti il Consiglio Direttivo, deve essere presa con voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed in quelle che riguardano l'azione di responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Analogamente, l'Assemblea ordinaria dei soci familiari elegge la propria rappresentante quale Responsabile del Solarium e decide in merito all'azione di responsabilità nei confronti della stessa su proposta del Collegio dei Probiviri o del Consiglio Direttivo o di un quinto dei Soci Familiari.

Art. 24 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria:
– delibera sulle modifiche statutarie,
– delibera lo scioglimento dell'associazione.
L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un quarto di essi.
L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 25 convocazione

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo nella sede sociale almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L'assemblea, Ordinaria o Straordinaria, deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando sia stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto, o negli altri casi previsti dal presente Statuto; ove il consiglio Direttivo non provveda entro quarantacinque giorni dalla richiesta, alla convocazione deve provvedere il Collegio dei Probiviri.
L'Assemblea è convocata mediante avviso da inviarsi ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, esso deve indicare il tipo di Assemblea, i vari punti all'ordine del giorno, la data e l'ora di convocazione; esso può prevedere il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve differire di almeno un giorno da quello fissato per la prima convocazione.
Lo scioglimento del Circolo potrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria, convocata a questo preciso scopo con avviso all'albo sociale e spedito ai soci, diversamente da quanto previsto nel comma precedente, almeno tre mesi prima della data fissata per l'Assemblea stessa.
L'Assemblea ordinaria dei soci familiari è convocata per la nomina del proprio rappresentante, con le stesse modalità di cui al comma precedente, entro il 15 giugno di ogni anno.

Art. 26 costituzione dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è costituita in numero legale in prima convocazione quando è presente alla stessa almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, compresi i componenti dei vari organi sociali.
L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque risulti il numero dei soci

presenti aventi diritto al voto.
E' ammessa la rappresentanza a mezzo delega conferita ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Art. 27 organi dell'Assemblea

L'Assemblea elegge nel proprio seno un Presidente il quale verifica la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea stessa. Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio Direttivo in carica, se ordinaria, e da un notaio, se straordinaria.
Il Presidente dell'Assemblea non deve ricoprire cariche sociali.
L'Assemblea, nel caso di elezioni, prima di procedere alle votazioni nomina un Comitato Elettorale, composto da un Presidente, tre Scrutatori ed un Segretario, con il compito di presiedere alle operazioni elettorali, redigendone contestuale verbale.

CAPO II – IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 28 composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sette Consiglieri cui vengono attribuite le seguenti cariche:
– Vice Presidente
– Direttore Sportivo
– Direttore di Sede
– Capo Canottiera
– Segretario
– Tesoriere
– Economo
L'attribuzione delle funzioni viene fatta dal Consiglio stesso, nella prima riunione.
Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un biennio ed sono rieleggibili.
Il Presidente o i singoli Consiglieri possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa e con le modalità di cui all'articolo 23.
I Consiglieri devono prestarsi reciproca collaborazione al fine del buon andamento del Circolo sia nel campo amministrativo che in quello disciplinare e sportivo.
I componenti il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, non possono essere tesserati come Dirigenti presso altre Società affiliate alla stessa Federazione Sportiva.

Art. 29 poteri

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per la direzione morale, disciplinare, sportiva ed amministrativa del Circolo, del quale promuove gli sviluppi e regola il funzionamento; esegue le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo predispone i bilanci, consuntivo e preventivo, e la relazione agli stessi, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo redige il Regolamento Sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ove stabilisce le modalità ed i limiti di uso della sede sociale nonché dei beni e dei servizi sociali, fissa nei confronti dei propri associati i contributi specifici richiesti a fronte dei servizi resi dal Circolo nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e quanto altro previsto dallo Statuto.
Il Consiglio Direttivo è responsabile del buon andamento finanziario del Circolo e i suoi membri rispondono in solido delle eventuali spese straordinarie fatte, e non previste nel bilancio preventivo o non coperte con entrate straordinarie, a meno che non siano state approvate dall'Assemblea o, quanto meno, non siano state ratificate successivamente dalla stessa.

Art. 30 legale rappresentanza

La legale rappresentanza del Circolo è attribuita al Presidente e in sua assenza od impedimento al Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 31 convocazioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente anche verbalmente con un preavviso di un giorno, salvo i casi di particolare urgenza ove non è richiesto nessun preavviso.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere validamente effettuate anche a scadenza ed ora fissa, ed in questo caso non devono essere singolarmente convocate.

Art. 32 deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei

Consiglieri. Esse sono prese a maggioranza di voti fra gli intervenuti salvo l'ipotesi in cui è richiesta una maggioranza diversa a norma del presente Statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. I verbali della riunione, contenenti le deliberazioni adottate, sono riuniti in apposita raccolta previa sottoscrizione di chi presiede la riunione e del segretario della stessa.

Art. 33 sostituzione membro

Qualora un membro del Consiglio direttivo, eccetto il Presidente, cessi per qualsiasi motivo dall'incarico, verrà sostituito da altro Socio ordinario, su proposta del Presidente, con delibera del Consiglio Direttivo, che sarà ratificata dall'Assemblea ordinaria immediatamente successiva. Tale sostituzione non può essere riferita a più di due membri.
Qualora il Consiglio Direttivo, per qualsivoglia ragione, dovesse ridursi a meno di cinque componenti ovvero in caso di dimissioni o impedimento non temporaneo del Presidente, dovranno essere indette nuove elezioni entro il termine di giorni quarantacinque dalla data in cui detta condizione si è verificata.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino all'elezione del nuovo organo.
La predetta disposizione trova applicazione anche nelle ipotesi di dimissioni dell'intero organo collegiale.

CAPO III – IL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 34 composizione

Il Collegio dei Revisori, eletto dall'Assemblea, con le modalità di cui all'articolo 23 secondo comma, fra i soci aventi diritto al voto e preferibilmente iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, è costituito da tre Revisori effettivi e due supplenti, che rimangono in carica due anni, sono rieleggibili e non possono rivestire altre cariche sociali. I Revisori effettivi eleggono tra di loro il Presidente.
I Revisori supplenti sono chiamati a sostituire i membri effettivi che per qualunque ragione siano venuti a cessare dalla carica.

Art. 35 doveri

I Revisori dei Conti hanno facoltà di assistere, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Hanno il compito di:
– controllare la gestione amministrativa del Circolo,
– verificare almeno ogni tre mesi le consistenze di cassa,
– accertare che le uscite siano corredate da documenti giustificativi,
– controllare che il bilancio di previsione sia rispettato.
Il Consiglio Direttivo è tenuto a mettere a disposizione dei Revisori tutti i registri sociali, gli atti, i documenti contabili ed ogni evidenza relativa. Il Collegio dei Revisori, qualora riscontri gravi irregolarità contabili, ha l'obbligo di comunicare senza indugio i fatti rilevati al Collegio dei Probiviri e riferire gli stessi all'Assemblea, per i provvedimenti di sua competenza. A tal fine il Consiglio Direttivo, su richiesta del Collegio dei Revisori, deve provvedere alla sua convocazione, con l'ordine del giorno indicato dal Collegio.
Sul bilancio consuntivo o preventivo, redatti dal Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ha l'obbligo di presentare una relazione scritta all'Assemblea.

Art. 36 verbale delle riunioni del Collegio

Il Presidente deve far constatare in apposito verbale sottoscritto anche dagli altri membri effettivi del Collegio, le verifiche effettuate, di cui all'articolo precedente, e i rilievi alla gestione contabile o amministrativa, formulati dal Collegio stesso o da alcuno dei suoi membri.
I membri del Collegio dei Probiviri hanno diritto alla consultazione dei verbali.

CAPO IV – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 37 composizione

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea con le stesse modalità di cui all'articolo 23 fra i soci aventi diritto al voto che abbiano almeno quarantacinque anni di età e dieci anni di anzianità sociale, nel numero di cinque effettivi e due supplenti.
I Probiviri supplenti sono chiamati a sostituire i membri effettivi che per qualunque ragione siano venuti a cessare dalla carica.
Il Collegio rimane in carica due anni, ed i membri sono rieleggibili; la carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
I Probiviri effettivi eleggono tra di loro un Presidente ed un Segretario.

Art. 38 convocazione del Collegio

Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente del Collegio, anche verbalmente, ogni qualvolta ne

ravveda la necessità, o ne sia stata fatta richiesta da almeno due membri.

Art. 39 deliberazioni

Il Collegio dei Probiviri delibera validamente con la presenza di almeno tre membri; tutte le delibere di competenza del Collegio sono prese a maggioranza.
Qualora ne ravvisi la necessità, il Collegio dei Probiviri può chiedere al Consiglio Direttivo, che ha l'obbligo a provvedervi, la convocazione dell'assemblea sull'ordine del giorno che lo stesso Collegio indicherà.

Art. 40 ricorsi contro i provvedimenti disciplinari

Il Collegio dei Probiviri è competente sul ricorso avverso le determinazioni del Consiglio Direttivo con le quali sia stata inflitta una sanzione disciplinare, nelle ipotesi previste dall'art. 20 del presente Statuto e con le procedure contemplate dal Regolamento Sociale.

Art. 41 risoluzione delle controversie

Nel caso il Collegio venga investito, a norma dell'articolo 46 dello Statuto, della funzione di arbitro in una controversia tra soci o tra soci e organi sociali, lo stesso, su richiesta scritta fatta da una delle parti in lite, deve riunirsi per dirimere la controversia.
Il Collegio dei probiviri giudica quale amichevole compositore senza formalità di procedura, fatto salvo il principio di contraddittorio, ed inappellabilmente.

Art. 42 verbale delle riunioni del Collegio

Di ogni riunione deve essere redatto verbale, con le deliberazioni assunte, sottoscritto da tutti i presenti; ogni membro ha diritto a far constatare nel verbale le proprie osservazioni.

TITOLO IX – BILANCI

Art. 43 esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 44 bilanci

Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.
Il bilancio consuntivo è costituito da un rendiconto di competenza nel quale costi e ricavi devono essere opportunamente classificati in voci omogenee secondo criteri costanti nel tempo.
Devono altresì essere evidenziati con precisione i crediti non ancora riscossi al 31 dicembre, i debiti non ancora pagati e comunque tutti gli impegni facenti carico al Circolo alla data di cui sopra. Con criteri analoghi, anche allo scopo di consentire raffronti con il bilancio consuntivo, deve essere compilato il bilancio preventivo, che non può chiudersi in passivo.
I due bilanci, accompagnati dalla relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere esposti all'albo sociale negli otto giorni che precedono quello fissato per l'adunanza assembleare che li deve approvare.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 liquidazione del patrimonio

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento deciderà in merito alle modalità di liquidazione, la devoluzione delle attività sociali e le nomine del liquidatori, nel rispetto della normativa pro–tempore vigente.
E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio ai soli fini sportivi.

Art. 46 clausola compromissoria

Dal momento dell'ammissione al Circolo i soci hanno l'obbligo di adire esclusivamente il Collegio del Probiviri per tutte le controversie che dovessero insorgere fra loro o fra loro e gli organi sociali in relazione all'attività svolta o da svolgere nell'ambito dell'associazione. Ogni violazione al presente articolo comporta di diritto l'esclusione dall'associazione.

Art. 47 diritti pregressi dei soci

Alla data di approvazione, da parte dell' Autorità Tutoria, del presente Statuto cessano tutte le agevolazioni accordate in base agli Statuti precedenti, che qui s'intendono abrogati.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_11_1_DPR_39

Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2007, n. 039/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 2. "Associazione Nicopeja" – Martignacco (UD) – Approvazione del nuovo statuto.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.Reg. n. 0112/Pres. del 10 aprile 2006 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'"Associazione Nicopeja", con sede a Martignacco (UD), e ne è stato approvato lo statuto;
VISTA la domanda del 10 novembre 2006, successivamente integrata con nota del 29 gennaio 2007, con cui il Presidente della predetta Associazione ha chiesto l'approvazione del nuovo statuto sociale deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati del 26 settembre 2006;
VISTO il verbale di detta assemblea, a rogito del dott. Fabio Conte, notaio in Udine, rep. n. 25637, racc. n. 14346, ivi registrato il 16 ottobre 2006 al n. 5838/1;
RILEVATO che le modifiche dello statuto sono dirette ad adeguare il medesimo alle richieste della Direzione regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Agenzia delle Entrate per poter disporre l'iscrizione della citata Associazione nell'anagrafe unica delle Onlus;
RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTA l'assenza di rilievi da parte della Direzione centrale salute e protezione sociale;
VISTO l'art. 2 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

1. E' approvato il nuovo statuto dell'"Associazione Nicopeja", con sede a Martignacco (UD), deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 26 settembre 2006;
2. Il nuovo testo dello statuto allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, produce effetti a seguito dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_11_1_DPR_39_ALL

Statuto dell' "Associazione Nicopeja" – Martignacco (UD)

ORIGINE – SCOPI – MEZZI

Art. 1

E'costituita una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE NICOPEJA" con sede in Martignacco, con durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque) ed è prorogabile.
L'Associazione è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS); tale denominazione potrà essere utilizzata in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2

L'Associazione, senza fine di lucro, ha lo scopo di promuovere, sostenere, sviluppare e coordinare nel territorio del Friuli Venezia Giulia, nei territori limitrofi ed eventualmente anche all'estero iniziative ed attività assistenziali che siano dirette esclusivamente all'infanzia abbandonata e/o persone in condizioni fisiche/psichiche precarie e prive di ogni forma di sostentamento, al fine di permetterne l'istruzione, l'educazione, l'assistenza sanitaria e l'inserimento nel tessuto sociale di appartenenza anche, per quanto concerne l'estero, con aiuti umanitari a collettività.
In particolare l'Associazione potrà raggiungere i suoi fini anche sviluppando, coordinando e sovvenzionando Istituti, Enti ed iniziative, anche estere, che perseguono finalità simili.
L'Associazione potrà altresì organizzare convegni, seminari, incontri e simili, aventi per oggetto la sensibilizzazione della comunità locale, nazionale ed eventualmente internazionale sui temi sopra esposti.

Art. 3

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne facciano domanda al Consiglio di Amministrazione. Il numero degli associati è illimitato e fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. Ogni socio ha diritto di voto nell'Assemblea. E' espressamente esclusa la temporaneità della par-

tecipazione alla vita associativa . Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione al fine di rendere stabile e duratura la partecipazione alla vita dell'associazione.

Art. 4

Per il perseguimento dei fini statutari della Associazione e per garantirne il funzionamento, le entrate vengono assicurate dagli associati fondatori e dagli altri associati che dovessero farne successivamente parte e confluiscono nel patrimonio della Associazione che è composto:
– dalle somme conferite periodicamente a titolo di liberalità dagli associati;
– dai redditi di cui ai beni immobili e mobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, da persone fisiche, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 2 del presente statuto.
L'Associazione non può svolgere attività diversa da quelle di cui all'art 2, non può distribuire utili, avanzi di gestione o fondi, anche in modo indiretto e l'eventuale impiego degli stessi può essere utilizzato solo per l'attività istituzionale.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 5

L'Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati. Gli stessi durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.
Nell'ipotesi in cui venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio, lo stesso si intende decaduto.
Organi dell'Associazione sono:
– l'Assemblea degli associati;
– il Consiglio di Amministrazione ;
– il Collegio dei Revisori.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 6

L'Assemblea dell'associazione è composta da tutti gli associati che risultano iscritti nel libro degli associati. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea dell'Associazione deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale. L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando perviene una richiesta di recesso da parte di un associato o, se ne ravvisa la necessità, o, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Udine. La convocazione può essere fatta per iscritto o con qualsiasi altro mezzo, anche elettronico, purché l'associato ne venga a conoscenza almeno sette giorni prima e deve contenere, il luogo, che può anche essere diverso dalla sede purché in Italia, l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno da trattare.

Art. 7

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, nonché per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina di uno più liquidatori, la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. I verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro numerato in ogni pagina e tenuto a norma di legge.

Art. 8

La qualità di associato non è trasmissibile, in caso di morte dell'associato, salvo che per gli eredi degli associati fondatori.
L'associato può, per gravi motivi, recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, agli amministratori, che la dovranno sottoporre all'Assemblea ordinaria degli associati entro trenta giorni dal ricevimento, ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicata almeno novanta giorni prima.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9

L'amministrazione della Associazione è retta da un Consiglio di amministrazione composto da quattro a nove membri, nominati a norma dell'art. 5 del presente statuto.
In caso di dimissioni, impedimento permanente o recesso, gli amministratori cessati possono essere sostituiti dall'Assemblea degli associati per il rimanente periodo del triennio, salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto.
Quando il nuovo eletto non accetti per iscritto la carica entro trenta giorni dalla notizia avutane dal Presidente della Associazione, s'intende che l'abbia rifiutata; in tal caso l'Assemblea degli associati può procedere ad una nuova nomina.
Le cariche dei membri del Consiglio di amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute.
Il Consiglio nomina il Presidente del consiglio di amministrazione dell'Associazione e può nominare il Consigliere delegato ed il Segretario Generale ai quali demandare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. Il Consiglio potrà conferire al Consigliere delegato ogni più ampio potere compreso quello di nominare Procuratori determinandone i poteri e le mansioni.
Le adunanze del Consiglio sono convocate dal Presidente almeno due volte l'anno con ogni mezzo, anche elettronico, purché gli amministratori ne vengano a conoscenza almeno sette giorni prima e deve contenere il luogo, che può essere diverso dalla sede purché ubicato in Italia, l'ora dell'adunanza nonchè l'ordine del giorno da trattare. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10

Al Consiglio di amministrazione spetta, oltre che all'ordinaria amministrazione:
a) di nominare il Consigliere Delegato;
b) di nominare il Segretario Generale;
c) di approvare, entro il mese di aprile, la bozza del rendiconto consuntivo e, entro il mese di novembre, il bilancio preventivo (budget) al quale viene allegato il programma di lavoro; l'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto consuntivo deve essere sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della convocazione dell'assemblea degli associati che dovrà approvarlo.
d) di esaminare, accettare od eventualmente respingere con adeguata motivazione le richieste di adesione all'associazione pervenute da terzi successivamente alla costituzione della stessa.

Art. 11

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha il titolo di Presidente dell'Associazione e ne ha ad ogni effetto la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio, prende i provvedimenti di urgenza, salvo richiederne la ratifica al Consiglio entro trenta giorni.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il componente più anziano di nomina e, a pari anzianità, il più anziano d'età.

Art. 12

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro numerato in ogni pagina e tenuto a norma di legge.

Art. 13

Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio di amministrazione, collabora con il Presidente e/o con il Consigliere delegato nell'espletamento delle seguenti mansioni:
– preparazione dei programmi di attività della Associazione ed alla loro presentazione all'organo collegiale, nonché alla successiva gestione ed al controllo dei risultati;
– attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione;
– controllo e predisposizione degli schemi del bilancio preventivo (budget) e del rendiconto consuntivo, nonché gestire la conduzione amministrativa della Associazione. Il segretario generale partecipa alle sedute degli organi della Associazione senza diritto di voto ed il suo operato può essere retribuito.

BENEMERITI

Art. 14

Presso l'Associazione può essere istituito l'Albo dei Benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano

contribuito al perseguimento dei fini statutari.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 15

Il controllo della gestione dell'Associazione può essere esercitato da un Collegio di revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali prenderanno automaticamente il posto dei revisori effettivi, che cessino di far parte del Collegio per una qualsiasi ragione. Il Collegio è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati. I revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
I Revisori esercitano le loro funzioni ai sensi degli artt. 2403 e 2403 bis del Codice Civile in quanto applicabili.
Ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti non spetta alcun compenso per il loro ufficio, salvo il rimborso delle spese che dovessero incontrare per l'espletamento del loro incarico.

Art. 16

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle direttamente connesse, ai sensi dell'art. 2 del presente statuto. E'vietata la distribuzione, anche indiretta, degli eventuali avanzi di gestione nonché di fondi, riserve, patrimonio durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.17

In caso di estinzione della Associazione per qualsiasi motivo tutto il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1966, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_11_1_DPR_40

Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2007, n. 040/Pres.

DPR 361/2000, art. 7. "Associazione contro il dolore Giuseppe Mocavero" – Trieste. Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE

VISTA la domanda del 23 novembre 2006, successivamente integrata con nota del 29 gennaio 2007, con cui il Presidente dell'"Associazione contro il dolore Giuseppe Mocavero", con sede a Trieste, ha chiesto l'approvazione dello statuto sociale ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
VISTI l'atto costitutivo dell'Associazione, approvato il 2 novembre 2005, e lo statuto come modificato, da ultimo, dall'assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 4 settembre 2006;
VISTI il verbale dell'originaria costituzione, a rogito del dott. Massimo Paparo, notaio in Trieste, rep. n. 94769, racc. n. 9579 ed il verbale della citata assemblea straordinaria, a rogito della dott. Paola Pasqua, notaio in Trieste, rep. n. 23840, racc. n. 3375, ivi registrato l'8 settembre 2006, al n. 4436/1;
VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza da cui risulta, in particolare, un patrimonio netto di valore pari a euro 30.000,00;
VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, ed in particolare l'art. 7 del medesimo;
RISCONTRATA la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello statuto

della predetta Associazione;
RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino l'Associazione come istituzione nel settore della solidarietà sociale;
RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTA l'assenza di osservazioni da parte della competente Direzione centrale salute e protezioni sociale;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

1. E' approvato lo statuto dell'"Associazione contro il dolore Giuseppe Mocavero", con sede a Trieste, costituita il 2 novembre 2005, nel testo deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati del 4 settembre 2006, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. L'Associazione acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_11_1_DPR_40_ALL

Statuto dell' "Associazione contro il dolore Giuseppe Mocavero" – Trieste

Art. 1 costituzione e denominazione

E' costituita una Associazione denominata "Associazione contro il dolore Giuseppe Mocavero", organizzazione non lucrativa di utilità sociale, di seguito indicata come l'Associazione.

Art. 2 oggetto e finalità

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L'unico scopo dell'Associazione è devolvere i fondi raccolti in beneficenza a favore di malati ed altre categorie di soggetti svantaggiati
E' fatto generale divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad esclusione di quelle direttamente connesse alle attività istituzionali, e di quelle a queste ultime accessorie in quanto integrative delle stesse.
Tutti i contributi versati all'associazione devono essere utilizzati per la realizzazione degli scopi statutari.

Art. 3 sede e durata

La sede dell'Associazione è in Trieste, Piazza San Giovanni numero 2 e ha durata illimitata.

Art. 4 patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio è così formato:
a) quote associative e contributi volontari degli associati;
b) contributi da enti pubblici e da altre persone fisiche e giuridiche;
c) erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 5 associati

Assumono la qualità di associati tutti coloro, persone fisiche, società, persone giuridiche, associazioni e enti, che ne condividono gli scopi e che vengono ammessi come tali dal Comitato direttivo, previa domanda motivata.
Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'atto costitutivo, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi dell'Associazione.
All'atto di ammissione, gli associati devono versare la quota associativa stabilita annualmente dal Comitato Direttivo.
Gli associati hanno inoltre l'obbligo di versare la quota associativa annuale ed ogni altro contributo richiesto dal Comitato Direttivo.
Gli associati che non esprimono per iscritto la propria intenzione di recedere dal rapporto associativo entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno sono considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della relativa quota annuale associativa e quanto richiesto a titolo di contributo dal Comitato Direttivo.
Il contributo associativo o la quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa

di morte e non è rivalutabile.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
E'espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per decesso, per esercizio del diritto di recesso, estinzione del soggetto o per esclusione.
L'associato può recedere dal rapporto associativo in qualunque momento; la dichiarazione di recesso va comunicata per iscritto al Comitato Direttivo a mezzo di lettera raccomandata e ha effetto immediato.
L'esclusione è assunta dal Comitato Direttivo con delibera motivata in caso di ritardo superiore a sei mesi nel versamento della quota associativa e/o del contributo richiesti dal Comitato Direttivo o per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quella della Associazione, o ancora nell'ipotesi in cui il socio non ottemperi alle disposizioni dell'atto costitutivo o ai regolamenti o alle delibere assembleari o alle decisioni del Comitato Direttivo.
Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato a mezzo di lettera raccomandata all'associato dichiarato decaduto presso il proprio domicilio; questi, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. In ogni caso al soggetto che perda la qualifica di socio non spetterà alcuna quota di rimborso.

Art. 7 organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:
– l'Assemblea degli associati;
– il Comitato Direttivo;
– il Presidente dell'Associazione;
– il Collegio dei Revisori.

Art. 8 assemblea degli associati

L'assemblea è costituita dagli associati ed è convocata dal Presidente tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica, da inviarsi agli associati presso il proprio domicilio almeno 7 (sette) giorni liberi prima della data dell'assemblea.
In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei voti.
In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati e delibera sempre a maggioranza semplice.
Per le modifiche relative all'atto costitutivo è tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.
Spetta all'Assemblea deliberare in merito:
– all'approvazione del bilancio;
– alla nomina del Comitato Direttivo;
– alla nomina del Collegio dei Revisori;
– all'approvazione e alla modificazione dell'atto costitutivo e dei regolamenti;
– ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e non può farsi rappresentare per delega.

Art. 9 Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di componenti variabile da tre a cinque. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente dell'associazione ed eventualmente un Vice presidente.
Qualora, durante il mandato, vengano a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, viene convocata l'Assemblea, che provvede ad eleggere i nuovi membri.
Qualora venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo, l'intero Comitato si intende decaduto.
Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti la gestione dell'Associazione, esclusi quelli che per legge o in base all'atto costitutivo sono riservati all'Assemblea.
Spetta al Comitato direttivo:
– redigere il bilancio annuale dell'associazione per poi sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
– fissare annualmente l'ammontare della quota associativa sulla base delle necessità e del funzionamento dell'Associazione;
– stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;

– nominare e revocare il Comitato Scientifico ed ogni altro organismo che sia ritenuto necessario per le attività dell'Associazione, con l'indicazione delle mansioni e degli eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, numero 460;
– il Comitato Scientifico, organo esterno all'Associazione, è formato da persone con idonee conoscenze scientifiche e può essere consultato quando si ritiene opportuno un parere tecnico/medico, seppur non vincolante, riguardo alla devoluzione del fondo di cui all'articolo 2;
– redigere il regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione; tale documento deve essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.
Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di tutti i suoi membri, può delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso. In tal caso, il Comitato Direttivo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega e può avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.
Dalla nomina a consigliere non consegue nessun compenso.

Art. 10 Presidente dell'Associazione

Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

Art. 11 Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea degli associati.
Si compone di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I revisori controllano la correttezza della gestione tenendo conto delle norme di legge e dell'atto costitutivo; redigono una relazione annuale da presentare agli associati in occasione della approvazione del Bilancio.

Art. 12 bilancio

L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Comitato Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio relativo all'anno precedente.
Gli eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati solo per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2.
Gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve e il capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, e neanche in caso di scioglimento dei singoli rapporti sociali, a meno che la destinazione a una specifica finalità o la distribuzione non sia imposta dalla legge o sia effettuata a favore di altre Onlus che per legge, atto costitutivo, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 13 estinzione dell'Associazione

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice Civile:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all'articolo 27 del Codice Civile.
In caso di estinzione della Associazione, il patrimonio va devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 14 rinvio ad altre disposizioni

Per tutto quanto non previsto dal presente atto costitutivo si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_11_1_DPR_42

Decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2007, n. 042/Pres.

DPR 361/2000, art. 2. Fondazione "Guido Morpurgo Tagliabue"

– Trieste – Approvazione di integrazioni e modificazioni statutarie.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.G.R. n. 0197/Pres. del 12 giugno 2000 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della Fondazione "Guido Morpurgo Tagliabue", con sede a Trieste, e ne è stato approvato lo statuto, le cui successive modifiche sono state approvate con D.P.Reg. n. 0289/Pres. del 21 settembre 2005;
VISTA la domanda del 20 novembre 2006, successivamente integrata con nota del 29 gennaio 2007, con cui il Presidente della predetta Fondazione ha chiesto la rettifica di alcune difformità tra il testo degli articoli 3, 6, 10 e 11 dello statuto allegato al decreto citato da ultimo e il testo dei medesimi articoli deliberati dal Consiglio di amministrazione della Fondazione nella seduta del 7 aprile 2005 e contenuti nell'atto pubblico a rogito dell'avv. Giovanni Pisapia, notaio in Trieste, rep. n. 72231, racc. 5222, ivi registrato il 14 aprile 2005 al n. 2007/1;
RILEVATO che le difformità sopra menzionate derivano da mero errore materiale in sede di trasmissione del supporto magnetico contenente il citato atto pubblico;
RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l'art. 2 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

1. In accoglimento all'istanza di cui in premessa, sono approvate le integrazioni e modificazioni degli articoli 3, 6, 10 e 11 dello statuto della Fondazione "Guido Morpurgo Tagliabue", con sede a Trieste, deliberato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione medesima nella seduta del 7 aprile 2005.
2. Il testo dello statuto, come integrato e modificato con il presente provvedimento, viene allegato al medesimo, di cui forma parte integrante e sostanziale, e produce effetti a seguito dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_11_1_DPR_42_ALL

Statuto della Fondazione Guido Morpurgo Tagliabue – Trieste

Art. 1

È costituita per volontà della dott.ssa Ernesta Morpurgo Tagliabue in memoria del defunto fratello prof. Guido Morpurgo Tagliabue una Fondazione denominata Fondazione Guido Morpurgo Tagliabue. La Fondazione ha sede in Trieste (TS), presso l'Università degli Studi di Trieste, Piazzale Europa numero 1.

Art. 2

La Fondazione non ha fini di lucro e si propone di incoraggiare lo studio della Filosofia, sia premiando laureati in Filosofia Teoretica od Estetica dell'Università degli Studi di Trieste sia concorrendo al finanziamento di borse di dottorato di ricerca in Filosofia o di borse per master o corsi di specializzazione post–lauream o di assegni di ricerca, relativi allo stesso settore disciplinare.

Art. 3

Per il perseguimento dei propri fini e per garantire il suo funzionamento, la Fondazione dispone di un patrimonio iniziale di euro 593.925,44 (cinquecentonovantatremilanovecento–venticinque/44), così come meglio precisato ed espresso in lire dalla lettera del 16 luglio 1999 del Credito Italiano – Agenzia n. 12 di Milano. Tale patrimonio, depositato sul conto corrente intestato alla «Fondazione Guido Morpurgo Tagliabue» presso l'Istituto Cassiere dell'Ateneo, potrà venire incrementato con le oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni effettuate da parte di Enti e/o privati, nonché dagli importi non utilizzati in sede di assegnazione per mancanza di candidati meritevoli o rifiuto dell'accettazione da parte dei candidati risultati vincitori.
Il Consiglio di amministrazione provvederà all'investimento delle risorse finanziarie della Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Art. 4

Sono Organi della Fondazione:

– il Consiglio di amministrazione;
– il Presidente;
– il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri così determinati:
– il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, con funzione di Presidente;
– il Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trieste;
– il Direttore amministrativo dell'Università degli Studi di Trieste o suo vicario;
– un Docente di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trieste nominato dalla stessa Facoltà tra i docenti titolari delle discipline di Filosofia Teoretica od Estetica;
– una persona scelta dalla costituente e in seguito cooptata dagli altri componenti del Consiglio.
I tre primi componenti rimarranno in carica per la durata del loro mandato; gli altri componenti rimarranno in carica per tre anni e potranno essere riconfermati.
I componenti il Consiglio di amministrazione prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Art. 6

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinariamente almeno due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario e/o opportuno ovvero ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.
La convocazione è fatta dal Presidente almeno cinque giorni prima della data della suddetta, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, con avviso da spedire anche ai revisori dei conti.
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed a votazione palese.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 7

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito Registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. La funzione di Segretario sarà affidata dal Presidente a uno degli altri membri del Consiglio o ad altra persona di sua fiducia.

Art. 8

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare il Consiglio di amministrazione:
– provvede alla gestione del patrimonio della Fondazione, di cui può promuovere l'incremento, secondo gli scopi indicati dal presente Statuto, con i più ampi poteri e senza limitazioni;
– predispone gli indirizzi programmatici e gli eventuali piani annuali e pluriennali per l'attuazione dei fini statutari;
– predispone gli eventuali regolamenti disciplinanti il funzionamento della Fondazione;
– predispone ed approva il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione.

Art. 9

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca il Consiglio di amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze; cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione; sottoscrive gli atti e quanto occorra per l'attuazione delle iniziative deliberate; vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione stessa; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria; adotta, in caso di urgenza, ogni opportuno provvedimento che verrà successivamente sottoposto a ratifica del Consiglio di amministrazione.

Art. 10

La gestione della Fondazione è controllata da un Collegio di revisori di conti composto da tre membri effettivi i quali resteranno in carica tre anni.
I Revisori dei conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità della Fondazione, redigeranno una relazione ai rendiconti annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Fondazione e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I Revisori dei conti possono, a loro discrezione, presenziare alle sedute del Consiglio di amministrazione.
I componenti del Collegio dei revisori dei conti vengono nominati dal Consiglio di amministrazione. I componenti del Collegio dei Revisori prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Art. 11

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l' 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Art. 12

Qualora la Fondazione non fosse in grado di funzionare il patrimonio residuo della stessa dovrà essere devoluto all'Università degli Studi di Trieste con l'impegno da parte di quest'ultima di continuare nello spirito di cui al superiore articolo 2, ma in maniera del tutto autonoma, l'onoranza del prof. Guido Morpurgo Tagliabue.
Per quanto non previsto si rinvia all'articolo 31 del Codice civile.

Art. 13

Il presente Statuto potrà essere modificato con deliberazione del Consiglio di amministrazione redatta per atto pubblico, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso, fatte salve le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 14

Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_11_1_DPR_43

Decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2007, n. 043/Pres.

DPR 361/2000, art. 7. "Fondazione ing. Marcello Urban e Maria Ehrl" onlus – Trieste. Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE

VISTA la domanda dell'1 settembre 2006, successivamente integrata con nota del 2 febbraio 2007, con cui il Presidente della "Fondazione ing. Marcello Urban e Maria Ehrl" onlus, con sede a Trieste, ha chiesto l'approvazione dello statuto sociale ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
VISTI l'atto costitutivo della Fondazione, redatto il 12 giugno 2006, e lo statuto ivi allegato;
VISTI il verbale di detta costituzione, a rogito della dott. Daniela Dado, notaio in Trieste, rep. n. 80343, racc. n. 7172, ivi registrato il 26 giugno 2006, al n. 3231/1;
VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza da cui risulta, in particolare, un patrimonio netto di valore superiore a euro 600.000,00;
VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, ed in particolare l'art. 7 del medesimo;
RISCONTRATA la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta Fondazione;
RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino la Fondazione come istituzione nel settore della istruzione e cultura;
RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTA l'assenza di osservazioni da parte della competente Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

1. E' approvato lo statuto della "Fondazione ing. Marcello Urban e Maria Ehrl" onlus, con sede a Trieste,

costituita il 12 giugno 2006, nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. La Fondazione acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_11_1_DPR_43_ALL

Statuto della Fondazione ing. Marcello Urban e Maria Ehrl – onlus – Trieste

Art. 1 costituzione e sede

Ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile è istituita – in attuazione delle disposizioni testamentarie della Signora Maria Ehrl ved. Urban – la Fondazione Onlus denominata "FONDAZIONE ING. MARCELLO URBAN E MARIA EHRL – ONLUS"
La Fondazione Onlus ha la propria sede presso l'Università degli Studi di Trieste, Piazzale Europa numero 1.

Art. 2 scopo della Fondazione Onlus

La Fondazione Onlus, che non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, si propone di assistere gli studenti meritevoli e meno abbienti iscritti o laureati nella Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Trieste, sia finanziando premi di studio, sia concorrendo al finanziamento di borse di studio o di borse di dottorato di ricerca in discipline ingegneristiche o di borse per master o corsi di specializzazione post–lauream o di assegni di ricerca relativi alle stesse discipline.

Art. 3 patrimonio della Fondazione Onlus

Il patrimonio della Fondazione Onlus, come risulta dall'atto costitutivo, potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, donazioni, eredità o lasciti in conformità alle vigenti disposizioni normative.
La Fondazione Onlus potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividono gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.
L'erogazione delle eventuali rendite che dovessero ritrarsi dal patrimonio della Fondazione Onlus, debbono essere impiegate per raggiungere lo scopo della stessa.
Il patrimonio della Fondazione Onlus è attualmente così composto:
– alloggio sito al piano seminterrato con giardino e due cantine della casa in Trieste civico numero 9 di Via dello Scoglio censito nel c.t. 1° della P.T. 75337 di Trieste, sub 2 in VERDE nel piano in atti tavolari sub G.N. 11382/04 con le congiunte 300/1000 p.i. del c.t. 1° della P.T. 75335 di Trieste;
– autorimessa sita al piano terra della casa in Trieste civico numero 11/1 di Via dello Scoglio censita nel c.t. 1° della P.T. 75338 di Trieste, sub 3 in GIALLO nel piano in atti tavolari sub G.N. 11382/04 con le congiunte 50/1000 p.i. del c.t. 1° della P.T. 75335 di Trieste;
All'Ufficio del Territorio di Trieste gli immobili sono censiti come segue:
– sezione V, foglio 13, particella 1292/5, subalterno 2, Via dello Scoglio, civico numero 9, piano S1, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 5, vani 6, Rendita Catastale Euro 867,65;
– sezione V, foglio 13, particella 1292/5, subalterno 3, Via dello Scoglio, civico numero 11/1, piano T, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 4, MQ 18, Rendita Catastale Euro 66,00;
– Euro 589.843,36 (cinquecentoottantanovemilaottocentoquarantatre virgola trentasei) – comprensivi di Euro 14.510,17 (quattordicimilacinquecentodieci virgola diciassette) corrispondenti al canone locativo riscosso in relazione all'abitazione sita in Via dello Scoglio n. 9/11 in Trieste – risultanti dal bilancio dell'Università degli Studi di Trieste;
– beni mobili – per un valore stimato di Euro 14.915,50 (quattordicimilanovecentoquindici virgola cinquanta).
La Fondazione Onlus provvede al conseguimento dei propri scopi con le rendite del proprio patrimonio e le eventuali ulteriori donazioni.
La rendita del patrimonio sarà impiegata nell'istituzione di più premi di studio da assegnarsi agli studenti meritevoli e meno abbienti iscritti o laureati nella Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Trieste, sia finanziando premi di studio, sia concorrendo al finanziamento di borse di studio o di borse di dottorato di ricerca in discipline ingegneristiche o di borse per master o corsi di specializzazione post–lauream o di assegni di ricerca relativi alle stesse discipline.
Qualora non vi fossero concorrenti meritevoli, oppure non venisse assegnato uno dei premi, il relativo capitale potrà essere utilizzato al fine di incrementare l'ammontare del fondo finalizzato al raggiungi-

mento dello scopo.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione Onlus, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 4 organi della Fondazione Onlus

Sono organi della Fondazione Onlus:
– il Presidente;
– il Vicepresidente;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 5 Presidente della Fondazione Onlus

Il Presidente della Fondazione Onlus è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente la carica di Presidente sarà ricoperta dal Magnifico Rettore pro tempore.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione Onlus di fronte ai terzi ed in giudizio.
Inoltre il Presidente:
– convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare;
– firma gli atti e quanto occorra per l'attuazione delle delibere degli organi;
– vigila sul regolare andamento dei servizi;
– cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
– provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
– adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendone al Consiglio di amministrazione nella riunione immediatamente successiva per la necessaria approvazione in sanatoria.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente impedito e ne esercita tutti i poteri.
In assenza del Presidente e del Vicepresidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal consigliere più anziano di età.

Art. 6 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque membri e precisamente:
– il Rettore pro tempore dell'Università degli Studi di Trieste;
– quattro Professori ordinari della Facoltà di Ingegneria, indicati dalla Facoltà stessa.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i membri designati possono essere riconfermati.
Al Consiglio di Amministrazione spetta:
– la determinazione dei programmi, delle priorità e l'attuazione degli obiettivi della Fondazione Onlus;
– l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo;
– l'approvazione e modifica dello Statuto e le modalità di stesura dei bandi relativi al raggiungimento dello scopo come riportato all'articolo 2 del presente statuto, determinando di volta in volta il numero e l'ammontare, anche in relazione alle rendite disponibili;
– la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.
Le funzioni di tutti i consiglieri sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 7 riunione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma almeno due volte all'anno in seduta ordinaria. Il Presidente può tuttavia convocare in qualunque momento riunioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri.
La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto, spedito anche via fax o via e–mail, almeno otto giorni prima della riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compone. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quelle riguardanti oneri a carico della Fondazione Onlus o modifiche allo statuto della medesima, che devono essere adottate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è redatto di volta in volta dal Segretario il verbale; questo viene trascritto in ordine cronologico su apposito registro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
La funzione di Segretario sarà affidata dal Presidente a uno degli altri membri del Consiglio o ad altra persona di sua fiducia.

Art. 8 Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili, e resta in carica tre anni. Alla scadenza del mandato i membri scaduti possono essere rinominati.
I Revisori verificano il conto consuntivo, l'inventario e lo stato patrimoniale annuale e ne fanno relazione al Consiglio di Amministrazione. Di ogni verifica collegiale redigono verbale.
Ove riscontrino irregolarità, i Revisori ne danno immediata comunicazione al Presidente della Fondazione Onlus.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno uno dei Revisori verrà nominato un sostituto che resterà in carica fino allo scadere del termine previsto per la durata in carica degli altri. La carica di Revisore è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Onlus, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione Onlus medesima.

Art. 9 esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo per l'anno seguente, ed entro il mese di aprile di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente.
Al conto consuntivo sono allegati, se necessario, l'inventario e lo stato patrimoniale aggiornati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 10 estinzione della persona giuridica

Qualora lo scopo della Fondazione Onlus debba ritenersi esaurito o divenuto impossibile da raggiungere o di scarsa utilità, o il patrimonio sia diventato insufficiente, l'Autorità governativa provvederà, ai sensi dell'articolo 28 del Codice Civile, alla trasformazione ovvero allo scioglimento della Fondazione Onlus medesima.
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione Onlus dovrà essere devoluto, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui al DPCM n. 329 del 21.3.2001, all'Università degli Studi di Trieste, quale Ente che persegue fini di pubblica utilità senza scopo di lucro.

Art. 11 norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_11_1_DPR_44

Decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2007, n. 044/ Pres.

DPR 361/2000, art. 7. Associazione "Scuola dell'infanzia Maria Immacolata" – Bannia di Fiume Veneto – Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE

VISTA la domanda del 6 novembre 2006, successivamente integrata con nota del 2 febbraio 2007, con cui il Presidente dell'Associazione "Scuola dell'infanzia Maria Immacolata", con sede a Bannia di Fiume Veneto (PN), ha chiesto l'approvazione dello statuto sociale ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
VISTI l'atto costitutivo dell'Associazione e lo statuto approvati dall'assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 9 giugno 2006;
VISTO il verbale di detta seduta, a rogito del dott. Gaspare Gerardi, notaio in Pordenone, rep. n. 47987, racc. n. 15407, ivi registrato il 19 giugno 2006, al n. 2059/1;
VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza da cui risulta, in particolare, un patrimonio netto di valore superiore a euro 270.000,00;
VISTI gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, ed in particolare l'art. 7 del medesimo;
RISCONTRATA la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta Associazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino l'Associazione come istituzione nel settore della solidarietà sociale;
RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTA l'assenza di osservazioni da parte della competente Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

1. E' approvato lo statuto dell'Associazione "Scuola dell'infanzia Maria Immacolata", con sede a Bannia di Fiume Veneto (PN), deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 9 giugno 2006, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. L'Associazione acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_11_1_DPR_44_ALL

Statuto della Associazione "Scuola dell'infanzia Maria Immacolata". Bannia di Fiume Veneto (UD).

COSTITUZIONE

Art. 1

E' costituita con sede in Bannia, piazza Enrico Fermi n. 10, comune di Fiume Veneto (PN) la scuola dell'infanzia denominata "Maria Immacolata" di seguito chiamata semplicemente Associazione. La scuola dell'infanzia è un ente non commerciale di tipo associativo. L'Associazione non ha scopo di lucro.
L'Associazione può aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali con decisione del Consiglio Direttivo che deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.

FINALITÀ

Art. 2

L'Associazione, nel rispetto del primario diritto–dovere dei genitori di educare i figli, intende radicare la propria proposta educativa, aperta a tutti, senza discriminazioni razziali, sociali economiche e religiose, nella concezione cristiana della vita, che genitori ed insegnanti si impegnano a rispettare in spirito di collaborazione.
Essa costituisce l'occasione per il concreto esercizio di diritti, personali e comunitari, di iniziativa sociale, di libertà educativa e religiosa, riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica italiana. Essa inoltre concorre, unitamente alle altre scuole dell'infanzia, alla realizzazione dell'obiettivo di uguaglianza sociale che si concretizza nella generalizzazione del servizio prescolare.
L'Associazione ha durata illimitata; essa si ispira ai principi cattolici e si conforma, nella sua organizzazione, ai valori democratici.
In particolare, essa persegue le seguenti finalità:
a) di intervento sociale, attraverso la gestione di una scuola dell'infanzia, nel settore dell'educazione ed istruzione dei bambini di ambo i sessi nell'età che precede l'inserimento nella scuola elementare, residenti nel comune di Fiume Veneto. L'eventuale ammissione di bambini non residenti nel comune di Fiume Veneto ed i criteri di inserimento sono normati da apposito regolamento. L'Associazione si propone di raggiungere le finalità del progetto educativo dando ampio spazio a tutti i campi di esperienza relativi ai nuovi orientamenti, soprattutto attraverso l'insegnamento qualificato ed aggiornato delle diverse discipline, attenendosi ai programmi ministeriali;
b) di erogazione di servizi educativi, didattici e formativi a favore di bambini e ragazzi in età scolare ad integrazione delle prestazioni erogate dalle scuole dell'obbligo;
c) di formazione ed aggiornamento per i docenti di questa scuola e di coloro che sono o volessero diventare docenti di scuole aventi le stesse finalità;
d) di formazione per genitori;
e) di inserimento di bambini con disabilità compatibilmente con le strutture dell'Associazione stessa. Nel caso specifico il Consiglio Direttivo delibera in merito caso per caso;
f) di collaborazione, anche in regime di convenzione, con altre istituzioni, fondazioni ed enti pubblici e privati per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;

g) di collaborazione ad ogni livello e di fornitura di servizi, anche in regime di conven zione, a favore di altre istituzioni ed enti pubblici e privati che si occupino, direttamente od indirettamente, di educazione, didattica, istruzione e formazione.
E' permesso lo svolgimento di attività marginali e connesse a quelle istituzionali purché compatibili e finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
La direzione didattica, educativa e l'insegnamento sono affidati anche ad una Congregazione di Suore individuata dal Consiglio Direttivo. Le religiose, destinate ad operare nella scuola, devono essere in possesso dei requisiti formali e sostanziali per svolgere l'attività a loro demandata.
La scuola dell'infanzia opera in armonia con le finalità e gli aspetti che la caratterizzano e che vengono esplicitati nel progetto educativo elaborato dalle associazioni di categoria alle quali la scuola stessa aderisce.

PATRIMONIO, RISORSE FINANZIARIE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
– da beni mobili, inventariati e non, acquisiti fino ad oggi;
– da tutti i beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
– da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
L'Associazione trae i suoi mezzi finanziari da:
– rendite derivanti dal patrimonio;
–contributi alle spese versati dai soci i cui figli partecipano alle attività dell'Associazione;
– quote associative annuali;
– contributi statali, di enti locali diversi, di singoli cittadini e di persone giuridiche pubbliche o private;
– oblazioni;
– ricavato di manifestazioni ed iniziative pubbliche o partecipazioni ad esse;
– ogni altra entrata che concorra ad aumentare l'attivo sociale.
L'Associazione può ricevere inoltre lasciti, eredità e donazioni di qualsiasi natura che vanno ad incrementare il patrimonio della stessa.
E' possibile l'abbinamento nella denominazione dell'Associazione con una sigla di ente o ditta privata a seguito di sponsorizzazione. L'abbinamento deve essere approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 4

E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Art. 5

L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Ad ogni effetto l'anno sociale corrisponde all'anno solare.
Entro sei mesi dopo la fine di ogni esercizio l'Assemblea dei Soci ne approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo.
Prima dell'inizio di ogni esercizio o comunque entro i primi sei mesi dal suo inizio l'Assemblea dei Soci ne approva il Rendiconto economico e finanziario preventivo.
I due rendiconti predisposti dal Consiglio Direttivo devono essere liberamente consultabili da ciascun socio nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea che delibera la loro approvazione.
In ogni caso ciascun socio ha diritto di prendere visione in ogni tempo dei libri sociali presso la sede dell'Associazione o comunque nel luogo in cui vengono custoditi.

SOCI

Art. 6

E' socio ordinario dell'Associazione il genitore esercente la patria potestà o il tutore che iscrive il minore alla scuola gestita dall'Associazione, la cui domanda di ammissione a socio viene accettata dal Consiglio Direttivo e che sia in regola con il pagamento della quota associativa annuale determinata dal Consiglio e ratificata alla prima Assemblea utile. La qualifica di socio ordinario si può mantenere anche successivamente all'abbandono da parte del bambino della scuola per limiti di età.

Fermo restando che per tutto quanto non previsto da questo comma è socio unicamente il genitore di cui al primo comma, il diritto di intervento e di parola alle assemblee dei soci spetta sia al genitore socio che all'altro genitore avente la patria potestà ed il diritto di voto può essere esercitato dal genitore socio oppure, in caso di sua assenza e senza formalità di delega, dall'altro genitore avente la patria potestà.
Sono soci ordinari, anche coloro che, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, dimostrino un concreto, sereno, costruttivo e continuativo interesse verso le finalità tipiche dell'Associazione, la cui domanda di ammissione a socio venga accettata dal Consiglio Direttivo e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
La partecipazione alla vita associativa non è temporanea e la sua continuità ed effettività è garantita nei confronti di tutti gli associati.

Art. 7

La qualifica di socio ordinario può perdersi per decesso, dimissioni, morosità o indegnità. Queste ultime vengono dichiarate, con provvedimento motivato, dal Consiglio Direttivo in occasione dell'Assemblea ordinaria annuale. L'indegnità viene dichiarata anche in caso di palese e prolungato disinteresse del socio alla vita associativa.
La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota associativa non è rivalutabile.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette a tredici membri, almeno due dei quali residenti nella frazione di Praturlone, eletti dall'Assemblea fra i soci ordinari. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni, fino all'approvazione del rendiconto consuntivo relativo al secondo anno successivo alla loro elezione.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano in qualità di uditori con diritto di parola ma senza diritto di voto:
– il direttore della scuola;
– due uditori indicati dal Consiglio Comunale di Fiume Veneto di cui uno espressione della maggioranza ed uno espressione della minoranza;
– un uditore indicato dalla Parrocchia "Santa Felicita e Perpetua" di Bannia.
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Gli uditori durano in carica quanto il Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni, decesso o allontanamento di un consigliere subentra il primo dei non eletti in graduatoria elettorale che rimane in carica fino alla scadenza naturale del consigliere sostituito.
Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno, fra i membri scelti tra i soci ordinari, un Presidente ed un Vicepresidente. Nomina altresì un Segretario anche al di fuori del Consiglio. Al Presidente spetta un'indennità di carica. Al Vice Presidente spetta un'indennità di carica pari ad un terzo di quella spettante al Presidente. Ai consiglieri ed agli uditori spetta un gettone di presenza in ragione della partecipazione alle adunanze del Consiglio. Al Segretario spetta un compenso per l'attività svolta. Le indennità di carica, i gettoni di presenza ed i compensi per gli organi amministrativi e di controllo vengono decisi dall'Assemblea dei Soci o dal Consiglio Direttivo salvo successiva ratifica dell'Assemblea. Ai membri del Consiglio Direttivo per la partecipazioni a riunioni, convegni e quant'altro sia di interesse per l'Associazione, spetta la sola rifusione delle spese effettivamente sostenute per viaggi e trasferte che devono essere debitamente documentate ed autorizzate.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo, al rendiconto preventivo ed all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal consigliere più anziano in età fra i presenti.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto apposito verbale, sottoscritto da chi lo ha presieduto e dal Segretario, raccolto in apposito fascicolo e custodito in originale presso l'Associazione.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo, se questo lo ritiene utile a maggioranza, potrà intervenire senza

diritto di voto, per le specifiche argomentazioni chiunque, invitato, possa dare un fattivo contributo tecnico al dibattito interno dell'organo amministrativo.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è investito, senza limitazioni, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede pure alla predisposizione dei rendiconti preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di tutto il personale operante all'interno della struttura, determinandone la retribuzione e può approvare uno o più regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati come per i dipendenti ed i collaboratori.
In ogni caso il Consiglio Direttivo è tenuto a rispettare i deliberati dell'Assemblea.

PRESIDENTE

Art. 12

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13

L'Assemblea dei Soci è sovrana nelle sue deliberazioni ed è organo fondamentale della vita associativa per i compiti di indirizzo, di interpretazione delle norme statutarie e di designazione dei membri degli altri organi sociali che le vengono affidati dallo statuto.
I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo annualmente per approvare i rendiconti, ed eventualmente più volte, qualora il Consiglio lo ritenga opportuno o necessario, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e mediante affissione all'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un decimo dei soci.
L'Assemblea, come anche il Consiglio, per ragioni di spazio od impedimenti legati alla struttura scolastica, può essere convocata anche fuori della sede sociale ma entro il territorio comunale.

Art. 14

L'Assemblea delibera sul rendiconto economico e finanziario consuntivo e sul rendiconto economico e finanziario preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti, sulle modifiche dello statuto, su quanto proposto dal Consiglio Direttivo e su quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 15

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Ogni socio può liberamente essere eletto negli organi amministrativi dell'Associazione. A ciascun socio spetta un solo voto che viene espresso secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.
A ciascun socio può essere attribuita una sola delega.

Art. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua mancanza dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente tra i soci presenti.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se necessari, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e di voto all'Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per deliberare la modifica dello statuto anche in seconda convocazione è richiesta la presenza della maggioranza degli associati oltre al voto favorevole della maggioranza dei voti presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

REVISORE DEI CONTI

Art. 18

La gestione contabile dell'Associazione è controllata da un Revisore dei Conti, eletto dall'Assemblea dei Soci, che rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio Direttivo.
Il Revisore accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione da allegare ai Rendiconti annuali, può accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.
Il Revisore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Al Revisore dei Conti è dovuto un compenso da stabilirsi con le modalità descritte nell'art. 9 del presente statuto.

SCIOGLIMENTO

Art. 19

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.
In caso di scioglimento è fatto espresso obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

Art. 20

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, sono sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio costituito da tre Probiviri, nominati dal Presidente pro tempore della F.I.S.M. Federazione Italiana Scuole Materne della Provincia di Pordenone e scelti tra soggetti estranei alla compagine associativa. Essi giudicano ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il loro lodo è inappellabile.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_11_1_DPR_45

Decreto del Presidente della Regione 2 marzo 2007, n. 45/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 2 "Società Velica di Barcola e Grignano associazione sportiva dilettantistica" – Approvazione del nuovo statuto sociale.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con D.P.G.R. n. 0109/Pres. del 12 aprile 1999 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione "Società Velica di Barcola e Grignano", con sede a Trieste, e ne è stato approvato lo statuto;
VISTA la domanda del 27 gennaio 2007, successivamente integrata con nota del 2 febbraio 2007, con cui il Presidente della predetta Associazione ha chiesto l'approvazione del nuovo statuto sociale deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati del 26 febbraio 2006, ai sensi del quale la predetta persona giuridica assume la nuova denominazione di "Società Velica di Barcola e Grignano associazione sportiva dilettantistica";
VISTI il verbale di detta assemblea, a rogito del dott. Luciano Pastor, notaio in Trieste, rep. n. 68009, racc. n. 21268, ivi registrato il 28 febbraio 2006 al n. 1086/1;
RILEVATO che le modifiche dello statuto sono dirette ad adeguare il medesimo alle mutate esigenze organizzative ed operative dell'Associazione, nonché alle nuove disposizioni legislative in materia di associazioni sportive dilettantistiche;
RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTA l'assenza di rilievi da parte della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace;
VISTO l'art. 2 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

DECRETA

1. E' approvato il nuovo statuto della "Società Velica di Barcola e Grignano associazione sportiva dilettantistica", con sede a Trieste, deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 26 febbraio 2006.
2. Il nuovo testo dello statuto allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, produce effetti a seguito dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_11_1_DPR_45_ALL

Statuto della "Società Velica di Barcola e Grignano associazione sportiva dilettantistica".

Art. 1 costituzione

È costituita a Trieste con Sede in Viale Miramare 32 la "Società Velica di Barcola e Grignano Associazione Sportiva Dilettantistica" riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 0109/Pres. del 12 aprile 1999.
Essa non ha fini di lucro.
La Società, con i suoi Soci, aderisce alla Federazione Italiana Vela.
La Società fa proprie le norme e le direttive del Coni e della FIV come disposto dal Consiglio nazionale del Coni con delibera n.1273/2004.
La durata della Società è illimitata.

Art. 2 scopi

Scopo della Società è promuovere, propagandare e diffondere lo sport della vela e sviluppare la cultura nautica in tutti i suoi aspetti, specie tra i giovani e gli appassionati.
In particolare la Società pone tra i suoi obiettivi:
a. organizzare corsi di vela per giovani e per adulti;
b. organizzare regate e manifestazioni sportive nautiche;
c. creare e gestire posti di ormeggio per imbarcazioni dei propri soci;
d. gestire la Sede e i vari impianti sociali con i relativi servizi;
e. organizzare incontri, manifestazioni culturali e ricreative, intrattenimenti e altre iniziative anche non strettamente legate alla pratica dello sport velico, quali la distribuzione di oggetti, pubblicazioni e messaggi promozionali al fine di diffondere e sostenere lo sport della vela.

Art. 3 Guidone sociale

Il Guidone sociale è a forma di fiamma di colore rosso con banda laterale bianca e reca al centro una croce bianca con le braccia verticali disposte a freccia. La parte rossa è orlata in nero e sul braccio orizzontale della croce campeggia in nero la sigla S.V.B.G.

Art. 4 anno sociale

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Art. 5 Soci

I Soci si suddividono nelle seguenti categorie:
1 Ordinari
2 Benemeriti
3 Onorari
4 Allievi
Sono Soci ordinari tutti i maggiorenni che entrano a far parte della Società. Sono Soci benemeriti coloro che, essendo già Soci ordinari, vengono nominati tali per particolari benemerenze nei confronti della Società dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata del dieci per cento dei Soci ordinari in regola con i canoni. Sono esenti dal pagamento dei canoni annuali.
Sono Soci onorari coloro che vengono nominati tali con la stessa procedura dei Soci benemeriti per benemerenze del tutto eccezionali. Possono acquisire il titolo di Socio onorario anche persone c che già non facciano parte della Società. Sono esenti dal pagamento dei canoni annuali e della quota di iscrizione.

Sono Soci allievi i giovani di età compresa tra i sei e i diciotto anni che frequentino i corsi di iniziazione alla vela o di perfezionamento nelle diverse attività sportive organizzate dalla Società, o svolgano attività agonistica.

Art. 6 ammissione

L'ammissione quale Socio ordinario può essere concessa alle persone che abbiano raggiunto la maggiore età.
La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, dovrà essere sottoscritta, in qualità di proponenti, da due soci che non devono far parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri in carica ed abbiano almeno cinque anni di anzianità di iscrizione alla Società.
La valutazione dei requisiti per l'ammissione a Socio è affidata al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo che si avvarrà di un preventivo esame da parte del Collegio dei Probiviri.
Per l'ammissione a Socio il richiedente dovrà ottenere l'approvazione di almeno quattro quinti dei consiglieri.
Consiglio Direttivo esaminerà le domande di ammissione dopo che queste siano state affisse all' Albo sociale per almeno 15 giorni e siano state valutate preventivamente dal Collegio dei Probiviri. I Soci che fossero a conoscenza di motivi, a loro giudizio validi, per rifiutare l'ammissione ad un aspirante Socio, sono tenuti a dame comunicazione al Collegio dei Probiviri o al Presidente della Società prima che la relativa domanda venga esaminata dagli organismi competenti.
È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Non possono essere riammessi Soci espulsi dalla Società né possono essere ammessi richiedenti già espulsi da altre Associazioni aderenti alla FIV.
I Soci allievi vengono ammessi dal Consiglio Direttivo su semplice domanda non controfirmata da Soci proponenti ma accompagnata da parere favorevole del Direttore sportivo. All'atto di ammissione il Socio allievo non è tenuto a versare alcuna quota di ingresso. Il canone annuale dovuto (tranne che per gli allievi dei Corsi Olimpia, che ne sono esenti) è pari al cinquanta per cento di quello fissato per i Soci ordinari.

Art. 7 dimissioni

Eventuali dimissioni dovranno pervenire con lettera R.R. al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno tre mesi sulla scadenza dell'anno sociale. I dimissionari sono tenuti a completare comunque il pagamento del canone per l'anno in corso.

Art. 8 diritti e doveri dei Soci

I Soci Ordinari, Benemeriti e Onorari hanno diritto di voto attivo e passivo, di frequentare la sede sociale e di fruire dei vari servizi anche con il coniuge o equiparato, con i figli minori di anni 18 e con i figli maggiori fino a 26 anni se hanno la qualifica di studente universitario, purché in regola con i canoni sociali.
I figli minori, quando non Soci allievi, possono frequentare la Sede sociale solo se accompagnati dai genitori. Il Socio è responsabile del comportamento e del rispetto delle norme sociali da parte dei propri familiari.
Con la domanda di ammissione i Soci si assumono l'obbligo di osservare lo Statuto e il Regolamento sociale, di mantenere un comportamento corretto in terra e in mare e di corrispondere i canoni sociali entro i termini stabiliti.
I Soci hanno il dovere di collaborare alla vita sociale e di accettare le cariche e gli incarichi che venissero loro proposti, salvo il caso di fondato impedimento.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento in caso di morte.

Art. 9 disciplina

I Soci che non uniformino il loro comportamento alle norme statutarie e a quelle stabilite dal Regolamento Sociale saranno:
- ammoniti verbalmente di fronte al Consiglio Direttivo;
- ammoniti per iscritto con esposizione del provvedimento all'Albo sociale;
- sospesi;
- radiati per morosità;
- espulsi.

Le modalità di applicazione dei provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Direttivo o di ricorso avverso gli stessi al Collegio dei Probiviri sono stabilite dal Regolamento Sociale.
Sull'espulsione, adottata solo per gravi motivi, si pronuncia in via definitiva l'Assemblea generale dei Soci.

Art. 10 controversie e clausola compromissoria

Qualsiasi controversia di carattere civile attinente o conseguente all'attività sociale e sportiva che

insorga tra Soci della Società Velica di Barcola - Grignano o tra Soci della stessa e Soci di altre Società affiliate alla FIV, purché relativa all'attività FIV, deve venire affidata al giudizio, mediante arbitrato irrituale, di un Collegio di tre componenti. Ciascuna parte interessata nominerà un arbitro. Il terzo arbitro, che fungerà da presidente del Collegio arbitrale, verrà nominato di comune accordo dai due arbitri designati dalle parti. In mancanza di accordo il caso verrà sottoposto al Collegio dei Probiviri della FIV.

Art. 11 Organi della Società

Sono Organi della Società:
- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio sindacale;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 12 Assemblea Generale

L'Assemblea Generale deve essere convocata ogni anno, entro febbraio, per adottare tutte le decisioni relative alla vita sociale. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.
Gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea e i documenti di bilancio devono essere affissi all'Albo sociale.
È valida in prima convocazione con la presenza di almeno della metà dei Soci aventi diritto al voto; in seconda con qualunque ne sia il numero. In apertura elegge il Presidente e il segretario dell'assemblea.
All'assemblea di inizio d'anno hanno diritto di parola e di voto i Soci in regola con i canoni al 31 dicembre dell'anno precedente.
Alla scadenza del mandato degli Organi Statutari elegge il Collegio degli Scrutatori e quindi il nuovo Consiglio Direttivo, il Collegio sindacale e il Collegio dei Probiviri.
Sentite e discusse le relazioni morale, finanziaria e sportiva discute ad approva il bilancio consuntivo sulla base della relazione del Collegio sindacale e il bilancio di previsione.
Apporta eventuali modifiche allo Statuto nel caso che il Consiglio Direttivo, oppure almeno un decimo dei Soci ordinari in regola con i canoni presentino una motivata proposta scritta al Presidente della Società. Le proposte di modifica dello Statuto dovranno essere affisse all'Albo sociale almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea generale. Di tali proposte si dovrà dare comunicazione nell'Ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea.
Le eventuali modifiche allo Statuto potranno essere decise dall'Assemblea in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
L'Assemblea generale provvede all'eventuale elezione dei Soci benemeriti e dei Soci onorari.
Su proposta del Consiglio Direttivo decide annualmente l'ammontare dei canoni.
Ogni Socio che partecipa all'Assemblea generale può rappresentare, purché provvisto di delega scritta, un solo altro Socio avente diritto.
L'Assemblea generale ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo a mezzo avviso postale semplice che dovrà essere spedito ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, e dovrà indicare luogo, data e ora di riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.
L'Assemblea generale straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo su iniziativa propria o su richiesta scritta, specificante la motivazione, firmata da almeno il dieci per cento dei Soci in regola con i canoni. A detta Assemblea hanno diritto di voto e di parola i Soci in regola con i canoni sociali.

Art. 13 elezione alle cariche sociali

In occasione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali i Soci disponibili a ricoprire incarichi sociali ne daranno comunicazione scritta al Collegio dei Probiviri, eventualmente indicando l'incarico che si candidano a ricoprire.
Il Collegio dei Probiviri è tenuto a compilare l'elenco dei candidati (in ordine alfabetico) e ad esporlo all'Albo sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
Sono eleggibili solo i Soci i cui nominativi sono compresi in tale elenco, che sarà riprodotto sulla scheda elettorale.
Al momento del voto ogni elettore potrà esprimere non più di nove voti per i componenti del Consiglio Direttivo, non più di quattro voti per il Collegio sindacale e non più di due voti per il Collegio dei Probiviri.

Art. 14 verifica dei poteri

Il Collegio dei Probiviri, con l'ausilio tecnico del segretario e del Tesoriere del Consiglio Direttivo, controllerà che tutti i Soci in regola con i canoni siano iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto e alla parola in Assemblea.
Tale elenco verrà trasmesso al Collegio degli Scrutatori.

Il Collegio degli Scrutatori è composto da cinque membri ed è eletto dall'assemblea dei Soci.
Prima dell'inizio delle operazioni elettorali controlla che le deleghe siano regolarmente firmate dai Soci aventi diritto al voto ma non presenti e provvede alla convalida e alla consegna delle schede elettorali.
Verifica la regolarità del voto, procede allo spoglio delle schede e si pronuncia su eventuali controversie.
Consegna l'elenco degli eletti al Presidente dell'Assemblea cui ne compete la proclamazione.

Art. 15 composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea generale dei Soci, è composto da undici membri che rimangono in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 16 attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo assume i poteri al momento della proclamazione dell'Assemblea che lo ha eletto.
Esso deve:
– eleggere tra i propri membri il Presidente e il Vicepresidente nominare il Segretario, il Tesoriere, il Direttore sportivo regate altomare, il Direttore sportivo settore giovanile, il Direttore mare, il Direttore sede e attività sociali, affidare ai rimanenti consiglieri incarichi particolari;
dare esecuzione alle deliberazioni adottate dall'Assemblea generale dei Soci;
– curare l'amministrazione;
– decidere sull'ammissione di nuovi Soci sentito il parere del Collegio dei Probiviri;
– compilare, adeguare e applicare il Regolamento sociale e i regolamenti interni che disciplinano la vita della Società rispettando rigorosamente lo spirito e la lettera dello Statuto;
– proporre all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto, l'ammontare dei canoni sociali e provvedimenti di natura straordinaria;
– adottare i provvedimenti disciplinari. Qualora in una controversia dovessero essere interessati uno o più componenti del Consiglio Direttivo le relative deliberazioni verranno prese senza il loro voto. Qualora la vertenza dovesse interessare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo il caso dovrà essere demandato al Collegio dei Probiviri;
dichiarare decaduti dal loro incarico a seguito di tre assenze consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, uno o più Consiglieri;
nominare i sostituti dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti o per qualsiasi altro motivo non più facenti parte del Consiglio Direttivo. A tale scopo verrà innanzi tutto verificata la disponibilità dei non eletti (nell'ordine del numero dei voti ottenuti) e in caso di loro rifiuto i sostituti verranno cooptati fra i Soci eleggibili che, a giudizio del Consiglio Direttivo stesso, siano in possesso dei requisiti adatti al ruolo;
convocare un' Assemblea generale per il rinnovo di tutte le cariche sociali elettive qualora risultasse decaduta o dimissionaria la maggioranza dei Consiglieri eletti. In tal caso i Consiglieri rimasti in carica dovranno provvedere solo all'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento della nuova Assemblea;
– preparare le relazioni per l'Assemblea generale dei Soci circa l'attività svolta, compilare i bilanci (consuntivo e preventivo) e proporre programmi per lo svolgimento del mandato.
– compiere ogni altro atto di ordinaria o straordinaria amministrazione non spettante all'Assemblea.

Art. 17 attribuzioni del Presidente della Società

Il Presidente rappresenta la Società, ne sottoscrive i documenti e sovrintende all'amministrazione.
In caso di impedimento o di assenza le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente e, in caso di assenza anche di questi, da altro membro designato dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 composizione e attribuzioni del Collegio Sindacale

Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci contemporaneamente al Consiglio Direttivo e restano in carica due anni.
Presidente del Collegio è il candidato che riceve il maggior numero di voti assembleari.
Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, sorveglia la gestione e la tenuta dei registri contabili, revisiona e firma il bilancio consuntivo accompagnandolo con una relazione.

Art. 19 composizione e attribuzioni del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci contemporaneamente al Consiglio Direttivo e resta in carica due anni. Elegge nel suo seno un Presidente.
Si esprime su controversie inoltrate dal Consiglio Direttivo o su ricorsi presentati da Soci. Valuta le domande di ammissione a Socio.

Art. 20 retribuzioni e compensi

Tutte le cariche sociali elettive non sono remunerate, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'assolvimento del mandato.

Art. 21 certificato di Guidone

Tutte le imbarcazioni di proprietà dei Soci dovranno essere iscritte nel registro della Società ed i loro proprietari sono tenuti ad essere in regola con le norme del Codice della navigazione.

Art. 22 Patrimonio sociale

Il Patrimonio sociale è formato da impianti, attrezzature, imbarcazioni, arredi, beni mobili e immobili acquistati dalla Società o pervenuti alla stessa per vie legali, donazioni, successioni e simili. Di tali beni il Consiglio Direttivo dovrà redigere annualmente l'inventario; la loro custodia, conservazione e manutenzione è affidata ai responsabili dei diversi settori e a tutti i Soci.
Non possono essere distribuiti anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, risorse o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 23 scioglimento della Società

Lo scioglimento della Società può essere deciso soltanto da un'Assemblea generale straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci iscritti alla Società ed aventi diritto al voto. In caso di scioglimento della Società l'eventuale residuo attivo della stessa dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 N° 662, e salve diverse destinazioni previste dalla legge.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_11_1_DAS_ AMB LLPP 213

Decreto dell'Assessore all'ambiente, lavori pubblici e protezione civile 22 febbraio 2007, n. 213

LR 21/1997 - Rideterminazione sulla base dell'indice ISTAT dell'ammontare dell'onere di coltivazione o ricerca in materia di attività estrattiva a favore dei comuni territorialmente interessati.

L'ASSESSORE

VISTO l'articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi) che prevede l'istituzione dell'onere di coltivazione o ricerca, diversificato per tipologia di materiali, come classificati dall'articolo 6 bis, comma 2, della legge regionale 35/1986, a favore delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate;
CONSIDERATO che l'onere di coltivazione o ricerca risulta essere a carico dei titolari delle autorizzazioni e deve essere versato annualmente al Comune sede dell'attività estrattiva, quale indennizzo dei disagi derivanti dall'esercizio della stessa;
RILEVATO che, ai sensi della citata legge regionale 21/1997, l'ammontare dell'onere di coltivazione o ricerca viene fissato con decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente (ora Assessore all'Ambiente e ai Lavori Pubblici), previa deliberazione della Giunta regionale;
CONSIDERATO che con l'articolo 27, comma 2, della legge regionale 3/2001 sono stati abrogati gli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 46/1986 con la conseguente soppressione del Comitato Tecnico Regionale la cui competenza in materia di attività estrattiva è stata attribuita, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 3701 del 24 novembre 2003, al Servizio Geologico della Direzione regionale dell'ambiente e dei lavori pubblici;
CONSTATATO che con decreto dell'Assessore all'Ambiente e ai Lavori pubblici 19 gennaio 2004, n. 22/ALP-E/33/21, è stato determinato l'onere di cui trattasi, diversificato per tipologia di materiale scavato;
VISTA la delibera della Giunta regionale di data 15 dicembre 2006, n. 3051, con la quale, in considerazione del lungo periodo di tempo ormai trascorso dall'emanazione del citato decreto assessorile, è stato rideterminato il valore dell'onere in questione, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, a decorrere dalla data dell'1 gennaio 2007;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, a decorrere dal 1 gennaio 2007, il valore dell'onere di coltiva-

zione o ricerca in materia di attività estrattiva, di cui all'articolo 7 della legge regionale 21/1997, a favore delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate, viene rideterminato come segue:

- Argilla per laterizi	euro/mc 0,19
- Pietre ornamentali	euro/mc 0,19
- Calcari, materie prime per cementi artificiali, carbonato di calcio, materiali speciali e diversi	euro/mc 0,62
- Sabbia e ghiaia	euro/mc 0,51

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia.
Trieste, 22 febbraio 2007

MORETTON

07_11_1_DAS_ RIS AGR 217

Decreto dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna 23 febbraio 2007, n. 217

LR 16/1988, art. 18. Sostituzione componente Commissione apistica provinciale di Udine.

L' ASSESSORE

VISTA la legge regionale 29.03.1988, n. 16, ed in particolare l'articolo 18;
VISTO il proprio decreto n. 1268 di data 31.03.2006 con il quale veniva ricostituita la Commissione apistica provinciale di Udine, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 639 di data 24.03.2006;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 299 di data 16.02.2007, con la quale veniva nominato il sig. Luciano ZUCCO, esperto apistico, quale componente della suddetta Commissione in sostituzione del sig. Fedele CANTONI;

DECRETA

1. La Commissione apistica provinciale di Udine, in conformità a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 299 di data 16.02.2007, risulta così composta:

Presidente:	il Presidente del Consorzio Apicoltori della Provincia di Udine, attualmente il p.a. Sandro BALDO;
Componenti:	sig. Luciano ZUCCO, esperto apistico;
	sig. Camillo COMUZZI, esperto apistico;
	sig. Luciano FORNASARI, apicoltore stanziale;
	sig. Moreno GREATTI, apicoltore stanziale;
	sig. Claudio MARZONA, apicoltore nomadista;
	dott. Glauco SQUECCO, dipendente del Dipartimento di prevenzione – Assistenza veterinaria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli";
Segretario:	il Segretario pro-tempore del Consorzio.

2. E' confermato quant'altro disposto con il precedente decreto n.1268 di data 31.03.2006.
Udine, 23 febbraio 2007

MARSILIO

07_11_1_DDC_LAV FOR 122

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 23 febbraio 2007, n. 122/LAVFOR

Avviso approvato con deliberazione n. 790/2005 per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.1. Piani formativi finalizzati al fabbisogno di aree produttive omogenee - distretti/settori. Fondo Sociale Europeo: Distretto per

lo sviluppo della zona industriale Ponterosso di San Vito al Tagliamento. Sospensione del Piano formativo denominato “Zona Industriale Ponterosso”.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 790 del 15 aprile 2005, integralmente pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 18 del 4 maggio 2005, con la quale è stato approvato l’Avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull’asse D, misura D.1;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate al suddetto provvedimento con deliberazioni n. 1509 del 24 giugno 2005 e n. 3264 del 12 dicembre 2005;

CONSIDERATO che il suddetto Avviso prevede - nell’ambito dell’Asse D – Promozione di una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile, dell’innovazione e dell’adattabilità nell’organizzazione del lavoro, dello sviluppo e dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia – misura D.1 – Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività della imprese, con priorità alle PMI - la presentazione di Piani formativi costituiti da più prototipi formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze professionali dei lavoratori operanti in aziende ricomprese nelle aree produttive di riferimento e della competitività delle imprese medesime;

CONSIDERATO che i suddetti prototipi formativi fanno riferimento, tra l’altro, alla sperimentazione a bando per l’attuazione di Piani formativi finalizzati al fabbisogno di aree produttive omogenee – distretti/settori;

VISTI i decreti n. 2899/LAVFOR del 7 dicembre 2005, n. 3002/LAVFOR del 29 dicembre 2005 e n. 2604/LAVFOR del 30 novembre 2006 con i quali si è provveduto ad approvare le graduatorie dei Piani formativi presentati a valere sul citato Avviso ed ad assicurarne la necessaria copertura finanziaria;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 2847 del 24 novembre 2006 - e successivo decreto n. 2604/LAVFOR del 30 novembre 2006 - è stato rideterminato il finanziamento complessivamente riconosciuto a ciascuno dei menzionati Piani formativi ed è stato, altresì, fissato al 30 novembre 2007 il termine ultimo per la conclusione delle attività ad essi riferite;

CONSIDERATO che a termini della Sezione IV, capo 2 Scheda Tecnica di Misura, punto 2.4 Soggetti proponenti del citato Avviso, “*I progetti costituenti il Piano formativo devono essere presentati da soggetti titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi della normativa vigente nell’ambito della macrotipologia C – Formazione continua e prima formazione per gli adulti. E’ ammessa la presentazione da parte dei suddetti soggetti anche in forma di raggruppamento. In tale eventualità il progetto deve indicare i soggetti partecipanti ed il capofila. La formale costituzione dell’associazione deve comunque essere anteriore all’avvio dell’attività formativa in senso stretto. Ciascun progetto proponente non può comunque presentare, in forma singola ovvero associata quale capofila, più di un Piano formativo per ciascuna delle aree omogenee individuate e comunque, complessivamente, non più di due Piani formativi. Il mancato rispetto di tale indicazione comporta l’esclusione dalla valutazione di tutti i Piani formativi presentati*.”

PRESO ATTO che in data 20 settembre 2005 è stato presentato un Piano formativo denominato “Zona Industriale Ponterosso” a cura del raggruppamento temporaneo appositamente costituito da PROMECON – Azienda Speciale CCIAA di Pordenone, ENAIP FVG e CONSORZIO per la Zona di Sviluppo Industriale Ponterosso;

PRESO ATTO, altresì, che l’individuata capogruppo PROMECON – Azienda Speciale CCIAA di Pordenone e l’ENAIP FVG erano all’epoca accreditati ai sensi della vigente normativa regionale nella macrotipologia C - Formazione continua e prima formazione per gli adulti;

PRECISATO che anche il citato Piano formativo denominato “Zona Industriale Ponterosso” è stato approvato ed ammesso a finanziamento;

DATO ATTO che in data 21 febbraio 2006 è stata regolarmente avviata l’attività relativa al Piano formativo denominato “Zona Industriale Ponterosso” e che ad oggi risultano essere stati avviati e regolarmente conclusi n. 10 prototipi formativi;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 144 del 22 gennaio 2007 la CONCENTRO - Azienda Speciale CCIAA di Pordenone ha dato comunicazione dell’intervenuto accorpamento – a decorrere dalle ore 24:00 del giorno 31 dicembre 2006 - di PROMECON - Azienda Speciale CCIAA di Pordenone ed altri enti camerali nel nuovo ente denominato, appunto, CONCENTRO - Azienda Speciale CCIAA di Pordenone;

PRESO ATTO, conseguentemente, che con deliberazione del 19 dicembre 2006 la Camera di Commercio di Pordenone ha stabilito la soppressione, tra gli altri, della PROMECON - Azienda Speciale CCIAA di Pordenone a decorrere dalle ore 24:00 del giorno 31 dicembre 2006 e che, pertanto, dal 1° gennaio 2007 non esiste più l’ente che la Direzione regionale della Formazione Professionale ora Direzione cen-

trale lavoro, formazione, università e ricerca aveva accreditato con decreto n. 1561/LAVFOR del 21 luglio 2004, riconoscendolo quale soggetto idoneo a gestire attività di formazione professionale finanziata con fondi pubblici;
PRESO ATTO che con decreto n. 97/LAVFOR del 19 febbraio 2007 è stata accertata nei confronti della PROMECON - Azienda Speciale CCIAA di Pordenone l'intervenuta decadenza dall'accreditamento a far data dal 1° gennaio 2007;
CONSIDERATO, conseguentemente, che per la somma di aspetti sopra descritti non può, al momento, proseguire l'attività relativa al citato Piano formativo denominato "Zona Industriale Ponterosso" posto che:
attualmente l'individuata capofila PROMECON - Azienda Speciale CCIAA di Pordenone non esiste più, essendo stata soppressa ed essendo confluita in un nuovo soggetto giuridico, la CONCENTRO - Azienda Speciale CCIAA di Pordenone, che ad oggi non è in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso di riferimento, trattandosi di ente non accreditato ai sensi della vigente normativa regionale;

- l'ENAIP FVG, pur essendo accreditato nei termini richiesti dal citato Avviso, riveste già il ruolo di capofila in due diversi raggruppamenti che hanno ottenuto l'approvazione dei rispettivi Piani formativi a valere sul medesimo Avviso e quindi, proprio a termini dell'Avviso stesso, non potrebbe, comunque, rivestire il ruolo di capofila in un ulteriore raggruppamento;
- l'ulteriore soggetto partecipante al raggruppamento relativo al Piano formativo in esame – il CONSORZIO per la Zona di Sviluppo Industriale Ponterosso – non è un ente accreditato ai sensi della vigente normativa regionale;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del Regolamento recante la disciplina dell'accreditamento delle sedi operative degli enti di formazione professionale, emanato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti possono presentare la domanda di accreditamento in qualunque momento, con modalità a sportello;
VALUTATO l'interesse dell'Amministrazione Regionale a consentire, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di riferimento, la piena realizzazione dei Piani formativi approvati coi citati decreti allo scopo di corrispondere al fabbisogno formativo di aree produttive omogenee a livello settoriale o territoriale nell'ambito della Regione, quale rappresentato nei Piani formativi medesimi, nonché – in virtù del principio di economicità dell'azione amministrativa - allo scopo di non vanificare l'importante attività posta in essere dai competenti uffici per consentire la presentazione, l'approvazione e la gestione dei Piani formativi in parola;
PRESO ATTO che la CONCENTRO - Azienda Speciale CCIAA di Pordenone, in data 16 febbraio 2007 ha presentato apposita domanda di accreditamento;
RITENUTO che, essendo stato fissato al 30 novembre 2007 il termine ultimo per la conclusione delle attività riferite ai citati Piani formativi, sussiste, al momento, il margine temporale sufficiente per sospendere la realizzazione delle attività riferite al Piano Formativo denominato "Zona Industriale Ponterosso", allo scopo di verificare il possesso – da parte della CONCENTRO - Azienda Speciale CCIAA di Pordenone – dei requisiti previsti dal menzionato Regolamento in materia di accreditamento;
PRECISATO che a seguito delle verifiche sulla citata domanda di accreditamento si procederà, altresì, ad accertare la sussistenza delle condizioni che legittimino la CONCENTRO - Azienda Speciale CCIAA di Pordenone a subentrare alla PROMECON – Azienda Speciale CCIAA di Pordenone in qualità di capofila nel menzionato raggruppamento, in quanto "naturale prosecuzione" della PROMECON medesima, fermo restando che trattasi di soggetto giuridico nuovo e diverso;
PRECISATO che l'Amministrazione Regionale si riserva di valutare l'opportunità di revocare l'approvazione del Piano Formativo denominato "Zona Industriale Ponterosso", nel caso le verifiche sulla citata domanda di accreditamento palesino la mancanza dei prescritti requisiti in capo alla CONCENTRO - Azienda Speciale CCIAA di Pordenone, ovvero, nel caso in cui i tempi richiesti dall'iter istruttorio risultassero incompatibili con la piena e proficua realizzazione delle attività rientranti nel Piano formativo medesimo, non consentendo il completamento delle iniziative in parola entro il prescritto termine del 30 novembre 2007;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le attribuzioni del Direttore centrale;

DECRETA

Per le suesposte considerazioni, che qui si richiamano in toto:
1. E' sospeso il Piano formativo denominato "Zona Industriale Ponterosso", presentato dal raggruppamento temporaneo appositamente costituito da PROMECON – Azienda Speciale CCIAA di Pordenone, ENAIP FVG e CONSORZIO per la Zona di Sviluppo Industriale Ponterosso; a peso dell'Avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.1, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 790 del 15 aprile 2005.

2. La Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca si riserva la facoltà di revocare il Piano formativo di cui all'articolo 1, nel caso in cui i tempi dell'istruttoria avviata sulla domanda di accreditamento presentata dalla CONCENTRO - Azienda Speciale CCIAA di Pordenone si protraggano tanto da risultare incompatibili con la piena e proficua realizzazione delle attività rientranti nel Piano formativo medesimo, non consentendo il completamento delle iniziative ad esso riferite entro il termine del 30 novembre 2007 prescritto con deliberazione n. 2847 del 24 novembre 2006.
3. La Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca si riserva, altresì, la facoltà di revocare il Piano formativo di cui all'articolo 1 nel caso in cui nel corso dell'iter istruttorio sulla domanda di accreditamento presentata dalla CONCENTRO - Azienda Speciale CCIAA di Pordenone non sia dimostrato il possesso, da parte della medesima, dei requisiti prescritti dal vigente Regolamento regionale in materia di accreditamento, ovvero, nel caso in cui non venga accertato il fatto che detta Azienda .è la "naturale prosecuzione" della PROMECON - Azienda Speciale CCIAA di Pordenone e, in quanto tale, risulti idonea a subentrare a quest'ultima in qualità di capofila per la realizzazione del Piano formativo di cui all'articolo 1.
4. Non potranno essere riconosciute le spese relative alle attività riferite al Piano formativo denominato "Zona Industriale Ponterosso", eventualmente realizzate dal 1° gennaio 2007, data in cui risulta già soppressa la PROMECON – Azienda Speciale CCIAA di Pordenone, sino alla data del decreto con cui eventualmente si autorizzerà il riavvio del Piano formativo in parola.
Trieste, 23 febbraio 2007

RAMPONI

07_11_1_DDC_LAV FOR 193

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 27 febbraio 2007, n. 193/LAVFOR

Approvazione della graduatoria per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di un Programma integrato di servizi informativi, di accoglienza, formativi e di accompagnamento a favore di imprenditori e di dirigenti di piccole e medie imprese e microimprese collocate sul territorio del Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO l'articolo 8, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), che prevede interventi dell'Amministrazione regionale a sostegno della formazione imprenditoriale da disciplinare attraverso l'adozione di un regolamento finalizzato alla individuazione delle tipologie di attività ammissibili e dei relativi termini e modalità di attivazione delle attività medesime;
VISTO il Regolamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di un Programma integrato di servizi informativi, di accoglienza, formativi e di accompagnamento a favore di imprenditori e di dirigenti di piccole e medie imprese e microimprese collocate sul territorio del Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Regione di data 24 ottobre 2006 n. 0325/Pres. (di seguito Regolamento), a fronte del quale sono state presentante, entro il termine di cui all'articolo 14, due candidature con relative proposte di Programma, una da parte del costituendo raggruppamento temporaneo composto da Consorzio MIB School of Management (capofila), Formindustria, BIC – Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia e Agenzia per lo Sviluppo Economico della Montagna – AGEMONT S.p.A., l'altra da parte del costituendo raggruppamento temporaneo composto da Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (capofila), Politecnico di Torino/Dipartimento Sistemi di Produzione ed Economia dell'Azienda, Consorzio Arpa, IRES FVG – Istituto di Ricerche Economico Sociali del Friuli Venezia Giulia, MIT – Massachusetts Institute of Technology, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, SKILLAB srl – Centro di valorizzazione risorse umane, E.N.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA e IAL FRIULI VENEZIA GIULIA;
VISTO il proprio decreto di data 11 dicembre 2006, n. 2669, con il quale è stata costituita la Commissione per la valutazione ex ante delle candidature e delle relative proposte di Programma;
VISTO il verbale delle sedute di data 14 dicembre 2006, 18 dicembre 2006, 5 febbraio 2007 e 6 febbraio 2007 della Commissione di cui sopra;
PRESO ATTO che, in base al verbale di cui sopra:
a) entrambe le sopra citate proposte di Programma sono risultate ammissibili ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento;

b) i piani di informazione e sensibilizzazione, costituenti parte dei Programmi di cui alla lettera a), sono risultati ammissibili ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento;
c) tutti i prototipi formativi su cui si articolano i piani formativi, costituenti parte dei Programmi di cui alla lettera a), sono stati valutati e hanno raggiunto la soglia minima di punteggio fissata dall'articolo 8, comma 3, del Regolamento per l'utile inserimento in graduatoria;
d) le modalità di realizzazione delle fasi di accoglienza e accompagnamento previste dai piani formativi, costituenti parte dei Programmi di cui alla lettera a), sono risultate ammissibili ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento;
RITENUTO, in base alla valutazione ex ante effettuata dalla Commissione sopra menzionata e risultante dal verbale di cui sopra, di formare la seguente graduatoria ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 8, del Regolamento:
1. costituendo raggruppamento temporaneo composto da Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (capofila), Politecnico di Torino/Dipartimento Sistemi di Produzione ed Economia dell'Azienda, Consorzio Arpa, IRES FVG – Istituto di Ricerche Economico Sociali del Friuli Venezia Giulia, MIT – Massachusetts Institute of Technology, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, SKILLAB srl – Centro di valorizzazione risorse umane, E.N.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA e IAL FRIULI VENEZIA GIULIA: punti 50,17;
2. costituendo raggruppamento temporaneo composto da Consorzio MIB School of Management (capofila), Formindustria, BIC – Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia e Agenzia per lo Sviluppo Economico della Montagna – AGEMONT S.p.A.: punti 40,79;
RITENUTO di approvare la graduatoria di cui sopra;
RITENUTO, ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del Regolamento di individuare quale soggetto attuatore del Programma il costituendo raggruppamento temporaneo composto da Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (capofila), Politecnico di Torino/Dipartimento Sistemi di Produzione ed Economia dell'Azienda, Consorzio Arpa, IRES FVG – Istituto di Ricerche Economico Sociali del Friuli Venezia Giulia, MIT – Massachusetts Institute of Technology, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, SKILLAB srl – Centro di valorizzazione risorse umane, E.N.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA e IAL FRIULI VENEZIA GIULIA, collocato al primo posto della graduatoria di cui sopra;
RITENUTO di provvedere alla prenotazione dell'importo di euro 1.650.000,00 a carico dell'UPB 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007 – 2009 – capitolo 8481;
EVIDENZIATO che la gestione dell'iniziativa rientra nella competenza del Direttore del Servizio lavoro;
RITENUTO di autorizzare il Direttore del Servizio lavoro a stipulare con il soggetto attuatore la convenzione di cui all'articolo 11 del Regolamento;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa:
1. È approvata la seguente graduatoria per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di un Programma integrato di servizi informativi, di accoglienza, formativi e di accompagnamento a favore di imprenditori e di dirigenti di piccole e medie imprese e microimprese collocate sul territorio del Friuli Venezia Giulia, formata ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 8, del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione di data 24 ottobre 2006 n. 0325/Pres. (di seguito Regolamento):
1. costituendo raggruppamento temporaneo composto da Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (capofila), Politecnico di Torino/Dipartimento Sistemi di Produzione ed Economia dell'Azienda, Consorzio Arpa, IRES FVG – Istituto di Ricerche Economico Sociali del Friuli Venezia Giulia, MIT – Massachusetts Institute of Technology, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, SKILLAB srl – Centro di valorizzazione risorse umane, E.N.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA e IAL FRIULI VENEZIA GIULIA: punti 50,17;
2. costituendo raggruppamento temporaneo composto da Consorzio MIB School of Management (capofila), Formindustria, BIC – Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia e Agenzia per lo Sviluppo Economico della Montagna – AGEMONT S.p.A.: punti 40,79;
2. È individuato, ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del Regolamento, quale soggetto attuatore del Programma il costituendo raggruppamento temporaneo composto da Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (capofila), Politecnico di Torino/Dipartimento Sistemi di Produzione ed Economia dell'Azienda, Consorzio Arpa, IRES FVG – Istituto di Ricerche Economico Sociali del Friuli Venezia Giulia, MIT – Massachusetts Institute of Technology, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, SKILLAB srl – Centro di valorizzazione risorse umane, E.N.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA e IAL FRIULI VENEZIA GIULIA, collocato al primo posto della graduatoria di cui al punto 1.;
3. È autorizzata la spesa complessiva di euro 1.650.000,00, che si prenota a carico dell'UPB 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007 – 2009 – capitolo 8481;
4. La gestione dell'iniziativa rientra nella competenza del Direttore del Servizio lavoro;

5. Il Direttore del Servizio lavoro è autorizzato a stipulare con il soggetto attuatore la convenzione di cui all'articolo 11 del Regolamento;
6. Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 27 febbraio 2007

RAMPONI

07_11_1_DDS_VAL IMP 248

Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale 27 febbraio 2007, n. 248/VIA 259

LR 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di adeguamento progettuale della coltivazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "Bivio Paradiso", Comune di Castions di Strada, località Bivio Paradiso (UD). Proponente: SCAMA Snc di Acco Umberto e Mercante Anna di Portogruaro. Provvedimento di individuazione delle autorità.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;
VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996;
VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;
VISTA l'istanza depositata in data 28 luglio 2006 con la quale la Ditta S.C.A.M.A snc di Acco Umberto e Mercante Anna di Portogruaro (VE) ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativamente al progetto di adeguamento progettuale della coltivazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "Bivio Paradiso", Comune di Castions di strada, località Bivio Paradiso (UD);
VISTO l'annuncio di deposito, pubblicato sul quotidiano "Messaggero Veneto" edizione di Udine, in data 04 settembre 2006, trasmesso in data 05 settembre 2006;
VISTO l'art. 13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;
RICORDATO che con decreto n. AMB/ 635 /SCR/30 dd. 16.07.2002 era stato stabilito che l'iniziativa in argomento, dopo essere stata sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, prevista dal precitato D.P.R. 12 aprile 1996, deve essere assoggettata alla procedura di valutazione di impatto ambientale;
VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Castions di Strada (UD);
RILEVATO che non risultano pervenute istanze da parte del pubblico interessato;
RILEVATO pertanto che risultano Enti interessati alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento il Comune di Castions di Strada, in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, i Comuni di Bertiolo, Codroipo, Mortegliano, San Vito al Tagliamento, Talmassons e Valvasone in relazione alla viabilità, la Provincia di Udine in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, la Provincia di Pordenone in relazione alla viabilità, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto competente in materia di tutela del paesaggio;
VISTO il primo comma dell'art. 13 della ricordata L.R. 43/1990;

DECRETA

1. In base all'art.13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto di adeguamento progettuale della coltivazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "Bivio Paradiso", Comune di Castions di

strada, località Bivio Paradiso (UD), presentato dalla Ditta S.C.A.M.A snc di Acco Umberto e Mercante Anna, gli Enti di seguito indicati:
– Comune di Castions di Strada;
– Comune di Bertiolo;
– Comune di Codroipo;
– Comune di Mortegliano;
– Comune di San Vito al Tagliamento;
– Comune di Talmassons;
– Comune di Valvasone;
– Provincia di Udine;
– Provincia di Pordenone;
– Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli";
– Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto;
2. A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.
3. Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, via Giulia, 75/1, Trieste e presso la Segreteria dei Comuni di Castions di Strada, Bertiolo, Codroipo, Mortegliano, San Vito al Tagliamento, Talmassons e Valvasone sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.
4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 27 febbraio 2007

CARTAGINE

07_11_1_DGR_340

Deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2007, n. 340

Assistenza primaria pediatrica a favore dei minori di anni 14 figli di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la legge 27.5.1991, n. 176, "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989", prevede, all'art. 24:

- "*gli Stati riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi* (comma 1)"
- "*gli Stati (…) adottano ogni adeguato provvedimento per: b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie* (comma 2)";

RILEVATO che il decreto legislativo 25.7.1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", prevede, all'art. 35, comma 3, che "*ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane (…); b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.1989 (…)*";

VISTO il D.P.R. 31.8.1999, "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D. Lgs 25.7. 1998", che prevede:

- all'art. 28, comma 1, lett. c), il rilascio del permesso di soggiorno "*per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lett. d) del testo unico (in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla data di nascita del figlio cui provvedono;)*";
- all'art. 43, comma 3, l'attribuzione di *un codice regionale a sigla STP (straniero temporaneamente presente), (…) che identifica l'assistito per tutte le prestazioni, di cui all'art. 35, comma 3, del Testo unico;*

RILEVATO che la Direzione centrale salute e protezione sociale, con nota prot. 25072/Amm, del 18.12.2000, ha fornito, alle strutture del Servizio sanitario regionale, indicazioni operative per l'attribu-

zione del precitato codice STP e sulla validità del medesimo;
VISTE:
- la D.G.R. 29.7.2002, n. 2747 "Provvedimenti urgenti in materia sanitaria", con la quale sono state individuate le linee di intervento necessarie per l'attuazione del DPCM 29.11.2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" (LEA);
- la D.G.R. n. 2391, del 17.9.2004, "Osservatorio regionale per la salute dei migranti", che ha attribuito al predetto organismo, fra le altre, la funzione di monitoraggio della situazione sanitaria e sociale, in riferimento alla popolazione immigrata, nonché degli interventi attuati dagli enti del servizio sanitario regionale e dagli ambiti socio-assistenziale, al fine della diffusione omogenea delle prassi più efficaci;

ATTESO che la legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 "Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati", all'art. 23, comma 2, recepisce, in ambito regionale, i principi di cui al precitato D. Lgs. n. 286/1998;
RILEVATO che il Piano regionale integrato per l'immigrazione per il triennio 2006 – 2008, adottato con D.G.R. 12.10.2006, n. 2402, si propone, fra gli obiettivi prioritari attinenti all'area sanitaria, il potenziamento degli interventi nell'area materno infantile;
CONSIDERATO che, nell'ambito delle attività delle strutture sanitarie regionali, nonché del "Gruppo di lavoro per la realizzazione di un progetto mirato alla tutela e promozione della salute della donna e del bambino", costituito a supporto dell'anzidetto Osservatorio, è stato rilavata una assistenza sanitaria di base disomogenea e inadeguata per i minori stranieri temporaneamente presenti (STP);
ATTESO che le maggiori criticità individuate sono le seguenti: accessi impropri al pronto soccorso; carenza di interventi di prevenzione (screening, bilanci di salute, valutazione dello sviluppo psico-fisico); carenza di interventi di educazione alla salute (indicazione dei rischi per l'età, consigli sulle problematiche alimentari e nutrizionali);
VALUTATA la necessità di garantire a tutti i minori di anni 14, comunque presenti sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia, in possesso del codice STP, l'assistenza sanitaria di base, tramite l'accesso al pediatra di libera scelta;
VISTO l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, stipulato ai sensi dell'art. 8, del D. Lgs. n. 502/1992, e successive modifiche, reso esecutivo il 15.12.2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136, del 14.6.2006;
RITENUTO che:
- le prestazioni dei pediatri di libera scelta, nei confronti dei minori in possesso del precitato codice STP, possano configurarsi quali visite occasionali, ai sensi dell'art. 56, del su menzionato Accordo;
- le medesime prestazioni possano essere compensate con le tariffe e secondo le modalità previste, rispettivamente, dai commi 3 e 4, del precitato art. 56, dell'Accordo;
- le Aziende sanitarie regionali debbano corrispondere, al pediatra interessato, ai sensi del comma 5, del medesimo art. 56, dell'Accordo, i compensi connessi allo svolgimento delle predette visite occasionali;

CONSIDERATO che il numero totale dei minori di anni 14 STP, presenti in Regione al 31.12.2006, secondo i dati forniti dall'INSIEL, ammonta a 57 unità;
VALUTATO che - ipotizzando un numero massimo di 5 visite annuali per ogni minore, delle quali 4 ambulatoriali e 1 domiciliare, tenendo, altresì, conto delle tariffe di cui all'anzidetto ACN (€ 25,00 per la visita ambulatoriale e € 35,00 per la visita domiciliare) – il costo complessivo per il Sistema sanitario regionale può essere stimato in € 7.695,00 annue;
PRECISATO che i pediatri di libera scelta convenzionati devono segnalare alle competenti strutture socio – sanitarie territoriali e ospedaliere gli eventuali bisogni socio – sanitari riscontrati nelle visite pediatriche occasionali;
RITENUTO che gli oneri derivanti dal presente provvedimento dovranno essere sostenuti dalle Aziende sanitarie della Regione, competenti per territorio, nell'ambito del finanziamento indistinto, annualmente assegnato alle medesime e destinato alle attività istituzionali;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla salute ed alla protezione sociale,
all'unanimità,

DELIBERA

1. I pediatri di libera scelta convenzionati dovranno effettuare le visite ambulatoriali e domiciliari anche favore dei minori di anni 14 in possesso del codice STP;
2. I pediatri di libera scelta convenzionati che effettueranno le visite occasionali a favore dei minori di cui sopra, saranno compensati con gli importi e secondo le modalità previste, rispettivamente, dai commi 3 e 4, dell'art. 56, dell'Accordo collettivo nazionale di cui in premessa.
3. I bisogni socio – sanitari, riscontrati nelle viste pediatriche occasionali, saranno segnalati, dai pediatri di libera scelta convenzionati, alle competenti strutture socio – sanitarie territoriali e ospedaliere;

4. Gli oneri connessi alle visite pediatriche occasionali a favore dei minori di anni 14 in possesso del codice STP, stimati in € 7.695,00 annui, saranno sostenuti dalle Aziende sanitarie della Regione, competenti per territorio, nell'ambito del finanziamento indistinto, annualmente assegnato alle medesime e destinato alle attività istituzionali.
5. La Direzione centrale salute e protezione sociale provvederà ad impartire alle Aziende sanitarie le indicazioni inerenti all'applicazione del presente provvedimento.
6. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_11_1_DGR_341

Deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2007, n. 341

DLgs 368/1999, art. 25 "Approvazione del bando di pubblico concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativo agli anni 2007-2010".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 attuativo della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277 attuativo della direttiva 2001/19/CE ed, in particolare, l'art. 25 che stabilisce che le Regioni e le province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema;
PRESO ATTO che:
- il Decreto del Ministero della salute dd. 07 marzo 2006 contiene i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale;
- la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta dell'8 febbraio 2007 ha approvato il bando per il concorso relativo all'anno 2007;
- il suddetto decreto ministeriale, contenente i principi fondamentali, prevede, tra l'altro, quanto segue:
- le Regioni e le Province Autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, in relazione alle proprie esigenze ed alle necessità formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni, i bandi di concorso per l'ammissione ai Corsi triennali di Formazione Specifica in Medicina Generale;
- i bandi conterranno tutti le medesime disposizioni, concordate tra le Regioni e le Province Autonome;
- i contingenti da ammettere annualmente ai corsi sono determinati dalle Regioni e Province Autonome nell'ambito delle risorse disponibili e dei limiti concordati con il Ministero della Salute;
- i bandi vengono pubblicati in forma integrale sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione o Provincia Autonoma e successivamente per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami;
- il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di concorso decorre dalla data di pubblicazione sulla predetta Gazzetta Ufficiale;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana viene successivamente pubblicato in estratto l'avviso del giorno e dell'ora delle prove di esame, almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle stesse;
- il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora per ciascuna Regione o Provincia Autonoma, stabilite d'intesa con il Ministero della Salute, consisterà in una prova scritta, conforme per tutte le Regioni, formata da quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica;
- i quesiti della prova concorsuale saranno formulati da Commissioni formate al massimo da sette esperti, di cui sei designati dalla Conferenza delle Regioni, individuati a rotazione secondo il criterio della rappresentatività territoriale, ed uno dal Ministero della Salute, nominati tra medici di Medicina Generale, professori universitari ordinari di Medicina Interna o discipline equipollenti e da direttori di struttura complessa;
- le attività di supporto alla Commissione che predispone le prove di esame sono fornite dalla competente Direzione Generale del Ministero della Salute;
RITENUTO di dover rispettare il termine del 28 febbraio di cui al citato D. Lgs. 368/99 e successive

modifiche, per l'emanazione del bando di concorso per l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale, relativo all'anno 2007;

RITENUTO, inoltre, di adottare il testo del bando di concorso condiviso tra le Regioni e le Province Autonome nella seduta della Commissione Salute del 17 gennaio 2007, al fine di garantire la disciplina unitaria del sistema a livello nazionale;

PRESO ATTO che:

– la determinazione del fabbisogno formativo regionale delle professioni sanitarie e delle lauree specialistiche, dei medici e delle specializzazioni mediche, per l' anno accademico 2007/2008, ai sensi dell'art. 6 ter, del Decreto Legislativo 502/92 e successive modifiche, è stata comunicata, con nota prot. 2634, del 30.1.2007, alla Segreteria della Commissione Salute;

– la su menzionata nota individua un fabbisogno di n. 20 (venti) medici per il Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2007-2010 per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

ATTESO che la spesa per le borse di studio e tutti gli oneri finanziari relativi alla realizzazione del concorso e del corso in oggetto fanno carico al Centro Regionale di Formazione per l'Area delle Cure Primarie con sede a Monfalcone (GO), che vi provvederà con le risorse che a tale scopo verranno assegnate annualmente dall'Amministrazione Regionale a valere sul Fondo Sanitario Regionale di parte corrente a destinazione indistinta;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salute e Protezione Sociale,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il bando per il pubblico concorso per l'ammissione di n. 20 (venti) medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, corso strutturato a tempo pieno e relativo agli anni 2007-2010, come risulta dall'allegato facente parte integrante della presente delibera.

2. Di dare atto che la spesa per le borse di studio e tutti gli oneri finanziari relativi alla realizzazione del concorso e del corso in oggetto fanno carico al Centro Regionale di Formazione per l'Area delle Cure Primarie con sede a Monfalcone (GO), che vi provvederà con le risorse che a tale scopo verranno assegnate annualmente dall'Amministrazione Regionale a valere sul Fondo Sanitario Regionale di parte corrente a destinazione indistinta.

3. Di pubblicare in forma integrale la presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e, in estratto, il bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami.

4. Il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di concorso decorre dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_11_1_DGR_340_ALL

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 341 DEL 23 FEBBRAIO 2007

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA RELATIVO AGLI ANNI 2007 - 2010

Art. 1. (Contingente)

1. E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativo agli anni 2007 – 2010, di n. 20 (venti) cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea, laureati in medicina e chirurgia e abilitati all'esercizio professionale.

Art. 2. (Requisiti di ammissione)

1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) laurea in medicina e chirurgia;
c) abilitazione all'esercizio professionale;
d) iscrizione all'albo professionale dei medici di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.

2. I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto d), prima della data di inizio del Corso.

Art. 3 (Domanda e termine di presentazione)

1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (allegato A), deve essere spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale della Salute e della protezione Sociale, Riva Nazario Sauro n. 8, (c.a.p. 34124) TRIESTE " entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che hanno spedito la domanda oltre il termine di scadenza sopra indicato. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante.

3. Sulla busta contenente la domanda deve essere espressamente riportata l'indicazione: "contiene domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione in medicina generale". E' ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna raccomandata.

4. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma.

5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di esclusione dal concorso:
a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
b) il luogo di residenza;
c) di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
d) di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, indicando l'università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito;

e) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma;
f) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, indicando l'università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
g) di essere iscritto all'albo professionale dei medici di un ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, indicando la provincia di iscrizione (fatto salvo quanto innanzi disposto dal comma 2 dell'art. 2 nell'ipotesi di iscrizione in corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea);
h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia *(se sì specificare quale)*;

6. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà essere autenticata.

7. Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità. I candidati non dovranno invece allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni.

8. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. 104/92 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap.

9. Il candidato deve indicare nella domanda il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso e l'eventuale recapito telefonico. Eventuali variazioni di indirizzo o domicilio dovranno essere tempestivamente comunicati.

10. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

11. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

12. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Centro Regionale di Formazione per l'Area delle Cure Primarie con sede a Monfalcone (GO) per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale ammissione al corso di formazione, per le finalità inerenti alla gestione della frequenza dello stesso. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del corso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall'interessato nei confronti dell'Amministrazione titolare del trattamento.

Art. 4 (Prova d'esame)

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.

2. La prova ha la durata di due ore.

3. La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale "Concorsi ed esami". Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione FVG.

4. Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione FVG.

5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla località di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

6. L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell'assenza, al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.

7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite il Centro Regionale di Formazione per l'Area delle Cure Primarie con sede a Monfalcone (GO), a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d'esame.

Art. 5 (Svolgimento della prova)

1. Le commissioni, costituite in conformità all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.

2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.

3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dal Centro Regionale di Formazione per l'Area delle Cure Primarie con sede a Monfalcone (GO) e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.

4. Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.

5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.

6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.

7. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.

8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.

9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice

10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta.

11. E' vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.

12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei comma precedenti è escluso dalla prova.

13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.

Art. 6 (Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati)

1. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.

2. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria al momento di procedere alla valutazione della prova. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato l'integrità del plico contenente le buste relative agli elaborati, procede alla sua apertura; il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che si procede alla sua apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati. La commissione confronta le risposte di ciascun elaborato con la corrispondente griglia di risposte esatte e assegna il relativo punteggio.

3. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e tramite il numero progressivo su di esse apposto procede all'identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.

4. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.

5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 o analoghe disposizioni previste dalla disciplina regionale.

Art. 7 (Punteggi)

1. I punti a disposizione della commissione sono 100.

2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.

3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l'inserimento in graduatoria.

Art. 8 (Graduatoria)

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.

3. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d'esame.

4. Nel caso siano costituite più commissioni d'esame la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d'esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.

5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età.

6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione FVG.

7. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

8. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente bando.

Art. 9 (Ammissione al corso)

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, verrà data comunicazione scritta, inoltrata individualmente, della data di inizio del corso di formazione.

2. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, il candidato dovrà far pervenire comunicazione di accettazione o rifiuto all'utile inserimento al Corso. A tal fine farà fede il timbro postale. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.

3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:

- esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
- rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile.

Art. 10 (Utilizzazione della graduatoria)

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 10 (dieci) giorni dall'inizio del corso di formazione.

2. Entro tale limite il Centro Regionale di Formazione per l'Area delle Cure Primarie con sede a Monfalcone (GO) provvederà mediante comunicazione personale a convocare i candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si siano resi vacanti e da assegnare.

Art. 11 (Trasferimenti ad altra Regione)

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:

a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;
b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 12 (Borse di studio)

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.

2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.

Art. 13 (Assicurazione)

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 14 (Disciplina del corso - rinvio)

1. Il corso di formazione specifica in Medicina Generale 2007-2010 inizia entro il mese di novembre 2007, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.

2. Ai sensi dell'art. 24, comma 2 bis, del D.Lgs. 368/99 e succ. mod. e integr., la durata del corso potrà essere ridotta per un periodo massimo di un anno in relazione agli eventuali periodi di formazione pratica svolti che presentino le seguenti caratteristiche:

a) la formazione rientri nell'ambito della formazione diretta al conseguimento del titolo di medico chirurgo abilitato (diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall'università corredato del diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla commissione d'esame di Stato);
b) la formazione sia stata impartita o in un ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie;
c) l'attivazione dei periodi di formazione sia stata notificata dalle Università al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tale scopo il Ministero della Salute trasmetterà alle Regioni, in tempo utile per l'avvio del corso e comunque non oltre il 1° novembre, l'elenco delle Università che hanno notificato l'attivazione dei periodi di formazione validi ai fini della riduzione e la durata di tali periodi.

3. I periodi formativi in cui si articola il corso sono ridotti in proporzione al credito formativo riconosciuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

4. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell'ambito di uno studio di medicina generale individuati dal Centro Regionale di Formazione per l'Area delle Cure Primarie con sede a Monfalcone (GO). La formazione prevede un totale di 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.

5. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.

6. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 17.8.1999 n. 368, e successive modificazioni.

Art. 15 (Incompatibilità)

Nel rispetto dell'obbligo del tempo pieno, ossia compatibilmente con lo svolgimento dell'attività didattica e teorica e senza pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici partecipanti al corso possono esercitare le attività di cui all'art. 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

(Allegato A)

(Scrivere a macchina o in stampatello)

Alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale
Riva Nazario Sauro, n. 8
34124 – TRIESTE

Il/La sottoscritto/a ____
(Cognome e Nome)

nato/a ________________ (provincia di ___) Stato ___________

il ____

codice fiscale ____

e residente a _________________________(provincia di _______

in via/Piazza ___________________________ n. civico _________

c.a.p. _____, telefono___________cellulare ________________

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale di cui al D.Lgs. n. 368 del 17.8.1999, indetto da codesta Regione con Decreto/Delibera n. _____ del _________.

Dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. di essere cittadino italiano/cittadino ____________________________________;
(indicare la cittadinanza di altro stato dell'Unione Europea)

2. di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il _______________ *(gg/mm/anno)* presso l'Università di ____

3. di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia autonoma;

4. di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, conseguito il _________ *(gg/mm/anno)* ovvero nella sessione __________ *(indicare sessione ed anno)* presso l'Università di ____;

5. di essere iscritto/a all'albo dei medici dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di ______________________________;

6. di non essere/ essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia *(se sì indicare quale*____*;*

7. di avere diritto all'applicazione dell'art. 20 della L. 104/92 e in particolare: ____ ;
(specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap)

Dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente bando di concorso.

Dichiara inoltre di eleggere, per ogni comunicazione, preciso recapito al seguente indirizzo (indicare anche il recapito telefonico/cellulare):

città ____(provincia di ____)

in via/Piazza ___________________________________ n. civico _______

c.a.p. ________ telefono________________cellulare ___________________

impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 autorizza la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al trattamento dei dati personali forniti per le sole finalità di gestione del concorso e autorizza la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Centro Regionale di Formazione per l'Area delle Cure Primarie con sede a Monfalcone (GO) unicamente ai fini della pubblicazione della graduatoria.

Data ______________________

Firma

____

NOTA BENE: alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_11_1_DGR_342

Deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2007, n. 342

DLgs 502/1992, art. 3 e art. 3 bis - Formazione di un elenco di professionalità manageriali per la nomina dei Direttori generali degli Enti del Servizio Sanitario regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e succ. mod., recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, con il quale si è proceduto alla riforma del Servizio sanitario nazionale;

VISTO, in particolare, per quanto attiene alle modalità di nomina degli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale, il combinato disposto degli artt. 3 e 3-bis del D.lgs n. 502/1992, nonché dell'art. 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito con legge 17 ottobre 1994, n. 590;

ATTESO che in base a tali norme:

- le regioni nominano i direttori generali degli enti del Servizio sanitario nazionale, previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana, tra coloro che abbiano presentato la relativa domanda;
- la domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 del su citato art. 3 del D.lgs n. 502/1992;
- i candidati devono essere in possesso del diploma di laurea, nonché di "*esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso*";

DATO ATTO che:

- con deliberazione giuntale n. 3227 del 29 dicembre 2006, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 3, del 17 gennaio 2007, sono stati approvati un nuovo avviso diretto all'acquisizione delle domande degli aspiranti direttori generali, unitamente ai modelli di domanda e di curriculum professionale, nonché un estratto dell'avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana e la comunicazione da pubblicarsi sul quotidiano nazionale "*Il Sole 24 Ore*";
- sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – concorsi, n. 7 del 22 gennaio 2007, è stato pubblicato il su citato estratto dell'avviso;
- il termine per l'acquisizione delle domande, espressamente qualificato come perentorio, è stato fissato nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta ufficiale, ed è scaduto in data 6 febbraio 2007;

CONSTATATO che sono pervenute all'Amministrazione regionale n. 120 domande;

ATTESO che la Direzione centrale salute e protezione sociale ha provveduto ad esaminare le suddette istanze;

RILEVATO che le istanze dei dottori Paolo Beltrame e Silvio Turello sono state spedite oltre il termine indicato, come si evince dal timbro emesso dall'ufficio postale accettante;

ATTESO che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'avviso, le predette istanze non possono essere accolte;

ATTESO che il dott. Giorgio Mattassi non può essere inserito nell'elenco degli aspiranti direttori generali in quanto tra le attività dichiarate l'espletamento del mandato elettorale durante il periodo 30.6.1993 – 30.6.2003 non comporta l'assunzione di responsabilità dirigenziali fornita di autonomia gestionale e responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie richiesta dalla normativa surrichiamata (cfr. TAR Campania- Salerno, sez II, 28.12.2000, n. 1019);

PRECISATO, altresì, che, con riferimento al decennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso (22.1.1997-22.1.2007), durante il periodo di aspettativa obbligatoria fruito non è maturata l'esperienza dirigenziale richiesta ai fini dell'inserimento nell'elenco atteso che:

- "l'istituto del collocamento in aspettativa è finalizzato a salvaguardare e conservare la posizione lavorativa dell'eletto (...) e (...) intende garantire il buon andamento della P.A., al cui servizio l'eletto non è in grado di offrire oggettivamente le prestazioni contrattualmente previste" (TAR Abruzzo- L'Aquila, 7.4.2003, n. 174);
- l'aspettativa dei lavoratori chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive è caratterizzata dalla carenza di prestazione lavorativa per tutto il tempo in cui rivestono la carica elettiva, poiché con tale istituto il legislatore ha inteso che lo svolgimento delle attività politiche complesse, che non lasciano, oggettivamente, tempo disponibile all'espletamento delle mansioni inerenti al pubblico impiego, vengano svolte

a tempo pieno ed in via esclusiva, per la ragione di tenere distinto il ruolo politico volitivo da quello esecutivo (cfr. TAR Abruzzo- L'Aquila, 7.4.2003, n. 174 e Cass. Civ, sez. lav., 8.6.1999, n. 5661);
RILEVATO, altresì, che l'esperienza dirigenziale maturata in data anteriore al decennio di riferimento (22.1.1997 – 22.1.2007) non può essere valutata stante la chiara finalità della norma, di cui al su citato art. 3 bis, comma 3, lettera b), del D.lgs n. 502/1992, la quale richiede, espressamente, la verifica dell'effettivo svolgimento, nel periodo indicato e, quindi, in un intervallo relativamente prossimo alla stesura dell'apposito elenco, di attività di direzione tecnica o amministrativa, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie;
CONSIDERATO, per quanto sopra, che il dott. Giorgio Mattassi non ha maturato l'esperienza quinquennale in posizione dirigenziale in conformità alle disposizioni normative surrichiamate;
RILEVATO che:
- gli aspiranti si sono avvalsi della facoltà di rendere dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per comprovare il possesso del diploma di laurea e dell'esperienza professionale richiesta, in conformità all'art. 3 bis, comma 3, lettera b), del D.lgs n. 502/1992;
- ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445, l'amministrazione regionale è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;
PRECISATO, quindi, che l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale salute e protezione sociale, potrà procedere alle predette verifiche in ogni momento e, comunque, dovrà provvedervi prima dell'effettivo conferimento degli eventuali incarichi di direttore generale;
PRECISATO, altresì, che:
- i nominativi degli aspiranti direttori generali vengono inseriti in un elenco meramente alfabetico, allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante, recante altresì l'attività professionale da ultimo dichiarata;
- tale elenco ha valore esclusivamente ricognitivo della disponibilità manifestata dagli aspiranti direttori generali e dei requisiti dagli stessi dichiarati;
RICORDATO, infine, che dalla data di efficacia del nuovo elenco di professionalità manageriali verrà meno la validità del precedente elenco di cui alla deliberazione giuntale n. 1279, del 9 giugno 2006;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla salute e alla protezione sociale,
all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvato l'elenco alfabetico, formato da n. 117 nominativi, degli aspiranti alla nomina a direttore generale degli enti del Servizio sanitario regionale, di cui al documento allegato, costituente parte integrante del presente provvedimento.
2. Per le motivazioni esposte in premessa non sono inseriti nell'elenco di cui al punto 1, i seguenti nominativi:
- dott. Paolo Beltrame, nato a Udine l'11.8.1960;
- dott. Giorgio Mattassi, nato a Latisana (UD) il 7.10.1950;
- dott. Silvio Turello, nato a Lucerna (Svizzera) il 9.6.1965.
3. L'elenco di cui al punto 1 sostituisce l'elenco, di cui alla deliberazione giuntale n. 1279 del 9.6.2006.
4. Prima dell'eventuale conferimento dell'incarico di direttore generale, le necessarie verifiche sull'autenticità delle dichiarazioni sostitutive rese saranno effettuate dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.
5. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE : ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_11_1_DGR_342_ALL

Elenco aspiranti alla nomina a direttore generale degli enti del Servizio sanitario regionale

	nominativo		**attività da ultimo dichiarata ai fini dell'inserimento nell'elenco**
1	**Alessandrini Francesco**	nato a Fermo (AP) il 4.9.1952	dirigente amministrativo presso ASS 2 "Isontina"
2	**Aufiero Antonio**	nato a Nocera Inferiore (SA) il 3.3.1954	primario presso casa di cura privata, sita in Cambascia, (VB)
3	**Avignano Sandro**	nato a Domodossola (VB) l'11.8.1947	direttore unità operativa complessa presso ULSS n. 10 - Veneto sino al 2.11.06
4	**Baccarin Manuela**	nata Camponogara (VE) il 2.12.1953	direttore generale ASS n. 2 "Isontina"
5	**Balicchi Giuseppe**	nato a Cassaro (SR) il 26.2.1941	responsabile struttura operativa complessa presso AO PN
6	**Barbina Lionello**	nato a Mortegliano (UD) il 5.11.1950	direttore generale ARS FVG
7	**Basaglia Paolo**	nato a Pordenone l'1.3.1948	direttore generale ASS n. 4 "Medio Friuli"
8	**Biacoli Paolo**	nato a Feltre (BL) il 22.5.1948	direttore amministrativo AO Padova
9	**Blarasin Giovanni**	nato a Udine il 21.8.1958	segretario generale Provincia PN
10	**Blasetti Giuliano**	nato a Roma il 25.3.1947	direttore dipartimento interaziendale ASS 1 "Triestina" e AOU TS
11	**Bomben Lucio**	nato a Pordenone il 14.3.1960	responsabile distretto nord e area distrettuale ASS n. 6 "Friuli Occidentale"
12	**Bonetta Fabio**	nato a Trieste il 27.8.1959	direttore generale presso Azienda pubblica di servizi alla persona ITIS, TS
13	**Bordon Paolo**	nato a Rovigo l'1.6.1963	responsabile area operativa presso Centro servizi condivisi FVG
14	**Borgoricco Mario Sartori di**	nato a Sacile (PN) il 20.7.1937	amministratore unico della B-FRI s.r.l. con sede in PN
15	**Brazzoni Bruno**	nato a Sudbury (Canada) il 14.5.1956	direttore tecnico presso Azienda Jet research s.r.l. Reana del Rojale (UD)
16	**Bresadola Fabrizio**	nato a Trento il 29.10.1938	direttore generale AOU UD
17	**Brusori Oreste**	nato a Borgosesia (VC) il 12.2.1951	commissario straordinario Azienda sanitaria locale n. 12 Biella
18	**Bua Antongiulio**	nato a Trieste il 19.12.1956	dirigente presso il Comune di Milano
19	**Cafaro Ludovico**	nato a Capua (CE) l'8.5.1954	direttore generale presso Azienda di servizi alla persona, Spilimbergo (PN)
20	**Cafiero Luigi**	nato a Salerno il 27.8.1954	cooordinatore programma United Nations Development Programme - gestione programmi in ambito internazionale
21	**Canciani Giampaolo**	nato a Trieste il 25.10.1953	direttore sanitario presso Casa cura pineta del carso Aurisina (TS)
22	**Caramanoli Rosa**	nata a Trieste il 5.3.1953	dirigente amministrativo presso ASS 1 "Triestina"
23	**Caroli Giuseppe**	nato a Spello (PG) l'1.2.1950	dirigente generale Azienda USL Modena
24	**Castelletto Marco**	nato a Sacile (PN) il 13. 11. 1948	responsabile struttura operativa complessa presso ASS n. 6 "Friuli occidentale"
25	**Caufin Daniele**	nato a Tolmezzo (UD) il 19.7.1947	dirigente responsabile presso AO PN
26	**Ceconi sandro**	nato a Comeglians (UD) il 15.11.1942	responsabile di Area presso ARS FVG sino al 30.06.2004
27	**Centonze Sandro**	nato a Brindisi il 13.11.1959	responasabile di Area presso ARS FVG
28	**Cogliati Dezza Maria Grazia**	nata a Roma il 25.4.1947	responsabile distretto sanitario n. 2 ASS n. 1 "Triestina"
29	**Collareta Andrea Luigi**	nato a Merano (BZ) il 22.5.1948	direttore sanitario presso ASS n. 5 "Bassa Friulana"
30	**Commisso Saverio**	nato a Belcastro (CZ) il 18.6.1953	dirigente medico presso ASS n. 4 "Medio Friuli"
31	**Cozzarini Giovanni**	nato a Taranto il 23.3.1950	direttore servizio presso Regione FVG

32	**Da Col Paolo**	nato a Pieve di Cadore (BL) il 18.2.1953	direttore distretto n. 1 ASS n. 1 "Triestina"
33	**Damele Daniele**	nato a Casagiove (CE) il 15.1.1962	dirigente amministrativo presso Provincia Udine
34	**De Candido Renata**	nata a Padova l'11.12.1953	dirigente medico responsabile di unità operativa e dell'URP presso Azienda ULSS n. 16 Padova
35	**De Conti Nicola**	nato a Vittorio Veneto (TV) il 13.7.1963	dirigente amministrativo presso il Centro servizi condivisi FVG
36	**Del Ben Giovanni**	nato a Porcia (UD) il 31.7.1950	direttore sanitaro presso IRCCS CRO Aviano (PN)
37	**Del Bianco Anna**	nata a Gorizia il 12.10.1968	segretario comunale presso Comuni di Moraro e Medea (GO)
38	**Delendi Mauro**	nato a Udine il 22.7.1955	direttore sanitario presso IRCCS "Burlo Garofolo" TS
39	**D'Eliso Isabella**	nata a Trieste il 2.5.1948	direttore servizio presso Regione FVG
40	**Dell'Acqua Giuseppe**	nato a Solfora (AV) il 6.4.1947	direttore dipartimento salute mentale ASS n. 1 "Triestina"
41	**Delli Quadri Nicola**	nato a Agnone (IS) l'1.11.1947	direttore sanitario presso AOU TS
42	**De Marco Luigino**	nato a Fanna (PN) il 14.6.1947	dirigente struttura operativa complessa presso IRCCS CRO Aviano (PN)/direttore dipartimento
43	**De Paoli Paolo**	nato a Udine il 18.11.1955	direttore struttura complessa presso IRCCS CRO Aviano (PN)
44	**De Simone Cesare**	nato a Calopezzati (CS) il 7.7.1944	direttore centrale Regione FVG sino al 17.9.2006
45	**Di Tommaso Angela**	nata a Canosa di Puglia (BA) l'8.6.1950	direttore generale presso ASS n. 6 Lamezia Terme - Regione Calabria
46	**Donatoni Luigi**	nato a Cortina d'Ampezzo (BL) il 28.8.1950	direttore unità operativa presso ASS n. 2 "Isontina"
47	**Dorbolò Stefano**	nato a nato a Udine l'8.5.1964	dirigente amministrativo presso Centro servizi condivisi FVG
48	**Fabris Pierluigi**	nato a Portogruaro l'8.11.1951	direttore amministrativo AO PN
49	**Fagiolo Mario**	nato a Roma il 22.5.1938	direttore amministrativo presso Policlinico universitario a gestione diretta Udine sino al 7.12.2005
50	**Faraguna Dino**	nato a Trieste il 7.5.1950	direttore dipartimento ospedaliero e unità operativa complessa presso ASS n. 2 "Isontina"
51	**Favaretto Sivano**	nato a Mestre (VE) il 30.1.1951	dirigente amministrativo - responsabile dipartimento amministrativo presso AUSLL n. 12 Venezia
52	**Favari Mauro**	nato a Gorizia l'8.10.1954	direttore presso Istituto autonomo case popolari (ATER) provincia di Gorizia sino al 14.10.2005
53	**Ferri Roberto**	nato a Trieste il 26.4.1947	direttore generale ASS n. 5 "Bassa Friulana"
54	**Forte Luciano**	nato a Benevento il 23.9.1944	segretario generale istituzione pubblica assistenza e beneficenza, Morsano al Tagliamento (PN) sino al 21.06.2006
55	**Fragiacomo Emanuela**	nata a Trieste il 6.8.1955	responsabile distretto presso ASS n. 1 "Triestina"
56	**Franza Fulvio**	nato a Trieste il 15.5.1953	direttore amministrativo ASS n. 1 "Triestina"
57	**Furlan Anna**	nata a Sacile (PN) il 17.5.1948	direttore distretto ASS n. 6 "Friuli occidentale"
58	**Girardi Graziano**	nato a S.Donà di Piave (VE) il 17.8.1949	direttore amministrativo presso ASS n. 5 "Bassa Friulana"
59	**Giuricin Claudio**	nato a Trieste il 28.10.1950	responsabile di Area presso ARS FVG
60	**Gobbato Carlo Antonio**	nato a Latisana (UD) il 27.9.1955	responsabile struttura operativa complessa AOU UD sino al 31.08.06
61	**Gortanutti Ercole**	nato a Arta Terme il 5.3.1947	responsabile struttura operativa presso IRCCS CRO Aviano (PN)
62	**Guarneri Salvatore**	nato a San Cataldo (CL) il 2.12.1962	direttore sanitario presso AO PN
63	**Gumirato Gino**	nato a Camposanpiero (PD) il 14.2.1965	direttore generale ASL Cagliari
64	**Iurlaro Franco**	nato a Gorizia il 16.5.1959	direttore strutture residenziali, Comune Ronchi dei Legionari (GO)
65	**Kovacic Fabio**	nato a Trieste il 19.6.1953	responsabile struttura complessa presso AOU TS

66	**Leo Roberto**	nato a Brindisi il 25.10.1956	direttore tecnico presso Acciaierie Bertoli Safau, Pozzuolo del Friuli (UD) sino al 31.08.2006
67	**Longo Michele**	nato a Trieste il 26.4.1962	direttore direzione commerciale presso Acegas s.p.a. TS, sino al 31.08.06
68	**Masotti Katia**	nata a Bolzano l'8.11.1963	direttore amministrativo e finanziario presso Cabas s.p.a., san Giovanni al Natisone, (UD) sino al 31.10.06
69	**Melagrani Stefano**	nato a Bologna il 12.9.1957	direttore sanitario presso AO "G. Salesi" di Ancona sino al 31.12.2003
70	**Menegoz Loretta**	nata ad Aviano (PN) il 16.10.1949	responsabile struttura operativa complessa e di dipartimento presso IRCCS CRO di Aviano (PN)
71	**Merzliak Saverio**	nato a trento il 3.12.1954	amministratore presso la Sofi s.r.l. TS, sino al 30.09.2001
72	**Miglio Giancarlo**	nato a Milano il 20.3.1950	direttore sanitario presso AOU UD
73	**Milan Franco**	nato a Trieste il 16.4.1958	direttore centrale Regione FVG
74	**Munari Flavia**	nata ad Ivrea (TO) il 18.2.1953	responsabile struttura operativa presso ASS n. 4 "Medio Friuli" sino al 30.11.06
75	**Mustacchi Giorgio**	nato a Trieste l'1.5.1947	direttore centro oncologico presso ASS n. 1 "Triestina"
76	**Nicolai Marino**	nato a La Spezia il 3.12.1945	commissario liquidatore presso AOU TS sino al 5.03.2005
77	**Oleari Fabrizio**	nato a Suzzara (MN) il 20.1.1950	direttore generale ASS n. 6 "Friuli occidentale"
78	**Orsini Arturo**	nato a Palermo il 23.9.1951	direttore generale Azienda ULSS 14 Regione Veneto
79	**Parco Sergio**	nato a Trieste il 6.4.1950	direttore struttura complessa presso IRCCS "Burlo Garofolo" TS
80	**Perosa Antonio**	nato a Pordenone il 16.2.1964	direttore amministrazione finanza e controllo presso Azienda IP Cleaning s.p.a., Summaga di Portogruaro (VE)
81	**Perissutti Paolo**	nato a Trieste il 28.3.1945	dirigente struttura complessa presso IRCCS "BURLO Garofolo" di TS sino al 31.10.2006
82	**Petris Giovanni**	nato a Povoletto (UD) il 16.6.1955	direttore servizio presso Regione FVG
83	**Pitzorno Francesco**	nato a Reggio Calabria il 16.5.1946	presidente consiglio amministrazione Azienda speciale Farmaceutica, Comune di Gorizia
84	**Pletti Luciano**	nato a Palmanova (UD) il 6.5.1956	direttore struttura complessa presso ASS n. 5 "Bassa Friulana"
85	**Portolan Santo**	nato a Cervignano del Friuli (UD) il 22.3.1948	direttore servizio presso Regione FVG sino al 4.12.2006
86	**Proscia Giampaolo**	nato a Miglionico (MT) il 26.9.1952	direttore del Consorzio assistenza medico psicopedagogica, Cervignamo del Friuli, (UD)
87	**Pullini Piero**	nato a Cividale del Friuli il 13.9.1950	direttore general ASS n. 3 "Alto Friuli"
88	**Reggiani Alessandro**	nato a Vallarsa (TN) il 2.12.1941	direttore generale Azienda USL n.11 Empoli
89	**Riccobon Claudio**	nato a Trieste il 5.3.1962	direttore generale casa di cura Città di Udine SpA
90	**Rieppi Claudio**	nato a Prepotto (UD) il 3.6.1951	direttore sanitario ASS n. 2 "Isontina" fino a luglio 2006 e direttore SOC Analisi
91	**Righetti Angelo**	nato a Zocca (MO) il 29.3.1948	direttore ufficio innovazione - progetti speciali e sviluppo aziendale ASL Caserta 2
92	**Rizzato Enzo**	nato a Fara Vicentino (VI) il 10.5.1953	direttore sanitario Azienda USL n. 18 Rovigo
93	**Ros Giorgio**	nato a Brugnera (PN) il 15.9.1951	direttore centrale Salute e protezione sociale
94	**Rosa Franco Vittorio**	nato a Casarsa della Delizia (PN) il 27.11.1956	direttore servizio farmaceutico aziendale ASS n. 6 "Friuli Occidentale"
95	**Rossi Alberto**	nato a Correggio (RE) il 24.10.1954	direttore amministrativo Agenzia regionale per l'ambiente
96	**Rossi Roberto**	nato a Genova il 5.9.1955	direttore tecnico della Adler Srl -presidio sanitario privato
97	**Rotelli Franco**	nato a Casalmaggiore (CR) il 23.7.1942	direttore generale ASS n. 1 "Triestina"
98	**Saltari Paolo**	nato a Bondeno (FE) il 6.8.1950	direttore generale Azienda ospedaliera S. Maria degli Angeli di Pordenone

99	**Schiassi Aldo**	nato a Castel Campagnano (CE) il 20.3.1955	direttore clinical governance e risk management Azienda USL 3 Basilicata
100	**Simeoni Claudio**	nato a Gorizia il 16.7.1951	direttore Dipartimento di Emergenza ospedale di Monfalcone
101	**Simon Giorgio**	nato a san Vito al Tagliamento (PN) il 25.4.1955	responsabile area percorsi assistenziali Agenzia regionale della sanità
102	**Spazzapan Danilo**	nato a Trieste il 4.9.1951	direttore servizio della pianificazione sanitaria Direzione centrale salute e prot. sociale
103	**Staltari Pasquale**	nato a Locri (RC) il 13.3.1951	dirigente amministrativo Azienda USL n. 9 Locri
104	**Starace Lucia**	nata a Trieste il 16.7.1945	responsabile ufficio relazioni con il pubblico ASS n. 1 "Triestina"
105	**Stradi Paolo**	nato a Ronchi dei Legionari il 7.1.1960	direttore generale Aeroporto FVG
106	**Stroili Manuela**	nata a Udine il 23.6.1956	direttore sanitario aziensa sanitaria n. 10 Palmi (RC)-responsabile monitoraggio e controllo processi organizzativi aziendali c/o AOUTS
107	**Tessari Gianni**	nato a Ficarolo (RO) l'11.6.1952	direttore sanitario Azienda USL n. 20 di Verona
108	**Torre Giuliano**	nato a Trieste il 30.8.1950	direttore struttura complessa di pediatria Ospedali riuniti di Bergamo
109	**Ulivi Giorgio**	nato a Villa Decani (Pola - Croazia) il 23.5.1943	responsabile area amministrativa Agenzia regionale della sanità
110	**Visconti Patrizia**	nata a Trieste il 28.3.1951	responsabile gestione qualità aziendale IRCCS Burlo Garofolo
111	**Vujovic Branka**	nata a Pola (Croazia) il 17.6.1952	direttore sanitario ASS n. 4 "Medio friuli"
112	**Zago Cesarino**	nato a Milano il 15.3.1955	responsabile servizio di supporto Area del personale Agenzia regionale della sanità
113	**Zalukar Walter**	nato a Trieste l'8.9.1949	direttore struttura complessa Pronto Soccorso AOU "Ospedali Riuniti di Trieste"
114	**Zampa Maria Pia**	nata a Martignacco (UD) l'8.9.1960	responsabile di servizio amministrativo-contabile Comune di Udine
115	**Zanelli Luciano**	nato a Udine il 21.9.1960	direttore struttura complessa c/o Dipartimento tecnico Azienda osp. S. Maria della Misericordia (UD)
116	**Zigrino Franco**	nato a Trieste il 12.9.1948	direttore generale Azienda ospedaliera-universitaria "Ospedali Riuniti di Trieste"
117	**Zollia Vittorio**	nato a Trieste il 23.10.1946	Segretario generale della Giunta regionale FVG

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_11_1_DGR_346

Deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2007, n. 346

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 - 2000/2006. Avvisi di cui alle DGR 118/2007, DGR 119/2007, DGR 136/2005. Modifiche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 118 del 26 gennaio 2007 con la quale è stato approvato l'avviso multimisura per l'annualità 2007 finanziato dal Programma Operativo regionale dell'Obiettivo 3 – 2000/2006;

CONSIDERATO che talune delle azioni formative realizzabili nell'ambito del suddetto avviso si caratterizzano per alcune specificità legate alla tipologia di utenza ovvero alle possibili modalità di erogazione della formazione;

RITENUTO pertanto di inserire al punto 1 della Sezione I, paragrafo 10 – Sedi di svolgimento – del suddetto avviso:

"c) La parte pratica delle azioni formative di cui alla Sezione II, Area tematica 1 – Formazione per l'occupabilità -, Scheda tecnica 1- Qualificazione di base abbreviata - nonché le azioni realizzate nell'ambito dell'Area tematica 2 – Formazione nell'area dello svantaggio- Scheda tecnica 1 e Scheda tecnica 2, possono essere svolte presso sedi didattiche occasionali anche al di fuori delle fasce montane AM e PM di cui alla DGR 3303/2000, purché rispondenti a requisiti logistici e di adeguatezza didattica previsti dalla normativa regionale in tema di accreditamento delle strutture formative. La sussistenza di tali requisiti deve essere documentata secondo le modalità indicate alla lettera a).";

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nelle note all'allegato 1 dell'avviso in questione, in relazione alla voce di spesa C.2 – Segreteria/amministrazione – non è stata prevista una quantificazione del numero massimo di ore realizzabili per tale funzione con riferimento alle azioni 48 – Mobilità geografica assistita -, 89 – Misure necessarie a favorire l'accesso e la fruizione dei servizi offerti da parte dei soggetti – e 108 – Misure di sostegno all'innovazione tecnologica e di supporto logistico per facilitare l'accesso logistico ai servizi ed al lavoro;

RITENUTO pertanto di inserire al punto 15 – Voce di spesa C.2 – Segreteria amministrazione - delle note all'allegato 1 le seguenti parti:

a. *"d) Con specifico riferimento all'azione 48 è ammissibile un numero massimo di ore nella funzione per ciascun progetto pari a ore 60 ore mensili.";*

b. *"e) Con specifico riferimento all'azione 89 è ammissibile un numero massimo di ore nella funzione per ciascun progetto pari a ore 100 ore mensili.";*

c. *"f) Con specifico riferimento all'azione 108 è ammissibile un numero massimo di ore nella funzione per ciascun progetto pari a ore 60 ore mensili.";*

VISTA l'Area tematica 5 – Azioni di accompagnamento – della Scheda tecnica 3 – Azioni di accompagnamento a favore di allievi frequentanti percorsi dell'avviso ed in particolare il punto 2 – Destinatari – nel quale si prevede la possibile attivazione dell'azione prevista dalla scheda tecnica nei riguardi di tutte le categorie di destinatari indicate dal medesimo punto 2 che partecipano ad azioni formative finanziate dall'avviso in questione;

CONSIDERATO che appare opportuno estendere l'applicazione della Scheda tecnica anche alle altre attività formative finanziate nell'ambito del Programma Operativo dell'Obiettivo 3 – 2000/2006 al fine di ampliare il sostegno e le possibilità di accesso dell'utenza in condizione di svantaggio;

RITENUTO PERTANTO:

a. di sopprimere, nella intestazione della suddetta Scheda tecnica 3 le parole *"dell'avviso"* e di sostituirle con le parole *"realizzati nell'ambito del Programma Operativo dell'Obiettivo 3 – 2000/2006";*

b. al punto 2 della suddetta Scheda tecnica 3, dopo l'elencazione dei possibili destinatari, le parole *"al presente avviso"* sono sostituite dalle parole *"al Programma Operativo dell'Obiettivo 3 – 2000/2006. Dette attività formative devono risultare in corso d'opera ovvero fare riferimento ad avvisi pubblici vigenti nel periodo compreso tra il 26 febbraio 2007 ed il 30 giugno 2007.";*

CONSIDERATO che

- al punto 12 della Scheda tecnica 1 dell'area tematica 1
- al punto 13 della Scheda tecnica 2 dell'Area tematica 1
- al punto 11 della Scheda tecnica 1 dell'Area tematica 2
- al punto 11 della Scheda tecnica 2 dell'Area tematica 2

- al punto 10 della Scheda tecnica 3 dell'Area tematica 2
- al punto 8, lettera c) della Scheda tecnica 2 dell'Area tematica 4
- al punto 8, lettera c della Scheda tecnica 3 dell'Area tematica 4
per mero errore materiale è stato fatto riferimento al paragrafo 9 della Sezione I dell'avviso in questione e non al paragrafo 10;
RITENUTO di sostituire, nei suddetti punti dell'avviso la cifra "9" con la cifra "*10*";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 119 del 26 gennaio 2007 con la quale è stato approvato l'avviso relativo alla presentazione di progetti formativi per il rafforzamento delle competenze nei processi di assistenza alla persona finanziato dal Programma Operativo dell'Obiettivo 3 – 2000/2006, asse A, misura A.2, asse C, misura C.4, asse D, misura D.1;
CONSIDERATO che, in relazione alla specificità delle azioni formative finanziate dal suddetto avviso e fermo restando il rispetto delle disposizione regionali in tema di accreditamento delle strutture formative, appare necessario provvedere alla soppressione del paragrafo 8 – Sedi di svolgimento – della Sezione I dell'avviso medesimo e della sua sostituzione con il seguente:

"***8. SEDI DI SVOLGIMENTO***

1. In relazione alle attività formative riguardanti le aree tematiche 1 e 2 (Misura A.2 e Misura C.4) la formazione deve realizzarsi presso sedi operative o didattiche accreditate dell'ente di formazione titolare del progetto. Le attività formative possono comunque trovare attuazione presso sedi didattiche occasionali rispondenti a requisiti logistici e di adeguatezza didattica previsti dalla normativa regionale in tema di accreditamento delle strutture formative. L'uso di una sede didattica occasionale può essere previsto sin dalla presentazione del progetto formativo. In tal caso nella scheda progetto formativo l'ente descrive in modo puntuale ed esaustivo le motivate esigenze che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale. L'approvazione del progetto da parte della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comporta, implicitamente, l'autorizzazione all'uso della sede didattica occasionale descritta nel progetto medesimo. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto dall'origine nella scheda progetto formativo ma dipenda da una diversa organizzazione del corso che si rende opportuna o necessaria dopo l'approvazione del progetto, l'ente, prima dell'avvio dell'attività formativa in senso stretto, deve ottenere un'apposita autorizzazione all'uso della sede didattica occasionale. A tale scopo l'ente rappresenta alla Direzione centrale competente un'apposita domanda nella quale devono essere descritte in modo puntuale ed esaustivo le ragioni che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale. L'uso della sede didattica occasionale comporta la sottoscrizione di un'apposita convezione predisposta secondo il modello FPsedi reperibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it , voce "Per gli operatori", sezione "Modulistica" "Convenzione di utilizzo di sedi didattiche occasionali". Detta convenzione deve essere sottoscritta dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante; essa va conservata presso l'ente ed allegata al rendiconto di riferimento.
2. In relazione alle attività formative connesse all'area tematica 3(Misura D.1) valgono le seguenti disposizioni concernenti le sedi di svolgimento:
a) i progetti formativi a titolarità di enti di formazione accreditati devono realizzarsi presso sedi operative o didattiche accreditate dell'ente di formazione titolare del progetto;
b) a fronte di motivate esigenze la formazione può svolgersi presso sedi didattiche occasionali rispondenti a requisiti logistici e di adeguatezza didattica previsti dalla normativa regionale in tema di accreditamento delle strutture formative. L'uso di una sede didattica occasionale può essere previsto sin dalla presentazione del progetto formativo. In tal caso nella scheda progetto formativo l'ente descrive in modo puntuale ed esaustivo le motivate esigenze che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale. L'approvazione del progetto da parte della Direzione centrale Lavoro, formazione, Università e Ricerca comporta, implicitamente, l'autorizzazione all'uso della sede didattica occasionale descritta nel progetto medesimo. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia prevista dall'origine nella scheda progetto formativo ma dipenda da una diversa organizzazione del corso che si rende opportuna o necessaria dopo l'approvazione del progetto, l'ente, prima dell'avvio dell'attività formativa in senso stretto, deve ottenere apposita autorizzazione all'uso della sede didattica occasionale. A tale scopo l'ente presenta alla Direzione competente un'apposita domanda nella quale devono essere descritte in modo puntuale ed esaustivo le ragioni che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale. L'uso della sede didattica occasionale comporta la sottoscrizione di un'apposita convenzione predisposta secondo il modello FPsedi reperibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it voce "Per gli operatori", sezione "Modulistica" "convenzione di utilizzo di sedi didattiche occasionali". Detta convenzione deve essere sottoscritta dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante; essa va conservata presso l'ente ed allegata al rendiconto di riferimento;
c) i progetti a titolarità dell'impresa devono realizzarsi presso sedi conformi alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro di cui al decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche. La sussistenza di tali requisiti ed il rispetto delle eventuali norme specifiche in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro, relative al settore d'intervento del soggetto ospitante devono essere documentati

all'interno del progetto formativo, pena l'esclusione del progetto medesimo dalla valutazione.".
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nell'area tematica 2 la relativa Scheda tecnica è stata erroneamente contrassegnata con la cifra "2" anziché "1";
RITENUTO di sopprimere la suddetta cifra "2" e di sostituirla con la cifra "1";
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, al punto 9 della Scheda tecnica relativa all'area tematica 2 del suddetto avviso non è stata indicata la localizzazione della sede presso cui realizzare l'attività formativa nell'area territoriale della provincia di Gorizia e ritenuto altresì di introdurre un elemento di flessibilizzazione finalizzato ad avvicinare le fasi di erogazione della formazione alle esigenze dell'utenza;
RITENUTO pertanto di aggiungere le seguenti parole al suddetto punto 9: *", 1 nella provincia di Gorizia (Monfalcone). Nel caso si verifichi l'impossibilità di realizzare le attività formative presso le località indicate, le medesime possono essere realizzate, in base alle graduatorie approvate, nelle sedi capoluogo ovvero in altri comuni presso i quali risultano attivati gli sportelli del progetto sperimentale "Occupazione e Servizi alla persona".";*
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, l'area tematica concernente "Percorsi formativi per il conseguimento di competenze minime nei processi di assistenza alla persona (DGR 1232 del 14 maggio 2004). Generalità" è stata erroneamente contrassegnata con la cifra "4" anziché "3";
RITENUTO di sopprimere la suddetta cifra "4" e di sostituirla con la cifra "3";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 136 del 28 gennaio 2005 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di prototipi formativi rivolti al personale dell'Amministrazione regionale non dirigente a valere sull'asse D, misura D.2 del programma Operativo dell'Obiettivo 3 – 2000/2006;
VISTO il decreto n. 634/LAVFOR del 6 aprile 2005 con il quale è stato approvato l'insieme dei prototipi formativi che costituiscono il piano formativo a favore del personale dell'Amministrazione regionale non dirigente;
CONSIDERATO che le risorse finanziarie complessivamente disponibili sono pari a euro 500.000,00;
CONSIDERATO che l'avviso di cui alla deliberazione n. 136/2005 prevede che le attività formative siano avviate entro il 31 dicembre 2006;
CONSIDERATO che le risorse finanziarie disponibili non risultano completamente utilizzate;
VISTA la normativa vigente in tema di ammissibilità delle spese e procedure di rendicontazione delle stesse alla Commissione europea;
CONSIDERATA la finalità generale di perseguire l'ottimale e completo utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;
RITENUTO di approvare l'avvio delle attività formative anche in data successiva al 31 dicembre 2006 e di individuare nel 31 marzo 2007 il termine ultimo per la conclusione delle attività formative medesime;
CONSIDERATO che la presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;
SU PROPOSTA dell'Assessore Cosolini
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvate le seguenti modifiche e integrazione all'avviso multimisura per l'annualità 2007 finanziato dal Programma Operativo regionale dell'Obiettivo 3 – 2000/2006 – approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 118 del 26 gennaio 2007:
a. al punto 1 della Sezione I, paragrafo 10 – Sedi di svolgimento – è inserito il seguente punto: *"c) La parte pratica delle azioni formative di cui alla Sezione II, Area tematica 1 – Formazione per l'occupabilità -, Scheda tecnica 1- Qualificazione di base abbreviata - nonché le azioni realizzate nell'ambito dell'Area tematica 2 – Formazione nell'area dello svantaggio- Scheda tecnica 1 e Scheda tecnica 2, possono essere svolte presso sedi didattiche occasionali anche al di fuori delle fasce montane AM e PM di cui alla DGR 3303/2000, purché rispondenti a requisiti logistici e di adeguatezza didattica previsti dalla normativa regionale in tema di accreditamento delle strutture formative. La sussistenza di tali requisiti deve essere documentata secondo le modalità indicate alla lettera a).";*
b. al punto 15 – voce di spesa C.2 – Segreteria amministrazione - delle note all'allegato 1 sono inserite le seguenti parti:
"d) Con specifico riferimento all'azione 48 è ammissibile un numero massimo di ore nella funzione per ciascun progetto pari a ore 60 ore mensili.";
"e) Con specifico riferimento all'azione 89 è ammissibile un numero massimo di ore nella funzione per ciascun progetto pari a ore 100 ore mensili.";
"f) Con specifico riferimento all'azione 108 è ammissibile un numero massimo di ore nella funzione per ciascun progetto pari a ore 60 ore mensili.".
c. nella intestazione della Scheda Tecnica 3 – Azioni di accompagnamento a favore di allievi frequentanti percorsi dell'avviso – dell'Area tematica 5 – Azioni di accompagnamento -, le parole *"dell'avviso"* sono soppresse e sostituite con le parole *"realizzati nell'ambito del Programma Operativo dell'Obiettivo 3 – 2000/2006";*

d. al punto 2 della Scheda tecnica 3 dell'Area tematica 5 – Azioni di accompagnamento, dopo l'elencazione dei possibili destinatari, le parole *"al presente avviso"* sono sostituite dalle parole *"al Programma Operativo dell'Obiettivo 3 – 2000/2006. Dette attività formative devono risultare in corso d'opera ovvero fare riferimento ad avvisi pubblici vigenti nel periodo compreso tra il 26 febbraio 2007 ed il 30 giugno 2007.";*
e. al punto 12 della Scheda tecnica 1 dell'area tematica 1, al punto 13 della Scheda tecnica 2 dell'Area tematica 1, al punto 11 della Scheda tecnica 1 dell'Area tematica 2, al punto 11 della Scheda tecnica 2 dell'Area tematica 2, al punto 10 della Scheda tecnica 3 dell'Area tematica 2, al punto 8, lettera c) della Scheda tecnica 2 dell'Area tematica 4 ed al punto 8, lettera c della Scheda tecnica 3 dell'Area tematica 4 la cifra *"9"* è sostituita con la cifra *"10"*.
2. Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvate le seguenti modifiche e integrazione all'avviso relativo alla presentazione di progetti formativi per il rafforzamento delle competenze nei processi di assistenza alla persona finanziato dal Programma Operativo dell'Obiettivo 3 – 2000/2006, asse A, misura A.2, asse C, misura C.4, asse D, misura D.1, approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 119 del 26 gennaio 2007:
a. il paragrafo 8 – Sedi di svolgimento – della Sezione I è sostituito con il seguente:

"8. SEDI DI SVOLGIMENTO

1. In relazione alle attività formative riguardanti le aree tematiche 1 e 2 (Misura A.2 e Misura C.4) la formazione deve realizzarsi presso sedi operative o didattiche accreditate dell'ente di formazione titolare del progetto. Le attività formative possono comunque trovare attuazione presso sedi didattiche occasionali rispondenti a requisiti logistici e di adeguatezza didattica previsti dalla normativa regionale in tema di accreditamento delle strutture formative. L'uso di una sede didattica occasionale può essere previsto sin dalla presentazione del progetto formativo. In tal caso nella scheda progetto formativo l'ente descrive in modo puntuale ed esaustivo le motivate esigenze che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale. L'approvazione del progetto da parte della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comporta, implicitamente, l'autorizzazione all'uso della sede didattica occasionale descritta nel progetto medesimo. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto dall'origine nella scheda progetto formativo ma dipenda da una diversa organizzazione del corso che si rende opportuna o necessaria dopo l'approvazione del progetto, l'ente, prima dell'avvio dell'attività formativa in senso stretto, deve ottenere un'apposita autorizzazione all'uso della sede didattica occasionale. A tale scopo l'ente rappresenta alla Direzione centrale competente un'apposita domanda nella quale devono essere descritte in modo puntuale ed esaustivo le ragioni che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale. L'uso della sede didattica occasionale comporta la sottoscrizione di un'apposita convezione predisposta secondo il modello FPsedi reperibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it, voce "Per gli operatori", sezione "Modulistica" "Convenzione di utilizzo di sedi didattiche occasionali". Detta convenzione deve essere sottoscritta dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante; essa va conservata presso l'ente ed allegata al rendiconto di riferimento.
2. In relazione alle attività formative connesse all'area tematica 3(Misura D.1) valgono le seguenti disposizioni concernenti le sedi di svolgimento:
a) i progetti formativi a titolarità di enti di formazione accreditati devono realizzarsi presso sedi operative o didattiche accreditate dell'ente di formazione titolare del progetto;
b) a fronte di motivate esigenze la formazione può svolgersi presso sedi didattiche occasionali rispondenti a requisiti logistici e di adeguatezza didattica previsti dalla normativa regionale in tema di accreditamento delle strutture formative. L'uso di una sede didattica occasionale può essere previsto sin dalla presentazione del progetto formativo. In tal caso nella scheda progetto formativo l'ente descrive in modo puntuale ed esaustivo le motivate esigenze che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale. L'approvazione del progetto da parte della Direzione centrale Lavoro, formazione, Università e Ricerca comporta, implicitamente, l'autorizzazione all'uso della sede didattica occasionale descritta nel progetto medesimo. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia prevista dall'origine nella scheda progetto formativo ma dipenda da una diversa organizzazione del corso che si rende opportuna o necessaria dopo l'approvazione del progetto, l'ente, prima dell'avvio dell'attività formativa in senso stretto, deve ottenere apposita autorizzazione all'uso della sede didattica occasionale. A tale scopo l'ente presenta alla Direzione competente un'apposita domanda nella quale devono essere descritte in modo puntuale ed esaustivo le ragioni che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale. L'uso della sede didattica occasionale comporta la sottoscrizione di un'apposita convenzione predisposta secondo il modello FPsedi reperibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it voce "Per gli operatori", sezione "Modulistica " "Convenzione di utilizzo di sedi didattiche occasionali". Detta convenzione deve essere sottoscritta dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante; essa va conservata presso l'ente ed allegata al rendiconto di riferimento;
c) i progetti a titolarità dell'impresa devono realizzarsi presso sedi conformi alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro di cui al decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche. La

sussistenza di tali requisiti ed il rispetto delle eventuali norme specifiche in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro, relative al settore d'intervento del soggetto ospitante devono essere documentati all'interno del progetto formativo, pena l'esclusione del progetto medesimo dalla valutazione.".
b. nell'area tematica 2, nell'indicazione della relativa Scheda tecnica la cifra "2" è sostituita dalla cifra "1";
c. al punto 9 della Scheda tecnica relativa all'area tematica 2 sono aggiunte le seguenti parole: *", 1 nella provincia di Gorizia (Monfalcone). Nel caso si verifichi l'impossibilità di realizzare le attività formative presso le località indicate, le medesime possono essere realizzate, in base alle graduatorie approvate, nelle sedi capoluogo ovvero in altri comuni presso i quali risultano attivati gli sportelli del progetto sperimentale "Occupazione e Servizi alla persona".";*
d. nell'indicazione dell'area tematica concernente "Percorsi formativi per il conseguimento di competenze minime nei processi di assistenza alla persona (DGR 1232 del 14 maggio 2004). Generalità" la cifra "4" è sostituita dalla cifra "3".
3. Per le motivazioni indicate in premessa e relativamente alle attività formative approvate nell'ambito dell'attuazione dell'avviso di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 136 del 28 gennaio 2005, è approvato l'avvio delle attività formative dopo il 31 dicembre 2006, con l'obbligo di conclusione delle attività formative medesime entro il 31 marzo 2007.
4. La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_11_1_DGR_355

Deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2007, n. 355

PIC Interreg III A Transfrontaliero Adriatico "Nuovo Programma di Prossimità Adriatico (NPPA) Interreg/Cards/Phare – Presa d'atto approvazione graduatoria definitiva progetti a bando da parte del Comitato di Pilotaggio (l'Aquila – 25/01/2007).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, che prevede, per il periodo di programmazione dei fondi strutturali europei 2000-2006, l'Iniziativa Comunitaria Interreg riguardante la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale volta ad incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e duratura dello spazio comunitario;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, come modificato dal Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004, relativo all'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni co-finanziate dai Fondi strutturali;
VISTA la Comunicazione della Commissione Europea del 2 settembre 2004 che stabilisce gli orientamenti dell'Iniziativa Comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta a incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio europeo – Interreg III, in rispetto alle indicazioni contenute nel documento "Neighbourhood Programmes 2004-2006 – Implementing guidelines for Interreg/Tacis and Interreg/Cards borders;
VISTA la Decisione C(2002) 4627 del 24 dicembre 2002, rettificata dal corrigendum rif. SG (2002) D/233575, di approvazione del Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Transfrontaliero Adriatico, che interessa la cooperazione tra le Regioni Adriatiche Italiane, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia ed i Paesi Adriatico Orientali, Croazia, Repubblica di Serbia e Montenegro, Albania, Bosnia-Erzegovina;
ATTESO che, con la sopra menzionata decisione C(2002) del 24 dicembre 2002, la Commissione europea ha giudicato ammissibile al Programma l'importo di € 101.015.930,00 ed ha stabilito una partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale pari a € 50.507.965,00;
VISTO che, con propria deliberazione n. 67/2000 del 22 giugno 2000 "Definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi di iniziativa comunitaria Equal, Interreg III, Leader + Urban II, relativi al periodo 2000-2006, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha stabilito che, per i programmi Interreg III della sezione transfrontaliera, il 70% della quota pubblica nazionale farà carico al fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 ed il restante 30% sarà assicurato dai bilanci delle regioni/province/enti pubblici partecipanti al programma;
PRESO quindi atto che, come previsto nel piano finanziario del Programma, le risorse disponibili sono

state così ripartite:
1. 50% quota comunitaria (FESR);
2. 35% quota nazionale (FDR);
3. 15% quota di cofinanziamento regionale;
RILEVATO che, con propria deliberazione n. 558 dell'11 marzo 2004, la Giunta regionale ha approvato il piano finanziario del Programma in argomento contenente le risorse attribuite alla Regione Friuli Venezia Giulia ripartite per annualità, assi e misure;
ATTESO che con propria deliberazione n. 694 del 28 marzo 2003 la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, il Documento congiunto di programmazione transfrontaliera adriatica 2000-2006 afferente al P.I.C. Interreg IIIA Transfrontaliero Adriatico, prendendo atto del riparto delle risorse finanziarie;
ATTESO ALTRESÌ che, con delibera n. 712 del 7 aprile 2005, la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione C(2004) 5554 del 22 dicembre 2004 che modifica la precedente Decisione C(2002) 4627 del 24 dicembre 2002 ed approvato il nuovo testo del P.I.C. Interreg IIIA Transfrontaliero Adriatico "Nuovo Programma di Prossimità Adriatico (NPPA) Interreg/Cards/Phare" (di seguito "Programma") che recepisce le indicazioni della Commissione europea in merito ai Programmi di prossimità 2004-2006 contenute nel documento "Neighbourhood Programmes 2004-2006. Implementing guidelines for INTERREG/Tacis and INTERREG/Cards borders" dell'11 giugno 2004;
CONSIDERATO che in data 26 maggio 2005, il Comitato Congiunto di Sorveglianza ha approvato il Complemento di Programma del NNPA Interreg/Cards/Phare in cui è previsto che l'individuazione delle proposte progettuali da finanziare avvenga con procedura a bando ad evidenza pubblica ovvero con procedura a regia, ma in misura marginale;
VISTI i Bandi di gara per la presentazione di proposte progettuali a valere sugli Assi 1, 2 e 3 del Programma approvati con Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 790 dd. 08/08/2005 e con Determinazione del Dirigente del Servizio Attività Internazionali n. 97/DA2 dd. 17/10/2005, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 115 speciale del 28 ottobre 2005 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia dell'11 novembre 2005, 1° supplemento ordinario n. 27;
ATTESO che il Comitato Congiunto di Pilotaggio del Programma (di seguito "CCP") , riunitosi a L'Aquila in data 24 ottobre 2006, ha approvato la graduatoria formale dei Bandi in questione, riducendo del 15% la quota Interreg di ciascuna proposta progettuale e riservandosi di utilizzare tutte le risorse disponibili a valere sul Programma;
CONSIDERATO che, come previsto dai Bandi di gara sopracitati, le Autorità di Contrattazione (di seguito "AdC") delle Delegazioni della Commissione Europea (Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Albania) e l'Agenzia Europea per la Ricostruzione (Serbia e Montenegro), devono formalmente esprimersi sulla decisione del CCP relativamente alla graduatoria formale dei Bandi in questione;
ATTESO che, in data 25 gennaio 2007, il CCP, preso atto delle valutazione delle AdC delle Delegazioni della Commissione Europea e dell'Agenzia Europea per la Ricostruzione dei Paesi Adriatico Orientali partecipanti al Programma, ha approvato la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento a valere sul Bando aperto il 28 ottobre 2005 e chiuso il 7 marzo 2006;
VISTA la delibera n. 105 del 12 febbraio 2007 con la quale la Regione Abruzzo, Autorità di Gestione del P.I.C. Interreg IIIA Transfrontaliero Adriatico "Nuovo Programma di Prossimità Adriatico (NPPA) Interreg/Cards/Phare ha approvato la graduatoria definitiva delle proposte progettuali a bando;
CONSIDERATO che, sui tre Assi del Programma, risultano definitivamente approvati n. 94 progetti dei quali n. 4 verranno attuati da parte di uffici della Regione Friuli Venezia Giulia in qualità di Lead Partner (di seguito "LP") o di Partner (di seguito "PP") e n. 20 da parte di altri soggetti attuatori aventi sede in Regione Friuli Venezia Giulia, come sotto riportato:

Progetti approvati dal CCP 25.01.2007 in cui Uffici della Regione FVG figurano come LP

Acronimo progetto	Proponente - LP	Altri partners - PP	Costo totale INTERREG* (€)	Quota FVG* (€)	Quota partners* (partite di giro) (€)
PORTUS	Direzione centrale Pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio Logistica e trasporto merci	Veneto, Emilia-Romagna, Marche	773.500,00	170.000,00	603.500,00
NSDL-Est	Direzione centrale Attività produttive - Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie	Veneto	180.625,00	//	180.625,00
Totale quota FVG				170.000,00	

* quota composta da: fondi FESR 50%, fondo di rotazione ex L. 283/97 35%, cofinanziamento regionale 15%

Progetti approvati dal CCP 25.01.2007 in cui Uffici della Regione FVG figurano come PP

Acronimo progetto	Partner FVG	Proponente - LP	Quota FVG* (€)
ADRIEUROP	Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali Servizio Rapporti comunitari e integrazione europea	Regione Molise	170.000,00
DILMA	Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace Struttura stabile per gli immigrati	Veneto Lavoro	71.400,00
Totale quota FVG			241.400,00

* quota composta da: fondi FESR 50%, fondo di rotazione ex L. 283/97 35%, cofinanziamento regionale 15%

Progetti approvati dal CCP 25.01.2007 in cui altri soggetti, aventi sede in FVG, figurano come LP o PP

LP/PP	Acronimo progetto	Soggetti attuatori FVG	Costo totale Interreg* (€)	Quota FVG* (€)	Quota altri partners* (€)
PP	ACInD	Informest, Comune di Codroipo	845.750,00	85.000,00	760.750,00
PP	ADRIAFORM	ISTIEE (TS)	470.526,00	35.700,00	434.826,00
LP	ADRIATIC SEAWAYS	Comune di Monfalcone	655.923,75	224.919,35	431.004,40
PP	ADRIBLOOD	Agenzia Regionale Sanità	421.430,00	85.000,00	336.430,00
PP	AGROKOVAR	Informest	521.050,00	72.250,00	448.800,00
LP	AMAMO	Informest	705.588,74	340.010,67	365.578,07
PP	APLOMB	S.D.A.G. S.p.a. (GO)	511.620,31	36.836,66	474.783,65
PP	AsviLoc	Informest	351.557,65	61.026,68	290.530,97
PP	BIOLFHISH	Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale	291.479,45	16.700,80	274.778,65
PP	BIOM-ADRIA	Ince	394.924,66	148.712,81	246.211,85
PP	Eco - Governance	Università degli Studi di Trieste, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	866.566,51	86.844,50	779.722,01
PP	ITAC	Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste	531.658,00	32.351,00	499.307,00
PP	ITESA	Consorzio Friulalberghi (UD)	739.925,00	86.700,00	653.225,00
PP	LAB-IDEAS ULISSE	Associazione ITACA (PN)	246.500,00	62.050,00	184.450,00
PP	MARCBAL	Università di Udine Dipartimento di Scienze Animali	331.075,00	28.900,00	302.175,00
PP	N.A.P.	ORIZZONTE soc. coop a r.l., Comune di Staranzano, ENAIP FVG	936.155,64	247.743,38	688.412,26
PP	NASCUM	Osservatorio Geofisico Sperimentale	308.550,00	42.500,00	266.050,00
LP	P.A.C.E.	Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico	473.093,00	293.190,50	179.902,50
PP	PEARL.EU	Comune di Gorizia, Comune di Monfalcone, Comune di Tavagnacco, Comune di Trieste, Comune di Udine	510.000,00	88.939,75	421.060,25
PP	Strategie di contrasto nei traffici internazionali del crimine organizzato	Università degli Studi di Udine Dipartimento di scienze giuridiche	867.000,00	36.125,00	830.875,00
Totale quota FVG				2.111.501,10	

* quota composta da: fondi FESR 50%, fondo di rotazione ex L. 283/97 35%, cofinanziamento regionale 15%

VISTO il comma 146 dell'art. 6 della L.R. 1/2005 che autorizza l'Amministrazione regionale, conformemente a quanto previsto dalla Decisione C(2004) 5554 dd. 22.12.2004 sopracitata, a versare all'Autorità di Pagamento (di seguito "AdP") del Programma, la quota di cofinanziamento regionale determinata in relazione all'approvazione dei progetti ammissibili;
CONSIDERATO che la quota FVG complessiva, relativa ai sopraelencati progetti ammessi a finanziamento, ammonta a € 2.522.901,10 e che su questa verrà calcolata la corrispondente quota di cofinanziamento del 15%, corrispondente a € 378.435,16 da versare all'AdP;
CONSIDERATO che il Servizio rapporti comunitari e integrazione europea, della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, ha provveduto all'impegno, a carico del capitolo 4291 in conto competenza 2006, della quota del 15% di cofinanziamento regionale dei progetti ammissibili a finanziamento, da versare alla società FI.R.A. S.p.A., AdP del Programma, che provvederà, successivamente, al versamento della quota complessiva Interreg (50% FESR, 35% FDR, 15% cofinanziamento regionale) direttamente al LP di ciascun progetto, sulla base delle spese debitamente certificate;

ATTESO che, per l'attuazione dei progetti e per la gestione delle risorse finanziarie, dovrà essere sottoscritta specifica convenzione tra l'Autorità di Gestione ed il LP di ciascun progetto, e che lo stesso LP dovrà provvedere alla regolamentazione dei rapporti interpartenariali con gli altri partners attuatori del progetto;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di prendere atto delle decisioni del Comitato di Pilotaggio del P.I.C. Interreg IIIA Transfrontaliero Adriatico "Nuovo Programma di Prossimità Adriatico (NPPA) Interreg/Cards/Phare" tenutosi in data 25 gennaio 2007 a L'Aquila.
2. Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia la presente delibera.
3. Di autorizzare, i Direttori centrali o di Servizio competenti, a compiere tutti gli atti conseguenti all'approvazione del rispettivi progetti ed alla relativa messa in opera.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_11_1_DGR_369

Deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2007, n. 369 (Estratto)

Comune di Buja: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 61 del 29.11.2006, di approvazione della variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2294 del 29.9.2006 in merito alla variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale del comune di Buja, superate dalle modifiche in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 61 del 29.11.2006;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 61 del 29.11.2006, di approvazione della variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale del comune di Buja;
3. omissis

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_11_1_DGR_370

Deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2007, n. 370 (Estratto)

Comune di Buja: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 70 del 19.12.2006, di approvazione della variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2956 del 1.12.2006 in merito alla variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale del comune di Buja, superate dalle modifiche ed

integrazioni in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 70 del 19.12.2006;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 70 del 19.12.2006, di approvazione della variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale del comune di Buja;
3. omissis

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_11_1_DGR_373

Deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2007, n. 373 (Estratto)

Comune di Staranzano: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 46 del 30.9.2006, di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1442 del 23.6.2006 in merito alla variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale del comune di STARANZANO, superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 46 del 30.9.2006;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 46 del 30.9.2006, di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale del comune di Staranzano;
3. omissis

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_11_1_DGR_374

Deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2007, n. 374

RECE 1782/2003 e n. 1698/2005. Disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e in particolare gli allegati III e IV;
VISTO il regolamento (CE) n. 1783/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA);
VISTO il regolamento (CE) n. 864/04 del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/03 e, in particolare, l'allegato IV;
VISTO il regolamento (CE) n. 21/04 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/03 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;
VISTO il regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 239/2005 della Commissione dell'11 febbraio 2005, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTO il Decreto Ministeriale del 5 agosto 2004, n. 1787, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, in particolare l'articolo 5 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale 15 dicembre 2005 ed in particolare l'articolo 2 comma 1 laddove le Regioni e/o Province autonome definiscono con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale a partire dal 2007;
RITENUTO di definire le disposizioni per il regime di condizionalità da applicarsi nel territorio regionale, anche in funzione della programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013;
ESPLETATA la procedura prevista dal comma 1bis dell'articolo 2 del citato Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regione alle risorse agricole, naturali, forestali e alla montagna.
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di recepire i principi contenuti nel decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541.
2. Di definire gli impegni di condizionalità, applicabili a partire dal 2007, relativi agli atti e alle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali riportati negli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione.
3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_11_1_DGR_374_ALL1

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 374 DEL 23 FEBBRAIO 2007

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 1

recante

ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03.

ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI.

ARTICOLO 3, ARTICOLO 4 (PARAGRAFI 1, 2, 4), ARTICOLI 5, 7, 8

Recepimento

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).

Recepimento regionale

- DGR 1723/2006 recante "Direttiva 92/43/CEE (CD Habitat), direttiva 79/409/CEE (CD Uccelli). Aggiornamento rete Natura 2000" pubblicata sul BUR n. 34 del 23 agosto 2006.
- DGR 217/2006 recante "Direttiva 79/409/CEE "uccelli" - Esecuzione sentenza di condanna della Corte di giustizia europea – Individuazione Zona di protezione speciale IT3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia" e nuova perimetrazione della zona di Protezione speciale IT3321001 "Alpi Carniche".
- DGR 2600/2002 recante "Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza" pubblicata sul BUR n. 32 del 7 agosto 2002
- LR 17/2006 artt. 22 e 23 – "Norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversità" e relative sanzioni pubblicata sul BUR n. 35 del 30 agosto 2006

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola (SIC IT 3310009 denominato Magredi del Cellina)

Ai sensi dell'articolo 22 della LR 17/2006, per le aziende con terreni ricadenti nel SIC IT 3310009 denominato Magredi del Cellina, è vietato:

1. lo sfalcio dei prati e dei prati-pascoli nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, fatti salvi i terreni oggetto delle misure del Piano di sviluppo rurale per la programmazione 2000-2006 di cui al regolamento (CE) 1257/1999;
2. il pascolo con carico superiore a due UBA per ettaro per anno, fermo restando l'obbligo, per chi effettui il pascolo transumante con più di trecento capi, di effettuare una preventiva dichiarazione all'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, con le medesime modalità previste dall'articolo 29, comma 7, del regolamento forestale approvato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. (Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico), e comunque il divieto assoluto di pascolo tra l'1 marzo e il 15 luglio;
3. il dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, il cotico vegetale e la composizione floristica dei prati naturali e seminaturali di cui alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 22 della LR 17/2006, nel caso di fondi utilizzati a fronte di concessione demaniale, le limitazioni sopra citate entrano in vigore alla data di scadenza delle concessioni in essere.

Piani e progetti che possano avere incidenza significativa sui siti devono essere sottoposti a valutazione di incidenza.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola (altre SIC e ZPS regionali)

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto 21 dicembre 2006 n. 12541, ai fini della verifica di conformità al presente atto, rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, di cui all'allegato 2 del predetto decreto.

ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE.

ARTICOLI 4 E 5

Recepimento

- **Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.**

ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA.

ARTICOLO 3, PARAGRAFI 1 E 2

Recepimento

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).

La norma si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE.

ARTICOLI 4 E 5

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-04-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.**

  - **Art.74, lett. pp, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, definizione di "zone vulnerabili";**
  - **Art. 92 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.**

  Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
    - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.

- **D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 alla G.U. n. 102 del 04-05-1999)**

- **Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006).**

Recepimento regionale

- DGR 1516 del 23/05/2003 (BUR 27 del 02.07.03) designazione quale zona vulnerabile del comune di Montereale Valcellina, pubblicata sul BUR n. 27 del 02/07/2003.

- DGR 2323 del 06/10/2006 designazione quale zona vulnerabile del comprensorio bonifica Bassa Friulana, pubblicata sul BUR n. 43 del 25/10/2006.

- DGR del 27/10/2006 n. 2564: "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui alla deliberazione della giunta regionale 23 maggio 2003, n. 1516. Approvazione.".

Norma sostitutiva

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto 21 dicembre 2006 n. 12541, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano le disposizioni di cui al titolo V del citato decreto 7 aprile 2006.

ATTO A5 – DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE.

ARTICOLI 6, 13, 15, E 22 (LETTERA b)

Recepimento

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n.

120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).

- L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004)
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)” (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.428 recante l’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (G.U. n.157 dell’8 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.430 recante l’elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (G.U. n.156 del 7 giugno 2005).

Recepimento regionale

- DGR 1723/2006 recante “Direttiva 92/43/CEE (CD Habitat), direttiva 79/409/CEE (CD Uccelli). Aggiornamento rete Natura 2000” pubblicata sul BUR n. 34 del 23 agosto 2006.
- DGR 2600/2002 recante “Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza” pubblicata sul BUR n. 32 del 7 agosto 2002
- LR 17/2006 artt. 22 e 23 – “Norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversità” e relative sanzioni pubblicata sul BUR n. 35 del 30 agosto 2006

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola (SIC IT 3310009 denominato Magredi del Cellina)

Ai sensi dell’articolo 22 della LR 17/2006, per le aziende con terreni ricadenti nel SIC IT 3310009 denominato Magredi del Cellina, è vietato:

1. lo sfalcio dei prati e dei prati-pascoli nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, fatti salvi i terreni oggetto delle misure del Piano di sviluppo rurale per la programmazione 2000-2006 di cui al regolamento (CE) 1257/1999;
2. il pascolo con carico superiore a due UBA per ettaro per anno, fermo restando l'obbligo, per chi effettui il pascolo transumante con più di trecento capi, di effettuare una preventiva dichiarazione all'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, con le medesime modalità previste dall'articolo 29, comma 7, del regolamento forestale approvato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. (Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico), e comunque il divieto assoluto di pascolo tra l'1 marzo e il 15 luglio;
3. il dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, il cotico vegetale e la composizione floristica dei prati naturali e seminaturali di cui alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 22 della LR 17/2006, nel caso di fondi utilizzati a fronte di concessione demaniale, le limitazioni sopra citate entrano in vigore alla data di scadenza delle concessioni in essere.

Piani e progetti che possano avere incidenza significativa sui siti devono essere sottoposti a valutazione di incidenza.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola (altre SIC e ZPS regionali)

A norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto 21 dicembre 2006 n. 12541, ai fini della verifica di conformità al presente atto, rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, di cui all'allegato 2 del predetto decreto.

ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. (CE) N. 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI.
ARTICOLI 3, 4 E 5.

ATTO A7 - REGOLAMENTO (CE) N. 2629/97 DELLA COMMISSIONE (ABROGATO DAL REG. (CE) N. 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. (CE) N. 820/97 (ABROGATO DAL REG. (CE) N. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI.
ARTICOLI 6 E 8.

ATTO A8 - REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 820/97.
ARTICOLI 4 E 7.

ATTO A8 BIS - REGOLAMENTO (CE) N. 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8). ARTICOLI 3, 4 E 5.

Recepimento

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. 06.02.2001 n. 30)
- DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72), modificato dal Decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 "Modifica del decreto 31 gennaio 2002, concernente Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (GU n. 237 del 11-10-2005);
- DM 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 alla GU n. 152 del 1-7-2000)" e successive modifiche
- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (B.U.R. n.24 del 16 maggio 1995)
- Legge della Regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole";
- Legge della Regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane".

ELENCO "B" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2006 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.

ARTICOLO 3

Recepimento

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60);
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.);
- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).

ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO, E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE

ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5 A) E 7

Recepimento

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004);

- Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali"(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006).

ATTO B11 – REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

ARTICOLI 14, 15, 17 (PARAGRAFO 1), 18, 19 E 20

- Articolo 4, paragrafo 1, e parte "A" dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GUCE L139 del 30 aprile 2004);
- Articolo 3, paragrafo 1, e allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (GUCE L139 del 30 aprile 2004);
- Articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6 e allegati I e III del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GUCE L 035 dell' 8 febbraio 2005);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n. 152 dell'1.7.2004);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n.294 del 19 dicembre 2005).

ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

ARTICOLI 7, 11, 12, 13 E 15

ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

ARTICOLO 3

Recepimento

- Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (GU n. 258 del 6-11- 2006 Suppl. Ordinario n.210).

ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHÈ DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

ARTICOLO 3

Recepimento

- DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n.115 del 10.7.1996 SO n.115)

ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

ARTICOLO 3

Recepimento

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n.194 del 22.8.2003 SO n.138)

ELENCO "C" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2007 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI

ARTICOLI 3 E 4

Recepimento

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (S.O. alla G.U. 11.01.1993 n. 7) – modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - G.U. n. 224 del 25/09/1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04/08/1999;
- Nota esplicativa del 25 luglio 2006, del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli.

ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI

ARTICOLO 3 E ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

- Decreto legislativo. 30 dicembre 1992, n. 534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 11.01.1993 n. 7) – modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) - G.U. n. 49 del 28/02/2004;
- Nota esplicativa del 2 marzo 2005, del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.

ATTO C18 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO DEL 20 LUGLIO 1998, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

ARTICOLO 4

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001) - modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 - G.U. 27/12/2004, n. 302;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del 28/11/2001.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_11_1_DGR_374_ALL2

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 374 DEL 23 FEBBRAIO 2007

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ALLEGATO 2

recante

ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 E ALL'ALLEGATO IV DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03.

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006.

Descrizione della norma e degli adempimenti
Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.
Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 2 del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m;
- nel caso di ricorso alla deroga e di realizzazione di fasce inerbite, finalizzate al contenimento dell'erosione, queste dovranno avere andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, essere di larghezza non inferiore a 5 m e ad una distanza, tra loro, non superiore a 60 m, nel rispetto di modalità di esecuzione in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Deroghe

- Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione. I predetti impegni alternativi non si applicano alle colture autunno-vernine seminate prima del 31 dicembre 2006.

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali

Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006.

Descrizione della norma e degli adempimenti:
Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.
È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 2 del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica (*specificare quali*).

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:
1. per le superfici investite a riso;

2. nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

3. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali.

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006.

Descrizione della norma e degli adempimenti
Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.
Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:
- la manutenzione della rete di sgrondo delle acque superficiali, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo.

Deroghe
Sono ammesse nei seguenti casi:

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

2. Presenza di drenaggio sotterraneo.

3. In caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

a. divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;

b. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

c. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 2 del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, a livello regionale la presente norma prevede gli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c) per le superfici dichiarate a pascolo permanente.

Deroghe

- Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a).

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006.

Descrizione della norma e degli adempimenti
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;

b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:
a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno. Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno. Per le altre aree, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

I. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;

2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del decreto ministeriale 7 marzo 2002;

4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

II. Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

5. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

6. In deroga all'impegno b), sono ammesse idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:-

a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di ritiro può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo;

b. impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo;

c. è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le deroghe di cui ai presenti punti 6 lettere a) e b), non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione.

NORMA 4.3: Manutenzione delle piante di olivo.

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti sono mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:
a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144;
b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare il rischio di incendi.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede:

- il divieto di estirpazione delle piante di olivo;
- la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:
1. in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144, in deroga all'impegno a);

2. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541.

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto 21 dicembre 2006, n. 12541, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

a) il divieto di eliminazione dei terrazzamenti delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
b) nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e/o della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione di cui all'allegato 1, Atti A1 e A5.

Deroghe

1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).

2. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_11_1_ADC_PIAN TERR BERTIOLO 1

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Bertiolo. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale per il comparto P1 delle zone D2/H2 corrispondente al PIP "Napoleonica".

Con deliberazione consiliare n. 4 del 16 gennaio 2007, il Comune di Bertiolo ha accolto parzialmente l'osservazione presentata in ordine alla variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale per il comparto P1 delle zone D2/H2 corrispondente al P.I.P. "Napoleonica", ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'art. 45 co. 4 della L.R. 52/1991.

07_11_1_ADC_PIAN TERR BERTIOLO 19

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Bertiolo. Avviso di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 3 del 16 gennaio 2007 il comune di Bertiolo ha parzialmente accolto l'osservazione/opposizione presentata in ordine alla variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale, ha preso atto che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, modificata di conseguenza, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_11_1_ADC_PIAN TERR FONTANAFREDDA 19

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Fontanafredda. Avviso di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 115 del 12 dicembre 2006 il comune di Fontanafredda ha respinto le osservazioni/opposizioni presentate in ordine alla variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale, ha preso atto che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_11_1_PIAN TERR MONFALCONE 29

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Monfalcone. Avviso di approvazione della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 16/77 del 14 dicembre 2006 il comune di Monfalcone ha respinto le osservazioni/opposizioni presentate in ordine alla variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale, ha preso atto che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_11_1_ADC_PIAN TERR PALUZZA

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Paluzza. Avviso di approvazione della variante n. 37 al Piano regolatore generale (3 al PRGC).

Con deliberazione consiliare n. 9 del 19 febbraio 2007 il comune di Paluzza ha preso atto, in ordine alla variante n. 37 al Piano regolatore generale (3 al PRGC), che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, che la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_11_1_ADC_PIAN TERR PORCIA 21

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Porcia. Avviso di approvazione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 5 del 25 gennaio 2007 il comune di Porcia ha parzialmente accolto l'osservazione presentata in ordine alla variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale, ha preso atto che sono state raggiunte le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991 con Anas spa e Autovie Venete spa, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991, modificata in conseguenza.

07_11_1_ADC_PIAN TERR PORDENONE 88

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Pordenone. Avviso di approvazione della variante n. 88 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 4 del 12 febbraio 2007 il comune di Pordenone ha preso atto, in ordine alla variante n. 88 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_11_1_ADC_PIAN TERR PREPOTTO 4

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Prepotto. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 35 del 19 dicembre 2006, il comune di Prepotto ha riadottato la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale

sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

07_11_1_ADC_PIAN TERR TAVAGNACCO 42

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Tavagnacco. Avviso di approvazione della variante n. 42 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 69 del 4 dicembre 2006 il comune di Tavagnacco ha accolto l'osservazione presentata in ordine alla variante n. 42 al Piano regolatore generale comunale, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991, modificata in conseguenza del parere vincolante della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto.

07_11_1_ADC_PIAN TERR TAVAGNACCO 43

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Tavagnacco. Avviso di approvazione della variante n. 43 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 75 del 20 dicembre 2006 il comune di Tavagnacco ha preso atto che, in ordine alla variante n. 43 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'art. 32, co. 6 della L.R. 52/1991.

07_11_1_ADC_PIAN TERR VILLESSE 1

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto – Servizio pianificazione territoriale sub-regionale – Udine

Comune di Villesse. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale relativo al "Comparto 12" in zona omogenea D2.

Con deliberazione consiliare n. 46 del 27 dicembre 2006, il Comune di Villesse ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale relativo al "Comparto 12" in zona omogenea D2, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'art. 45 co. 4 della L.R. 52/1991

07_11_1_ADC_RIS AGR PIUME E ALTRO

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali e fauna

Iscrizione dell'Associazione "Piume e Altro" all'Albo regionale

delle associazioni ornitologiche.

D.P. Reg. 21 maggio 2003 n. 0142/Pres. Articolo 5 - Iscrizione di nuove Associazioni all'Albo regionale delle associazioni ornitologiche della Regione Friuli Venezia Giulia, già pubblicato sul BUR n. 51 del 17 dicembre 2003, n. 35 del 1° settembre 2004 e n. 17 del 27 aprile 2005

Denominazione Associazione Ornitologica	Sede legale	Citta'	Decreto di iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni ornitologiche del Friuli Venezia Giulia
Associazione "Piume ed Altro"	Via San Antonio, 11	Villa Vicentina	Decreto n. 268 dd. 28 febbraio 2007

Udine, 28 febbraio 2007

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P. O.:
dott. Giorgio Peresson

07_11_1_ADC_SEGR GEN 02 GRADO

Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Servizio Libro fondiario - Ufficio tavolare di Monfalcone

LR 19/02/1990 n. 8 – Completamento del Libro fondiario del CC di Grado - n. 02/COMPL/05.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Monfalcone, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alle pp.cc. 914, 915, 899, 900/5, 950/3, 950/27, 950/28, 930/6, 202/880, 42/6 del C.C. di Grado. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Monfalcone, in Monfalcone, p.le Salvo d'Acquisto n. 3 da lunedì a giovedì con orario 9.10 - 12.20, e venerdì con orario 9.10 - 11.40 a partire dalla data 14 marzo 2007.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio tavolare di Monfalcone:
geom. Alessandro Robino

07_11_1_ERR_LRE 2

Errata corrige

Supplemento ordinario n. 5 del 2 febbraio 2007 - Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 2.<<Bilancio di previsione per gli anni 2007 - 2009 e per l'anno 2007>>.

Si rende noto che nel Supplemento ordinario n. 5 del 2 febbraio 2007, nella legge regionale 23 gennaio 2007, n. 2 di cui all'oggetto, a pag. 2, all'art. 2, comma 1, l'importo anziché: <<euro 23.022.285,00>> deve correttamente leggersi: <<euro 23.994.022.285,00>>.

07_11_1_ERR_ORG SVIL 368

Errata corrige

Bollettino Ufficiale n. 9 del 28 febbraio 2007. Decreto del Direttore del Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane 16 febbraio 2007, n. 368/ORU - Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria D, profilo professionale

specialista turistico-culturale, indirizzo comunicatore pubblico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: elenchi dei candidati esclusi e dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale n. 9 del 28 febbraio 2007, negli allegati A e B del decreto di cui all'oggetto, a pag 66, nella data di nascita dei candidati esclusi e ammessi a sostenere la prova scritta, per errore, il giorno e il mese di nascita risultano invertiti.

07_11_1_ERR_ORG SVIL 369

Errata corrige

Bollettino Ufficiale n. 9 del 28 febbraio 2007. Decreto del Direttore del Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane 16 febbraio 2007, n. 369/ORU - Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista amministrativo-economico, indirizzo statistico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: elenchi dei candidati esclusi e dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale n. 9 del 28 febbraio 2007 negli allegati A e B del decreto di cui all'oggetto, a pag 74, nella data di nascita dei candidati esclusi e ammessi a sostenere la prova scritta, per errore, il giorno e il mese di nascita risultano invertiti.

Parte Terza Concorsi e avvisi

07_11_3_GAR_COM CERVIGNANO PROROGA

Comune di Cervignano del Friuli (UD)
Bando per l'assegnazione di posteggi nel mercato specializzato in prodotti tipici locali. Proroga termini.

IL CAPO SETTORE

Vista la propria determina n. 137 del 5/03/2007,

RENDE NOTO

che i termini per la presentazione delle domande di assegnazione dei posteggi nel mercato specializzato di nuova istituzione sono prorogati di ulteriori 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Commercio, Turismo ed Attività produttive, in piazza indipendenza 8/b dalle 10.30 alle 12.30 e il lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30, tel 0431 388512.
Cervignano del Friuli, 5 marzo 2007

IL CAPO SETTORE:
arch. Marcello De Marchi

07_11_3_GAR_COM MARTIGNACCO REFEZIONE

Comune di Martignacco (UD)
Estratto di bando di gara per il servizio di ristorazione biologica per le scuole del Comune con annessa progettazione, e realizzazione dei lavori e delle forniture per l'esecuzione della ristrutturazione del Centro Scolastico di via Udine.

L'Amministrazione comunale di Martignacco indice pubblico incanto per la gestione del servizio di ristorazione biologica per gli anni scolastici 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 e comprende: il servizio di refezione scolastica presso le scuole dell'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Martignacco (Categoria di servizio 17 - Numero di riferimento CPC 64 – allegato II B al D.Lgs. 163/2006); la progettazione, la realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento e la fornitura degli arredi e delle attrezzature del Centro Scolastico Integrato di Martignacco. Sono preventivati circa 225.000 (duecentoventicinquemila) pasti nel quinquennio. Criterio di aggiudicazione: pubblico incanto con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, come meglio specificato nel capitolato speciale e prestazionale d'appalto.
Prezzo a base d'asta: € 5,00/00 (cinque/00) a pasto – € 265.000,00 (duecentosessantacinquemila/00) per lavori e forniture comprensivi di tutte le voci di costo Iva esclusa. Sono ammesse esclusivamente offerte in ribasso rispetto al prezzo posto a base d'asta. Importo complessivo presunto di € 1.390.000,00 (un milionetrecentonovantamila/00).
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 05.04.2007. Per maggiori informazioni e per copia del testo integrale del bando e del Capitolato speciale e prestazionale d'appalto rivolgersi al Comune di Martignacco – ufficio Segreteria, via della Libertà, 1 – tel 0432/638411 telefax 0432/638419 – e-mail:

affari.generali@com-martignacco.regione.fvg.it. La documentazione sarà disponibile anche sul sito del Comune: www.comune.martignacco.ud.it.
Martignacco, 27 febbraio 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott.ssa Renza Baiutti

07_11_3_GAR_COM MONFALCONE AVVISO GARE

Comune di Monfalcone - Unità operativa "Gare e Contratti" (GO)

Avviso di gare da esperire nel corso dell'anno 2007.

Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Monfalcone www.comune.monfalcone.go.it, l'avviso delle gare da esperire ai sensi della L.R. 12/2003 relativo a forniture e servizi che il Comune di Monfalcone svolgerà nel corso dell'anno 2007.
Per maggiori informazioni consultare il sito.
Monfalcone, 5 marzo 2007

IL RESPONSABILE P.O. SERV. 3 - U.O. 7:
dott.ssa Paola Tessaris

07_11_3_AVV_AZ TER ATER TS ESPR

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER - Trieste

Programma di Recupero Urbano di Via Falvia - Decreto d'esproprio (Estratto).

L'ATER della Provincia di Trieste, Autorità Espropriante ai sensi dell'art. 6 DPR 327/01,

omissis

DECRETA

E' pronunciata in favore dell'ATER della Provincia di Trieste, con sede in Trieste, Piazza dei Foraggi n. 6, Autorità espropriante, per la causale di cui in narrativa, l'espropriazione degli immobili di seguito descritti, siti nel Comune di Trieste, autorizzandone l'occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo alla predetta Autorità espropriante:

P.Tav. di S.M.M.Inf	c.t.	Millesimi	Proprietà	Indennità provvisoria decurtata del 40% Depositata c/o Cassa Depositi e Prestiti
a) *Via Domus Civica, 2* - in P.Tav. madre 11414 di S.M.M.Inf.				
11823	1° - 2°	7844/300000	CERNECA Stelio n. 31/08/1937 a Trieste	€ 1.176,60
b) *Via Domus Civica, 4* - in P.Tav. madre 11415 di S.M.M.Inf.				
11427	1°	54/3000	FURLANI in Baiz Norma n. 10/04/1925 a Capodistria	€ 810,00
c) *Via Domus Civica, 6* - in P.Tav. madre 11416 di S.M.M.Inf.				
11519	1°	93/3000	KLUN Stefano n. 15/11/1962 a Trieste	€ 697,50
			STEBEL in KLUN Elena n. 11/05/1967 a Trieste	€ 697,50

omissis

Trieste, lì 5 marzo 2007

IL DIRETTORE:
dott. Antonio Ius

07_11_3_COM FAGAGNA 31

Comune di Fagagna (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO AMBIENTALE

Visto l'art. 32 bis della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12.02.2007, divenuta esecutiva, è stata adottata la variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale.
Ai sensi dell'art. 32 bis, comma2 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi atti ed elaborati tecnici allegati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 14.03.2007 al 26.04.2007 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Fagagna, 26 febbraio 2007

IL RESPONSABILE:
arch. Lidia Giorgessi

07_11_3_COM FORNI DI SOTTO 6

Comune di Forni di Sotto (UD)
Pubblicazione della variante n. 6 al Piano particolareggiato di recupero della Borgata di Baselia.

IL SINDACO

VISTA la Legge 17.8.1942, n.1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le L.L. RR. n.18/1986, n.52/1991, 19/1992, 13/1998 e succ. modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 22.02.2007, regolarmente esecutiva ai sensi di legge è stata adottata la variante n.6 al Piano Particolareggiato di Recupero della Borgata di Baselia.
La deliberazione e gli elaborati della Variante sono depositati in libera visione al pubblico durante l'orario di apertura, per trenta (30) giorni effettivi a partire dalla data odierna e pertanto sino a tutto il 04.05.2007.
Nel periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni dirette al Sindaco su competente carta legale.
Del deposito verrà informato il Bollettino Ufficiale della Regione che provvederà a predisporre il relativo avviso.
Forni di Sotto, lì 21 marzo 2007

IL SINDACO:
avv. Andrea Ghidina

07_11_3_COM LAUCO TELEFONIA

Comune di Lauco (UD)
Avviso di adozione e di deposito del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile (LR 28/2004).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. 28/2004 si rende noto che, con deliberazione del consiglio

comunale n. 09 del 20.02.2007, il Comune di Lauco ha adottato il piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.
La deliberazione di adozione, con i relativi elaborati resterà depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dal 15 marzo 2007, affinchè chiunque possa prenderne visione di tutti i sui elementi.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni al Piano.
Lauco, 27 febbraio 2007

IL SINDACO:
Oilivo Dionisio

07_11_3_COM PORDENONE 89

Comune di Pordenone
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 89 al PRGC conseguente all'approvazione del progetto preliminare relativo alla riqualificazione viaria di via San Quirino (comma 2°, art. 127 - LR 52/91).

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 32 bis della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19.02.2007, esecutiva 19.02.2007, è stata adottata la variante n. 89 al P.R.G.C. conseguente all'approvazione del progetto preliminare relativo alla riqualificazione viaria di via San Quirino (comma 2°, art. 127 – L.R. 52/91).
Ai sensi dell'art. 32 bis della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 12.03.2007 al 23.04.2007 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 23 aprile 2007, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Pordenone, 5 marzo 2007.

IL DIRIGENTE:
arch. Antonio Zofrea

07_11_3_AVV_COM PORDENONE DET 503-6 ESPR

Comune di Pordenone - Settore lavori pubblici - Unità operativa complessa amm.vo LL.PP.
Determinazione senza impegno di spesa n. 2007/0503/6. Collegamento pedonale del parcheggio di pertinenza del Nuovo Teatro Verdi con viale Cossetti. Liquidazione diretta indennità di esproprio provvisoria condivisa.

L'INCARICATO DI P.O.

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di liquidare a favore delle ditte sotto indicate e per gli importi a fianco di ciascuna indicati, l'indennità provvisoria di esproprio condivisa quantificata in complessivi € 28.463,08 oltre all'IVA 20% nei casi dovuti:

Bene oggetto di esproprio:
Fg. 20 Mapp. 2889 (ex 427b) di mq. 59
Area comune a tutti i subalterni del condominio "Palazzo XX Settembre";

N° Soggetti	Ditta proprietaria o presunta tale	Indennità Provvisoria Totale da Liquidare.
1	PREVARIN CLAUDIO	
2	GIUST ADRIANA	
3	MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. CON SEDE IN UDINE	
4	CORAN FRANCESCO	
5	CORAN GIANCARLO	
6	CORAN PAOLO	
7	QUARTIERO ANNA MARIA	
8	DE FILIPPO ROBERTO	
9	BECHERUCCI RENATA	
10	ENDRIGO FRANCESCA	
11	PRATESI ALESSANDRO	
12	FALOMO GASTONE	
13	SIEGA BATTEL GIANLUCA	
14	DE RE CINZIA	
15	PAZZAGLIA CHRISTIAN	
16	ENDRIGO BRUNA	
17	ENDRIGO LAURA	
18	TEDESCHI ALESSANDRO	
19	PAVAN AGOSTINO	
20	MELA ENGINEERING S.R.L. CON SEDE IN PORDENONE	
21	ANDREAUS LUCIA	
22	DELL'AGNOLO CLELIA	
23	DELL'AGNOLO ERMANNO	
24	DELL'AGNOLO PAOLO	
25	DELL'AGNOLO ERMANNO	
26	BELLINI GIORGIO	€ 28.463,00 + IVA 20% € 217,12 = TOTALE € 28.680,20
27	VALENTI FORTUNATO GASPARE	
28	TEDESCHI MARIO	
29	VALBUSA GIANFRANCO	
30	BRUNETTA STENIO	
31	BRUNETTA MASSIMO	
32	BALLARIN MARIO	
33	DE MEZZO GABRIELLA	
34	BERNARDIS LUCILLO	
35	MORAS VANNA	
36	CECILIOT SARINA	
37	SPERANZIN CLAUDIO	
38	BORSOI IGOR	
39	BORSOI PAOLO	
40	CEOLIN FERNANDA	
41	PICCOLO ANTONIO	
42	PICCOLO DANIELE	
43	PICCOLO LUCA	
44	BADIN CATERINA	
45	BRAVIN PIA	
46	BUONOCORE RITA	
47	MIZZA SUSI	
48	NARDONE DANIELE	
49	VIOLA OLGA	
50	SKENDER CATERINA	
51	NOVARETTI GRAZIANO	
52	ZUCARO LUIGI	

(omissis)

Pordenone, lì 19 febbraio 2007

L'INCARICATO DI P.O.:
Alessandra Predonzan

07_11_3_AVV_COM PORDENONE DET 503-7 ESPR

Comune di Pordenone - Settore lavori pubblici - Unità operativa complessa amm.vo LL.PP.

Determinazione senza impegno di spesa n. 2007/0503/7. Collegamento pedonale del parcheggio di pertinenza del Nuovo Teatro Verdi con viale Cossetti. Deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di esproprio provvisoria condivisa.

L'INCARICATO DI P.O.

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di depositare presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Cassa DD.PP. di Pordenone l'indennità provvisoria di esproprio condivisa quantificata in complessivi € 2.272,98 dovuta ai seguenti soggetti, che non hanno presentato nei termini di legge la documentazione comprovante la libertà dell'immobile:
Bene oggetto di esproprio:
Fg. 20 Mapp. 2889 (ex 427b) di mq. 59
Area comune a tutti i subalterni del condominio "Palazzo XX Settembre";

N° Soggetti	Ditta proprietaria o presunta tale	Indennità Provvisoria Totale da Depositare
1	DI ROSA MATTEO	€ 2.272,98
2	ASCIONE NICOLETTA	
3	MORSELLINO NICOLETTA	

(omissis)

Pordenone, lì 19 febbraio 2007

L'INCARICATO DI P.O.:
Alessandra Predonzan

07_11_3_AVV_COM PORDENONE DET 503-8 ESPR

Comune di Pordenone - Settore lavori pubblici - Unità operativa complessa amm.vo LL.PP.

Determinazione senza impegno di spesa n. 2007/0503/8. Collegamento pedonale del parcheggio di pertinenza del Nuovo Teatro Verdi con viale Cossetti. Deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di esproprio provvisoria condivisa.

L'INCARICATO DI P.O.

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di depositare presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Cassa DD.PP. di Pordenone l'indennità provvisoria di esproprio non condivisa quantificata in € 2.300,12 da corrispondere a:
Bene oggetto di esproprio:
Fg. 20 Mapp. 2889 (ex 427b) di mq. 59
Area comune a tutti i subalterni del condominio "Palazzo XX Settembre";

N° Soggetti	Ditta proprietaria o presunta tale	Indennità Provvisoria Totale da Depositare
1	POSTE ITALIANE S.P.A. con sede in Roma	€2.300,12

(omissis)

Pordenone, lì 19 febbraio 2007

L'INCARICATO DI P.O.:
Alessandra Predonzan

07_11_3_COM RIGOLATO 10

Comune di Rigolato (UD)
Avviso di adozione variante n. 10 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 1 della Legge Regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 6 del 23 febbraio 2007 il Comune di Rigolato ha adottato la variante n. 10 al Piano Regolatore Generale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 10 al Piano Regolatore Generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine.
I proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.
Rigolato, 5 marzo 2007

IL TECNICO COMUNALE:
Paolo Ceconi

07_11_3_COM SAURIS CLASSIFICAZIONI

Comune di Sauris (UD)
Classificazione di strutture ricettive turistiche.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Legge Regionale 16.01.2002, n. 2, recante "Disciplina organica del turismo" ed in particolare gli artt. 56, 57 e 65 del titolo IV – Strutture Ricettive Turistiche-;
RICHIAMATO il Regolamento concernente le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche, approvato con D.P.G.R. 07 maggio 2002, n. 0128/Pres.;
RICHIAMATO ALTRESÌ il Regolamento Comunale per la Classificazione degli Alberghi Diffusi approvato con Delibera Consiliare n. 78 del 30/12/2002;
VISTE le schede di denuncia delle attrezzature e dei servizi e le relative richieste di classificazione delle unità abitative dell'albergo diffuso, presentate dalla Sig.ra Cossutta Elena, in qualità di Socio delegato dalla Società Cooperativa Albergo Diffuso Sauris, come di seguito individuate:

Proprietario-socio	N° prot e data	Denominazione unità abitativa	Ubicazione	N° posti letto dichiarati	Classe richiesta
Wulz Isabella	543 29/01/2007	Wulz 1	Sauris di Sopra 33/B	2	3
Wulz Isabella	543 29/01/2007	Wulz 2	Sauris di Sopra 33/B	6	3
Petris Marta	544 29/01/2007	Unterteine	Sauris di Sopra 41	5	3
Petris Marta	544 29/01/2007	Ouberteine	Sauris di Sopra 41	5	3
Petris Marta	544 29/01/2007	Dile	Sauris di Sopra 41	4	3

Proprietario-socio	N° prot e data	Denominazione unità abitativa	Ubicazione	N° posti letto dichiarati	Classe richiesta
Petris Sandra	545 29/01/2007	Edelwaiss	Lateis,23/B	7	3
Colle Beniamino	546 29/01/2007	Capriolo	Sauris di Sotto 101	5	3
Colle Beniamino	546 29/01/2007	Volpe	Sauris di Sotto 101	5	3
Colle Beniamino	546 29/01/2007	Cedrone	Sauris di Sotto 101	6	3
Lucchini Albino	547 29/01/2007	Patrn	Sauris di Sotto 101	6	4
Lucchini Albino	547 29/01/2007	Klemele	Sauris di Sotto 101	4	4
Carniello Renzo	548 29/01/2007	Giglio	Sauris di Sopra 3	6	3
Carniello Renzo	548 29/01/2007	Iris	Sauris di Sopra 3	4	3
Carniello Renzo	548 29/01/2007	Genziana	Sauris di Sopra 3	4	3
Petris Augusto	549 29/01/2007	Mairlan	Sauris di Sopra 4/C	8	3
Sartor Pierluigi	550 29/01/2007	Alexandra	Sauris di Sopra 25	5	3
Sartor Pierluigi	550 29/01/2007	Dorina	Sauris di Sopra 25	5	3

con la quale lo stesso ha chiesto la classificazione delle singole unità abitative per il periodo dal 29/01/2007 al 31.12.2007;

VISTE le istruttorie di accertamento di data 29/01/2007, eseguite dall'istruttore competente sulla base dei sopralluoghi effettuati presso le singole unità abitative;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di classificare, ai sensi dell'art. 65 – comma 2 – della L.R. 16.01.2002, n.02 – le unità abitative facenti parte della struttura ricettiva denominata "Albergo Diffuso Sauris", ubicata sul territorio del Comune di Sauris, Capacità ricettiva: n. 17 unità abitative, n. 26 camere per complessivi n. 87 posti letto, come indicato nella sottostante tabella:

Proprietario-socio	N° prot e data	Denominazione unità abitativa	Ubicazione	N° posti letto dichiarati	Classe richiesta
Wulz Isabella	543 29/01/2007	Wulz 1	Sauris di Sopra 33/B	2	3
Wulz Isabella	543 29/01/2007	Wulz 2	Sauris di Sopra 33/B	6	3
Petris Marta	544 29/01/2007	Unterteine	Sauris di Sopra 41	5	3
Petris Marta	544 29/01/2007	Ouberteine	Sauris di Sopra 41	5	3
Petris Marta	544 29/01/2007	Dile	Sauris di Sopra 41	4	3
Petris Sandra	545 29/01/2007	Edelwaiss	Lateis,23/B	7	3
Colle Beniamino	546 29/01/2007	Capriolo	Sauris di Sotto 101	5	3
Colle Beniamino	546 29/01/2007	Volpe	Sauris di Sotto 101	5	3

Proprietario-socio	N° prot e data	Denominazione unità abitativa	Ubicazione	N° posti letto dichiarati	Classe richiesta
Colle Beniamino	546 29/01/2007	Cedrone	Sauris di Sotto 101	6	3
Lucchini Albino	547 29/01/2007	Patrn	Sauris di Sotto 101	6	3
Lucchini Albino	547 29/01/2007	Klemele	Sauris di Sotto 101	4	3
Carniello Renzo	548 29/01/2007	Giglio	Sauris di Sopra 3	6	3
Carniello Renzo	548 29/01/2007	Iris	Sauris di Sopra 3	4	3
Carniello Renzo	548 29/01/2007	Genziana	Sauris di Sopra 3	4	3
Petris Augusto	549 29/01/2007	Mairlan	Sauris di Sopra 4/C	8	3
Sartor Pierluigi	550 29/01/2007	Alexandra	Sauris di Sopra 25	5	3
Sartor Pierluigi	550 29/01/2007	Dorina	Sauris di Sopra 25	5	3

2. Di dare atto che la classificazione attribuita ha validità dal 29/01/2007 al 31.12.2007, a norma dell'art. 57, comma 2 della citata L.R. 16.01.2002, n. 2;
3. Di inviare, per quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.G.R. 07.05.2002, n. 0128/Pres. entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, copia del provvedimento stesso e della documentazione allegata, alla Direzione Centrale Attività Produttive;
4. Di procedere, altresì, alla pubblicazione del provvedimento di classificazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
5. Di precisare che, ai sensi dell'art. 60 della L.R. 2/2002 – comma 1 -, il titolare o il gestore, al quale il presente atto verrà notificato, ha facoltà di presentare ricorso al Direttore Regionale competente, entro 30 giorni dalla data di notificazione. Chiunque altro – comunque interessato - può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, e successive modifiche ed integrazioni.
Sauris, li 29 gennaio 2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Augusto Petris

07_11_3_COM VILLA SANTINA TELEFONIA

Comune di Villa Santina (UD)

Adozione Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile. Avviso di deposito ai sensi dell'art. 4, terzo comma, LR n. 28/2004.

SI RENDE NOTO

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19.02.2007, esecutiva, è stato adottato il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.
- Che la predetta deliberazione, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, è depositata, ai sensi dell'art. 4 - terzo comma - della L.R. n. 28 del 06.12.2004, presso la Segreteria comunale a libera visione del pubblico, per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni al Piano.

Villa Santina, 1 marzo 2007

L'ASSESSORE DELEGATO:
dott. Max De Candido

07_11_3_AVV_PROV UDINE DEL 314

Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta provinciale di Udine 18 ottobre 2006, n. 314/2006. Dlgs. 209/03. Approvazione del progetto definitivo per l'adeguamento di un centro di raccolta veicoli fuori uso e stoccaggio di rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi della Ditta Pasqualatto Francesco sito a Udine in via della Valle, 55: nomina nuovo collaudatore.

VISTO il D.Lgs. 22/97 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 30/87 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/87, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8.10.1991, n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. "Legge Regionale 23.1997 - articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
VISTO il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 198 del 26 giugno 2006 con la quale si approva il progetto di adeguamento dell'impianto di autodemolizione della Ditta Pasqualatto Francesco sito a Udine in via della Valle, 55 e si affida l'incarico di collaudatore dell'opera all'ing. Giorgio Verri;
VISTA la nota pervenuta in data 10/07/06 (ns. prot. 58380/06) con cui l'ing. Giorgio Verri comunica di non poter accettare l'incarico di collaudatore a causa di pressanti impegni già assunti;
RITENUTO di confermare collaudatore dell'opera l'ing. Antonio Rodaro, già precedentemente incaricato dalla Provincia di collaudare l'impianto in oggetto;
RITENUTO INFINE, per motivi di urgenza, di dichiarare la immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21;
VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per quanto concerne la immediata esecutività,

DELIBERA

1. di nominare collaudatore dell'opera di cui all'oggetto l'ing. Antonio Rodaro con studio sito in via Piave, 15 a Udine;
2. di diffondere il presente atto tramite i siti Internet ed Intranet della Provincia di Udine, ai sensi del "Regolamento per la pubblicità degli atti";
3. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21.

IL PRESIDENTE:
prof. Marzio Strassoldo

07_11_3_AVV_PROV UDINE DET 5889

Provincia di Udine

Determina del Dirigente Area ambiente della Provincia di Udine 23 agosto 2006, n. 5889/2006 (Estratto). Approvazione variante n. 1 relativa all'impianto di stoccaggio, cernita e condizionamento volumetrico di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e di rifiuti provenienti da raccolte differenziate autorizzato con

decreto dell'Assessore all'ambiente e territorio della Provincia di Udine n. 58791/95 del 19.10.1995 e succ. mod. integr. Ditta Friul Julia Appalti Srl situata in Comune di Povoletto, ZI Grions del Torre, via G.B. Maddalena n. 25 (fg. 33, mapp. 160, 161, 296, 410, 289, 290, 227, 304).

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. di autorizzare, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, la Ditta Friul Julia Appalti S.r.l. con sede in Comune di Povoletto, via G. B. Maddalena n.25, alla sostituzione della pressa esistente, modello L/19 SA della Zagib s.p.a., con una nuova pressa modello MAC 111/1 della Macpresse Europa s.r.l nello stabilimento di cui ai provvedimenti autorizzativi riportati in premessa, sito in Comune di Povoletto;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

07_11_3_AVV_PROV UDINE DET 6793

Provincia di Udine

Determina del Dirigente Area ambiente della Provincia di Udine 29 settembre 2006, n° 6793/2006 (Estratto). Rinnovo autorizzazione all'esercizio dell'impianto trattamento rifiuti sito in Sedegliano (UD) loc. zona industriale Pannellia Foglio nº 41 mappale nº 468 – Ditta Cartiera Romanello Spa con sede legale in Campoformido (UD) via della Roggia, 71 cap 33030, frazione: Basaldella.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

che l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento di rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani e stoccaggio rifiuti speciali della Ditta Cartiera Romanello S.p.A. (d'ora in avanti Ditta) con sede legale in via della Roggia, 71 33030 Basaldella di Campoformido (UD) C.F.: IT00154630305, sito in comune di Sedegliano (UD) loc. zona industriale Pannellia Foglio n°41 mappale 462 è rinnovata fino al 2 marzo 2011;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Valter Colussa

07_11_3_AVV_PROV UDINE DET 7964

Provincia di Udine

Determina del Dirigente Area ambiente della Provincia di Udine 10 novembre 2006, n. 7964/2006 (Estratto). Ditta Centro

Recupero Carta Spa. Diniego al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per impianto di recupero rifiuti ubicato in Comune di Udine, via Attimis n. 71.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di non accogliere l'istanza della ditta Centro Recupero Carta S.p.a. con sede legale in via S. Osvaldo, 54 (UD), diretta ad ottenere il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti sito in Comune di Udine, via Attimis, 71 (UD) di cui alla determine del Dirigente Provinciale del Servizio Tutela Ambientale n. ri 297/2001 e 298/2001.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Marco Zucchi

07_11_3_AVV_PROV UDINE DET 8414

Provincia di Udine

Determina del Dirigente Area ambiente della Provincia di Udine 24 novembre 2006, n° 8414/2006 (Estratto). Ditta Eco-Energy Spa. Integrazione della determinazione dirigenziale 4726/2006 del 29/06/06 – Rinnovo autorizzazione all'esercizio dell'impianto di stoccaggio rifiuti sito in via Cussignacco, 61 a Pradamano (UD).

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

si integra la Determina del Dirigente Provinciale dell'Area Ambiente n. 4726/2006 del 29/06/2006 autorizzando la ditta Eco-Energy Spa ad effettuare presso il proprio impianto di via Cussignacco 61 a Pradamano (UD) le seguenti operazioni sui rifiuti di imballaggio prodotti:
– stoccaggio con eventuale riduzione volumetrica [R13] di rifiuti di imballaggio in carta e cartone con codice CER 15 01 01;
– stoccaggio con eventuale riduzione volumetrica [R13] di rifiuti di imballaggio in plastica con codice CER 15 01 02;
– stoccaggio con eventuale riduzione volumetrica [R13] di rifiuti di imballaggio in legno con codice CER 15 01 03;
– stoccaggio con eventuale riduzione volumetrica [R13] di rifiuti di imballaggio metallici con codice CER 15 01 04;
– stoccaggio con eventuale riduzione volumetrica [R13-D15] di rifiuti di imballaggio in materiali compositi con codice CER 15 01 05;
– stoccaggio con eventuale riduzione volumetrica [R13-D15] di rifiuti di imballaggio in materiali misti con codice CER 15 01 06;
– stoccaggio con eventuale riduzione volumetrica [R13] di rifiuti di imballaggio in vetro con codice CER 15 01 07;
– stoccaggio con eventuale riduzione volumetrica [R13-D15] di rifiuti di imballaggio in materiale tessile con codice CER 15 01 09;

Art. 2

la capacità complessiva dell'impianto rimane invariata, pari a 90 metri cubi;

Art. 3

si autorizza, per le operazioni di riduzione volumetrica dei rifiuti di imballaggio non pericolosi, l'installazione di una pressa (compattatore oleodinamico Rino Tullis, modello TR-CEM/XB) e di una sega a nastro (marca COMAP, modello SN-500-E) ubicate nella posizione indicata nella planimetria allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante;

Art. 4

le operazioni di riduzione volumetrica mediante pressa e/o sega a nastro non devono essere effettuate su rifiuti pericolosi;

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO:
avv. Marco Zucchi

07_11_3_AVV_PROV UDINE DET 8444

Provincia di Udine

Determina del Dirigente Area ambiente della Provincia di Udine 27 novembre 2006, n° 8444/2006. (Estratto). Voltura titolarità autorizzazione della discarica di 1ª categoria sita in Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) alla Ditta Eco Energy Spa con sede a Pradamano (UD).

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art.1

Di prendere atto del trasferimento di proprietà.
La titolarità delle autorizzazioni della discarica di 1ª categoria sita in comune di Pozzuolo del Friuli sull'area distinta in catasto al foglio n. 9 mappali n. 133 – 134 – 135 – 137 – 138 sono volturate a favore della Ditta Eco Energy S.p.a. con sede legale in via Cussignacco, 39 – 33100 Udine;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Marco Zucchi

07_11_3_AVV_PROV UDINE DET 9363

Provincia di Udine

Determina del Dirigente Area ambiente della Provincia di Udine 21 dicembre 2006, n° 9363/2006 (Estratto). Rinnovo autorizzazione all'esercizio impianto di stoccaggio, messa in riserva e recupero R13 – R3 – R4 rifiuti sito in Corso Italia 100 – 33050 Ronchis (UD) Foglio n° 17 Mappale 97 – Ditta: Camilot Erminio Sas di Camilot Erminio & C con sede legale in Corso Italia, 98 – 33050 Ronchis (UD).

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero dell'impianto sito in Comune di

Ronchis, Corso Italia 98, sull'area catastalmente individuata al foglio 17 mappali 97-101-102, intestata alla Ditta Camilot Erminio S.a.s. di Camilot Erminio & C., d'ora in avanti Ditta, fino al 2 marzo 2011;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Marco Zucchi

07_11_3_AG TUR FVG DECR 141

Agenzia per lo Sviluppo del Turismo "Turismo Friuli Venezia Giulia" - Codroipo (UD)

Decreto del Direttore generale 29 gennaio 2007, n. 141. Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità per le esigenze dell'Area amministrazione economico finanziaria e affari generali: nomina Commissione.

L'anno duemilasette, il giorno ventinove del mese di gennaio, nella sede dell'Agenzia, il Direttore Generale ha adottato il seguente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, con la quale è stata istituita l'Agenzia per lo Sviluppo del Turismo denominata "Turismo Friuli Venezia Giulia", in breve, TurismoFVG, ente funzionale della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 103/Pres. di data 4 aprile 2006, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 3323 del 19 dicembre 2005, il dott. Jose Ejarque Bernet è stato nominato Direttore Generale di TurismoFVG;
VISTO il Regolamento di organizzazione di TurismoFVG, adottato con decreto del Direttore Generale n. 8 di data 6 giugno 2006 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1322 di data 15 giugno 2006;
VISTO il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 374 del 31 ottobre 2006, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3166 del 22 dicembre 2006, concernente l'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2007 e triennale 2007 – 2009 di TurismoFVG;
VISTO il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 416 di data 9 novembre 2006, con il quale si è disposto, tra l'altro, l'avvio della procedura per l'assunzione di una unità per le esigenze dell'Area amministrazione economico finanziaria e affari generali e si è provveduto ad individuare la procedura per la predetta assunzione;
VISTO l'Avviso pubblico per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità per le esigenze dell'Area amministrazione economico finanziaria e affari generali, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 22 novembre 2006;
ATTESO che, ai sensi del succitato decreto n. 416 di data 9 novembre 2006, la procedura selettiva per la predetta assunzione è effettuata da un'apposita Commissione nominata con decreto del Direttore Generale di TurismoFVG, composta dal Direttore Generale medesimo o da un suo delegato con funzioni di Presidente, da un'unità di personale di TurismoFVG di categoria non inferiore a C se dipendente regionale e da un componente estraneo a TurismoFVG esperto nelle materie d'esame;
ATTESO che, ai sensi del predetto Avviso pubblico, la Commissione può essere integrata da componenti aggiunti esperti in informatica;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla nomina della suddetta Commissione;
RITENUTO OPPORTUNO, per i pressanti e inderogabili impegni del Direttore Generale, che comprendono anche frequenti spostamenti in Italia ed all'estero, necessari, tra l'altro, al coordinamento e al raccordo delle strategie di promozione, comunicazione e marketing del prodotto turistico regionale con le istituzioni pubbliche e gli organismi privati a livello regionale, nazionale e internazionale, delegare le funzioni di Presidente della Commissione alla sig.a Paola QUAJA dipendente regionale di categoria C in posizione di comando presso TurismoFVG – Area Amministrazione Economico Finanziaria e Affari Generali, per la pluriennale comprovata esperienza maturata sia presso le disciolte AIAT che presso TurismoFVG nella gestione amministrativa, contabile e finanziaria della promozione turistica regionale;
RITENUTO di individuare quale componente della predetta Commissione il dott. Sergio SCHIAFINI, dipendente regionale di categoria D in posizione di comando presso TurismoFVG – Ufficio Risorse Umane, per il titolo di studio posseduto e per la pluriennale comprovata esperienza maturata sia presso la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi della Regione che presso Turismo-

FVG nella gestione di procedure selettive di assunzione;
RITENUTO di individuare, quale componente della predetta Commissione estraneo a TurismoFVG, esperto nelle materie d'esame, la dott.ssa Tiziana PACIOTTA, psicologa del lavoro iscritta all'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, selezionatore psico - attitudinale della commissione regionale per il rilascio del patentino di guida turistica, nonchè selezionatore dei candidati ai corsi presso l'ENAIP di Trieste, per la preparazione e le esperienze professionali possedute;
RITENUTO di individuare, quale componente aggiunto della predetta Commissione esperto in informatica, estraneo a TurismoFVG, il dott. Stefano GOI, tecnico informatico collaboratore della società Global Consulting s.r.l., per la pluriennale comprovata esperienza tecnica maturata nello svolgimento delle funzioni di assistenza - software relativamente alle gestione informatizzata della contabilità regionale;
ATTESO che la sig.a Graziana BORSETTA, dipendente regionale di categoria C in posizione di comando presso TurismoFVG – Ufficio Risorse Umane svolgerà le funzioni di segretario della predetta Commissione e che, in caso di assenza o impedimento della sunnominata dipendente, le predette funzioni saranno svolte dal signor Giorgio Pulvirenti, dipendente regionale di categoria C in posizione di comando presso TurismoFVG;
RITENUTO di corrispondere ai componenti la commissione estranei a TurismoFVG un gettone di presenza per ciascuna seduta che, per la complessità della materia trattata, viene fissato in Euro 103,29 lordi, misura massima prevista dall'Amministrazione regionale quale compenso per le commissioni giudicatrici dall'articolo 21, comma 2 bis, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alla corresponsione del trattamento di missione e di rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali essendo, a tale scopo, il componente medesimo equiparato ai dipendenti regionali di categoria dirigenziale;
ATTESO che, con successivo provvedimento del Direttore Generale potranno essere individuati componenti supplenti che subentrino automaticamente nei lavori della Commissione qualora il componente effettivo cessi definitivamente dall'incarico, ovvero sia temporaneamente impossibilitato a partecipare. La sostituzione non comporta la ripetizione delle operazioni di selezione già effettuate. In tali casi seguirà la dichiarazione nel verbale da parte del supplente di accettare espressamente quanto stabilito dalla Commissione prima del proprio insediamento;

DECRETA

1) E' nominata la Commissione per l'effettuazione della procedura selettiva per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità per le esigenze dell'Area amministrazione economico finanziaria e affari generali, come sotto specificato.

- Sig.a Paola QUAJA, dipendente regionale di categoria C in posizione di comando presso TurismoFVG – Area Amministrazione Economico Finanziaria e Affari Generali, Presidente;
- dott. Sergio SCHIAFINI, dipendente regionale di categoria D in posizione di comando presso TurismoFVG – Area Risorse Umane, componente;
- dott.ssa Tiziana PACIOTTA, psicologo del lavoro, selezionatore attitudinale, componente estraneo a TurismoFVG;
- dott. Stefano GOI, tecnico informatico, competente aggiunto esperto in informatica estraneo a TurismoFVG;

Svolgerà le funzioni di segretario della Commissione la sig.a Graziana BORSETTA, dipendente regionale di categoria C in posizione di comando presso TurismoFVG – Ufficio Risorse Umane e, in caso di assenza o impedimento della sunnominata dipendente, le predette funzioni saranno svolte dal signor Giorgio PULVIRENTI, dipendente regionale di categoria C in posizione di comando presso TurismoFVG;
2) E' corrisposto a ciascun componente la commissione estraneo a TurismoFVG un gettone presenza per ciascuna seduta che, per la complessità della materia trattata, viene fissato in Euro 103,29 lordi, misura massima prevista dall'Amministrazione regionale quale compenso per le commissioni giudicatrici dall'articolo 21, comma 2 bis, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alla corresponsione del trattamento di missione e di rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali essendo, a tale scopo, il componente medesimo equiparato ai dipendenti regionali di categoria dirigenziale;
3) La spesa relativa al disposto di cui al punto 2) è impegnata al capitolo 420 "*Spese per funzionamento commissioni varie*" del documento tecnico di accompagnamento al bilancio previsionale 2007, residui passivi 2006;
4) Con successivo provvedimento del Direttore Generale potranno essere individuati componenti supplenti che subentrino automaticamente nei lavori della Commissione qualora il componente effettivo cessi definitivamente dall'incarico, ovvero sia temporaneamente impossibilitato a partecipare. La sostituzione non comporta la ripetizione delle operazioni di selezione già effettuate. In tali casi seguirà la dichiarazione nel verbale da parte del supplente di accettare espressamente quanto stabilito dalla Commissione prima del proprio insediamento.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Jose EJarque Bernet

07_11_3_AG TUR FVG DECR 175

Agenzia per lo Sviluppo del Turismo "Turismo Friuli Venezia Giulia" - Codroipo (UD)

Decreto del Direttore generale 29 gennaio 2007, n. 175. Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità per le esigenze dell'Area marketing e prodotto: nomina Commissione.

L'anno duemilasette, il giorno 29 del mese di gennaio, nella sede dell'Agenzia, il Direttore Generale ha adottato il seguente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, con la quale è stata istituita l'Agenzia per lo Sviluppo del Turismo denominata "Turismo Friuli Venezia Giulia", in breve, TurismoFVG, ente funzionale della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 103/Pres. di data 4 aprile 2006, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 3323 del 19 dicembre 2005, il dott. Jose Ejarque Bernet è stato nominato Direttore Generale di TurismoFVG;
VISTO il Regolamento di organizzazione di TurismoFVG, adottato con decreto del Direttore Generale n. 8 di data 6 giugno 2006 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1322 di data 15 giugno 2006;
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 374 del 31 ottobre 2006, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3166 del 22 dicembre 2006, con il quale è stato adottato il Bilancio di previsione per l'anno 2007 e triennale per gli anni 2007/2009;
VISTO il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 303 di data 17 ottobre 2006, con il quale si è disposto, tra l'altro, l'avvio della procedura per l'assunzione di una unità per le esigenze dell'Area Marketing e Prodotto e si è provveduto ad individuare la procedura per la predetta assunzione;
VISTO l'Avviso pubblico per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità per le esigenze dell'Area Marketing e Prodotto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 di data 8 novembre 2006;
ATTESO che, ai sensi del succitato decreto n. 303 di data 17 ottobre 2006, la procedura selettiva per la predetta assunzione è effettuata da un'apposita Commissione nominata con decreto del Direttore Generale di TurismoFVG, composta dal Direttore Generale medesimo o da un suo delegato con funzioni di Presidente, da un'unità di personale di TurismoFVG di categoria non inferiore a C se dipendente regionale e da un componente estraneo a TurismoFVG esperto nelle materie d'esame;
ATTESO che, ai sensi del predetto Avviso pubblico, la Commissione può essere integrata da componenti aggiunti esperti nelle lingue straniere e in informatica;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla nomina della suddetta Commissione;
RITENUTO OPPORTUNO individuare quale Presidente della Commissione il dott. Jose EJARQUE BERNET, Direttore Generale di TurismoFVG;
RITENUTO di individuare quale componente della predetta Commissione il dott. Sergio SCHIAFINI, dipendente regionale di categoria D in posizione di comando presso TurismoFVG – Area Risorse Umane, per il titolo di studio posseduto e per la pluriennale comprovata esperienza maturata sia presso la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi della Regione che presso TurismoFVG nella gestione di procedure selettive di assunzione;
RITENUTO di individuare, quale componente della predetta Commissione estraneo a TurismoFVG, esperto nelle materie d'esame, la dott.ssa Tiziana PACIOTTA, psicologa del lavoro iscritta all'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, selezionatore psico - attitudinale della commissione regionale per il rilascio del patentino di guida turistica, nonchè selezionatore dei candidati ai corsi presso l'ENAIP di Trieste, per la preparazione e le esperienze professionali possedute;
RITENUTO di individuare, quale componente aggiunto della predetta Commissione esperto in informatica, l'ing. Graziano STEFANUTTI dipendente regionale di categoria D in posizione di comando presso TurismoFVG – Area Tecnologie dell'Informazione, per il titolo di studio posseduto e per la pluriennale comprovata esperienza maturata sia presso le disciolte AIAT che presso TurismoFVG nella gestione dei prodotti hardware e software concernenti le statistiche del turismo regionale;
RITENUTO di individuare, quale componente aggiunto della predetta Commissione esperto in lingua inglese, estraneo a TurismoFVG, la prof.ssa Kelly WAGER, docente di inglese presso l'Università degli Studi di Udine, Facoltà di Lingue e letterature straniere, per la preparazione e le esperienze professionali possedute;
ATTESO che, il signor Giorgio PULVIRENTI, dipendente regionale di categoria C in posizione di comando

presso TurismoFVG svolgerà le funzioni di segretario della predetta Commissione e che, in caso di assenza o impedimento del sunnominato dipendente, le predette funzioni saranno svolte dalla sig. a Graziana BORSETTA, dipendente regionale di categoria C in posizione di comando presso TurismoFVG;

RITENUTO di corrispondere ai componenti la commissione estranei a TurismoFVG un gettone di presenza per ciascuna seduta che, per la complessità della materia trattata, viene fissato in Euro 103,29 lordi, misura massima prevista dall'Amministrazione regionale quale compenso per le commissioni giudicatrici dall'articolo 21, comma 2 bis, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alla corresponsione del trattamento di missione e di rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali essendo, a tale scopo, il componente medesimo equiparato ai dipendenti regionali di categoria dirigenziale;

ATTESO che, con successivo provvedimento del Direttore Generale potranno essere individuati componenti supplenti che subentrino automaticamente nei lavori della Commissione qualora il componente effettivo cessi definitivamente dall'incarico, ovvero sia temporaneamente impossibilitato a partecipare. La sostituzione non comporta la ripetizione delle operazioni di selezione già effettuate. In tali casi seguirà la dichiarazione nel verbale da parte del supplente di accettare espressamente quanto stabilito dalla Commissione prima del proprio insediamento;

DECRETA

1) È nominata la Commissione per l'effettuazione della procedura selettiva per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità per le esigenze dell'Area Marketing e Prodotto, come sotto specificato.

- Dott. Jose EJARQUE BERNET, Direttore Generale di TurismoFVG, Presidente;
- dott. Sergio SCHIAFINI, dipendente regionale di categoria D in posizione di comando presso TurismoFVG – Area Risorse Umane, componente;
- dott.ssa Tiziana PACIOTTA, psicologo del lavoro, selezionatore attitudinale, componente estraneo a TurismoFVG;
- ing. Graziano STEFANUTTI, dipendente regionale di categoria D in posizione di comando presso TurismoFVG – Area Tecnologie dell'Informazione, componente aggiunto esperto in informatica;
- prof.ssa Kelly WAGER, docente di lingua inglese, componente aggiunto esperto in lingua inglese estraneo a TurismoFVG;

Svolgerà le funzioni di segretario della Commissione il signor Giorgio PULVIRENTI, dipendente regionale di categoria C in posizione di comando presso TurismoFVG e, in caso di assenza o impedimento del sunnominato dipendente, le predette funzioni saranno svolte dalla sig.a Graziana BORSETTA, dipendente regionale di categoria C in posizione di comando presso TurismoFVG;

2) È corrisposto a ciascun componente la commissione estraneo a TurismoFVG un gettone presenza per ciascuna seduta che, per la complessità della materia trattata, viene fissato in Euro 103,29 lordi, misura massima prevista dall'Amministrazione regionale quale compenso per le commissioni giudicatrici dall'articolo 21, comma 2 bis, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alla corresponsione del trattamento di missione e di rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali essendo, a tale scopo, il componente medesimo equiparato ai dipendenti regionali di categoria dirigenziale;

3) La spesa relativa al disposto di cui al punto 2) è impegnata al capitolo 420 *"Spese per funzionamento commissioni varie"* del documento tecnico di accompagnamento al bilancio previsionale 2007, residui passivi 2006;

4) Con successivo provvedimento del Direttore Generale potranno essere individuati componenti supplenti che subentrino automaticamente nei lavori della Commissione qualora il componente effettivo cessi definitivamente dall'incarico, ovvero sia temporaneamente impossibilitato a partecipare. La sostituzione non comporta la ripetizione delle operazioni di selezione già effettuate. In tali casi seguirà la dichiarazione nel verbale da parte del supplente di accettare espressamente quanto stabilito dalla Commissione prima del proprio insediamento.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Jose Ejarque Bernet

07_11_3_ORD PROV MEDICI PN AVVISO

Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri - Pordenone

Avviso di selezione pubblica per soli titoli per la copertura di n. 1 po-

sto per l'Area B, posizione B2 - Area amministrativa.

E' indetta selezione pubblica per soli titoli per la copertura di n. 1 posto per l'Area B, posizione B2 - Area Amministrativa - Profilo professionale di riferimento: Assistente di amministrazione (ex VI q.f. C.C.N.L. Enti Pubblici non Economici) a tempo determinato, per la durata di 180 giorni, eventualmente rinnovabili.

Ai fini della selezione verranno prese in considerazione le domande di ammissione dei candidati- in possesso del diploma di scuola media superiore- che perverranno entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale F.V.G. (in caso di spedizione tramite raccomandata A.R. farà fede la data del timbro postale).

Il contratto di lavoro che verrà sottoscritto con il n. 1 vincitore della selezione non potrà, in alcun modo, essere trasformato a tempo indeterminato.

La domanda di ammissione al concorso ed il relativo bando sono disponibili presso la Segreteria dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pordenone, Viale Grigoletti n. 14, Pordenone - Tel. 0434/361019 oppure scaricabili dal sito internet www.omceo.pn.it (Area del Cittadino, sezione News).

IL PRESIDENTE:
dott. Rosario Magazzù

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE E RIFORME ISTITUZIONALI
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci 6 – 34133 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione .fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour 1 – 34132 Trieste
Tel. +36 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO dell'anno in corso e di annate pregresse

Rivolgersi all'ufficio AMMINISTRAZIONE sopra indicato.

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2007
(ai sensi della delibera GR n. 2930 dd. 1 dicembre 2006)

ABBONAMENTI

- Periodo di abbonamento — 12 MESI
- Tipologie di abbonamento:
  - FORMA CARTACEA — € 90,00
  - PRODUZIONE SU CD — € 75,00
  - ACCESSO WEB VERSIONE CERTIFICATA — € 60,00
  - INOLTRO PDF FASCICOLI VERSIONE CERTIFICATA TRAMITE POSTA ELETTRONICA — € 60,00
- Per gli abbonamenti con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.
- L'abbonamento al B.U.R. tramite accesso web e su CD prevede la fornitura gratuita di un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- Per il solo anno 2007 ed a conclusione dell'annata, ai sottoscrittori di un abbonamento in forma cartacea, sarà fornito in omaggio un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA ALLE DITTE COMMISSIONARIE che sottoscrivono un abbonamento per conto terzi: 20% (ventipercento).

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO, prodotto sia su CD che in forma cartacea, forfetariamente per tutti i tipi di fascicoli:

ANNO CORRENTE	€ 5,00
ANNO ARRETRATO	€ 10,00

- PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare. — € 30,00
- RIPRODUZIONE in copia cartacea dei numeri esauriti, o per urgente necessita' del committente: pari al prezzo fissato per il fascicolo originale.
- Per le forniture dei fascicoli con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E FORNITURA DEI FASCICOLI

L'attivazione ed il rinnovo di un abbonamento e la fornitura di singoli fascicoli avverranno previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inviata copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it.
Dato atto che per isoli prodotti e servizi informatici **(CD, ON-LINE ed e-mail)** sussiste l'obbligo dell'emissione di fattura, nell'anticipare la copia del versamento effettuato è necessario **indicare i dati fiscali dell'acquirente (ragione sociale / nome.cognome - indirizzo completo - codice fiscale / partita IVA)**.

- **La decorrenza dell'abbonamento** a seguito di nuova attivazione od una sua riattivazione in quanto scaduto avverrà di norma dal primo numero del mese successivo alla data del versamento o del suo riscontro. **Non è previsto** l'invio dei fascicoli ARRETRATI rientranti nel periodo di abbonamento attivato o riattivato, ma sarà garantita la durata dell'abbonamento in DODICI MESI.
- In attesa del riscontro dell'avvenuto versamento del canone di rinnovo, di norma l'invio dei fascicoli oltre la data di scadenza dell'abbonamento è prorogato per un'ulteriore mese. Superato detto periodo, l'abbonamento in essere viene **SOSPESO D'UFFICIO.**
- Eventuale **DISDETTA DELL'ABBONAMENTO** dovrà essere comunicata per iscritto e pervenire **ENTRO 15 GIORNI dalla data di scadenza** al citato Servizio Provveditorato.
- **I FASCICOLI NON PERVENUTI** nel corso del periodo di abbonamento dovranno essere richiesti per iscritto al Servizio medesimo**.** La relativa fornitura è così disposta:
  - in caso di segnalazione effettuata entro SEI SETTIMANE dalla data di pubblicazione del fascicolo: fornitura GRATUITA;
  - in caso di segnalazione oltre il suddetto termine: fornitura A PAGAMENTO.
- Tutti i prezzi degli abbonamenti e dei fascicoli si intendono comprensivi di IVA e delle spese di spedizione.

SPESE PUBBLICAZIONE INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

- Si precisa che ai sensi del nuovo Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:
  - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che sarà disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
    Tale procedura consentirà, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente sarà tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.;
  - l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori - comporterà l'applicazione di tariffe maggiorate nelle misure sotto specificate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo da pubblicare.
  Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione.
- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo PAGAMENTO ANTICIPATO della corrispettiva spesa – fatte salve specifiche e motivate deroghe – nelle forme in seguito precisate.
  A comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inviata copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383.

- Le tariffe unitarie sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.	
A)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 0,050
B)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 0,040
A.1)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 0,075
B.1)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 0,060

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e diverse tipologie di documenti sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE	
A-tab)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 150,00
B-tab)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 120,00
A.1-tab)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 225,00
B.1-tab)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 180,00

- Per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o di parziali modifiche degli stessi, sono applicate le seguenti agevolazioni:

PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti	riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
COMUNI con meno di 5.000 abitanti	riduzione del 75% su tariffe B. e B.1
COMUNITÀ MONTANE	riduzione del 50% su tariffe B. e B.1

- Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. – Tesoreria della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia – Via S. Pellico 3 – 34122 Trieste, ABI 07601 CAB 02200 (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per abbonamenti al B.U.R. "**CARTACEO**" — ABB.TO BUR N° ***** (per rinnovo) o "NUOVO ABB.TO BUR" - CAP. **710/270/178**
- per abbonamenti al B.U.R. "**CD, ON LINE ed E-MAIL**" (ATTENZIONE! **CAP.** diverso dal precedente) — ABB.TO BUR N° ***** (per rinnovo) o "NUOVO ABB.TO BUR" - CAP. **1710/270/178**
- per spese pubbl. avvisi, ecc. — INSERZ.BUR – INVIO PROT.N. ***** - CAP. **708/270/178**
- per acquisto fascicoli B.U.R. — ACQUISTO FASCICOLO/I BUR - CAP. **709/270/178**

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con INSIEL S.p.A.
impaginato con Adobe Indesign CS2 ®
stampato da IS COPY s.r.l. Via Flavia 23 - 34148 Trieste